



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Scienze Politiche
"Cesare Alfieri"**

Corso di Laurea Triennale in

SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI

classe di laurea L-39:

SERVIZIO SOCIALE

**Disciplina degli interventi integrati per la prevenzione del fallimento
adottivo nel post-adozione**

Relatore: *Leonardo Bianchi*

Candidato: *Maria Diletta Cuccuini*

Anno Accademico 2015/2016

“Il destino ci ha uniti
anche se siamo partiti da punti
così lontani”¹.

A tutti i bambini che aspettano una famiglia,
a quelli che l’hanno trovata
e a quelli che l’hanno persa.

¹ Paterlini P., Scarpati M., *Adottare un figlio*, Mondadori, Milano 2000

Indice

Premessa	6
1 Il riconoscimento e l'affermazione dei diritti del minore	8
1.1 I diritti del fanciullo sul piano internazionale	8
1.1.1 La tutela dei diritti del fanciullo in epoca contemporanea	10
1.2 La centralità del minore all'interno dell'adozione nazionale e internazionale.....	13
1.2.1 Le garanzie e le innovazioni della legge 184/83 nell'adozione internazionale dei minori.....	13
1.2.2. La centralità del minore nelle leggi n. 476/1998 e 149/2001	17
1.3 Il sistema regionale e i requisiti per l'adozione	20
1.3.1 La strada dell'adozione internazionale	23
1.3.2. L'adozione nazionale	26
1.4 Lo studio di coppia da parte dei Servizi Sociali	28
1.4.1. I compiti dei Servizi Sociali	28
1.4.2 Criticità e risorse della valutazione di coppia dei Servizi Sociali	29
2 Il fallimento adottivo e i fattori di rischio.....	34
2.1 Le dimensioni del fallimento adottivo e le problematiche familiari.....	34
2.2 Le molteplici cause del fallimento adottivo	37
2.2.1 I fattori di rischio nel minore.....	38
2.2.2 Gli indicatori di rischio nel sistema famiglia.....	41
2.2.3 Il rapporto della famiglia adottiva con i Servizi Sociali.....	43
2.2.4 Costruire continuità tra il passato e il presente del minore adottato	44
2.3 L'adolescenza adottiva.....	47
2.3.1 I fattori di rischio dell'adolescenza adottiva	47
2.3.2 La formazione degli operatori psicosociali.....	49
2.3.3 Supportare l'adolescenza adottiva.....	51
3 L'accompagnamento post-adottivo	54
3.1 Regioni e discipline dei percorsi e dei modelli organizzativi del post-adozione.....	55
3.1.1 Premessa: aspetti divergenti tra l'adozione nazionale e internazionale	55
3.1.2 Le competenze delle Regioni nell'adozione internazionale.....	58
3.1.2.1 Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza	63
3.2 Prassi e linee guida per il post-adozione in Toscana, Emilia-Romagna e Veneto.....	65
3.2.1 Prassi e linee guida per l'adozione in Toscana	66
3.2.1.1 L'organizzazione del post-adozione nella Regione Toscana	67
3.2.2 Prassi e linee guida per l'adozione in Emilia-Romagna.....	71
3.2.2.1 L'organizzazione del post-adozione nella Regione Emilia-Romagna	76
3.2.3. Prassi e linee guida per l'adozione in Veneto	78

3.2.3.1 L'organizzazione del post-adozione nella Regione Veneto	82
Considerazioni finali	87
Bibliografia	90
Riferimenti normativi	101
Sitografia	108
Intervista per tesi sulla prevenzione del fallimento adottivo di M. Diletta Cuccuini.....	109
Appendice 1: Intervista alla dott.sse S. Notaro e L. Fagnini, ricercatrici dell'Istituto degli Innocenti, della Regione Toscana	112
Appendice 2: Intervista alle dott.sse M. Malaguti e F. Donati della Regione Emilia-Romagna	118
Appendice 3: Intervista all'equipe adozioni di Padova, coordinata dalla dott.ssa A. Moro, della Regione Veneto	124
Ringraziamenti	129

“Dite:
è faticoso frequentare i bambini.
Avete ragione.
Poi aggiungete:
perché bisogna mettersi
al loro livello,
abbassarsi, inclinarsi, curvarsi,
farsi piccoli.
Ora avete torto.
Non è questo che più stanca.
E’ piuttosto il fatto di essere
obbligati ad innalzarsi
fino all’altezza
dei loro sentimenti.
Tirarsi, allungarsi,
alzarsi sulla
punta dei piedi.
Per non ferirli”²

² Korczak J., *Quando ridiventerò bambino*

Premessa

L'esperienza dell'adozione ha subito diversi cambiamenti durante gli anni, soprattutto per quanto riguarda il minore. In particolare la condizione dei bambini è passata da uno stato di inferiorità e subordinazione nei confronti degli adulti, ad un pieno riconoscimento dei loro diritti e interessi. La promozione e la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, ha portato i Paesi e le varie organizzazioni non solo a stipulare trattati e leggi che ne garantissero l'effettiva esecuzione, ma a riconoscere che anche il minore in quanto persona possiede diritti e interessi, nonostante dipenda dagli adulti.

Se è vero dunque che devono essere garantiti l'interesse e la tutela del minore che normalmente vive all'interno della famiglia biologica, a maggior ragione i servizi, le Regioni e lo Stato hanno il dovere di realizzare interventi volti a garantire a tutti quei bambini che sono adottati ed entrano nel nostro paese, il medesimo trattamento: in particolare oltre a garantire uguali prestazioni e tutele, lo Stato deve agire in funzione preventiva con attività che permettono alla famiglia adottiva di organizzarsi autonomamente, ma anche di poter contare sugli operatori e sui servizi nel momento del bisogno. Ciò è espresso nelle leggi nazionali, ma è anche approfondito e implementato da tutta una serie di politiche, piani integrati e leggi che, ogni Regione per rispondere alle esigenze del territorio, ha promulgato e stipulato con i vari soggetti che operano nel mondo dell'adozione.

Il percorso dell'adozione è lungo e complesso e ogni Regione si organizza in modo differente: se la fase pre adottiva è abbastanza uniforme su tutto il territorio, sia per quanto riguarda l'organizzazione delle fasi e i professionisti coinvolti, il post adozione varia non solo per le tempistiche adottate, ma anche per i rapporti di collaborazione tra i professionisti, che operano sia nel settore pubblico che nel privato. L'organizzazione dei servizi e delle attività previste in ogni Regione può ricoprire un ruolo fondamentale nel momento in cui la famiglia adottiva attraversa crisi importanti che possono sfociare nel fallimento adottivo.

I fattori di rischio e di protezione che concorrono nel determinare la buona riuscita di un legame adottivo sono presenti nel minore, nella famiglia e nei Servizi Sociali: in questo senso, si è ritenuto in questa sede di approfondire, tra l'altro, l'operato e l'organizzazione dei Servizi Sociali ed in particolare la durata dell'accompagnamento post adottivo.

In Italia questo accompagnamento dura generalmente un anno, ma in alcune Regioni è stato aumentato: in Emilia-Romagna a due anni e in Veneto a tre. L'aumento della durata è stato suggerito e promosso dall'esperienza degli operatori perché ritenuto un fattore di protezione nello sviluppo dei legami di attaccamento tra il minore e i genitori adottivi.

In base a quanto affermato da studiosi e ricercatori in letteratura, il fallimento adottivo è un

fenomeno in crescita, che risente di cambiamenti sociologici e culturali, appartenenti a tutti i soggetti coinvolti. Le variabili e le caratteristiche che concorrono a determinare la formazione delle relazioni all'interno della famiglia adottiva, possono essere influenzate non solo dalle attività proposte dagli operatori sociali, ma anche dalla quantità, qualità e durata delle stesse: in particolare accompagnare e sostenere la famiglia adottiva per un periodo superiore all'anno, può risultare proficuo per individuare quei fattori di rischio che possono, se trascurati, portare l'adozione al fallimento.

Confrontare i modelli di intervento post adottivo della Regione Toscana, Emilia- Romagna e Veneto mi ha permesso, non solo di analizzare la struttura e l'organizzazione di questo accompagnamento, ma di verificare se è sufficiente e adeguato per rispondere e soprattutto prevenire momenti di forte crisi.

1 Il riconoscimento e l'affermazione dei diritti del minore

1.1 I diritti del fanciullo sul piano internazionale

Durante il secolo scorso, abbiamo assistito a un importante sviluppo della condizione del minore. Le conseguenze drammatiche della Prima Guerra Mondiale all'inizio del '900 hanno portato alla stesura della Dichiarazione dei diritti del bambino o Dichiarazione di Ginevra da parte della Società delle Nazioni Unite nel 1924: questo è stato il primo strumento a tutelare la condizione del fanciullo. Il documento però non valorizzava il minore in quanto titolare di diritti, ma come un destinatario passivo che necessitava di cure e protezione; i cinque principi su cui si basava, avevano un impianto sostanzialmente assistenzialista, teso a riconoscere le necessità materiali e affettive dei minori. Poiché non era chiaro quali fossero i reali bisogni del minore, che la legislazione avrebbe dovuto garantire e promuovere, assumeva un ruolo centrale soltanto la figura dell'adulto come garante di doveri e responsabilità nei confronti del minore; inizialmente dunque l'ordinamento giuridico si poneva solo l'obiettivo di intervenire in caso di trasgressione da parte del genitore, dopo anche il compito di garantire gli interessi di tutela del minore.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale si assisté al pieno riconoscimento dei diritti del minore e alla predisposizione di interventi atti alla realizzazione di questi ultimi. Numerosi sono stati i Patti tra gli Stati e le dichiarazioni volte a valorizzare i diritti e i principi non solo del minore, ma anche dell'essere umano: infatti l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamò nel 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, era forte il bisogno di affermare che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”³.

Il testo riconosceva i diritti fondamentali a tutti gli esseri umani, anche se nello specifico tra i principi si faceva riferimento a un individuo adulto. Si fece strada allora il progetto di creare un documento che integrava i principi universali di uguaglianza e libertà della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo con i bisogni specifici del minore: era il 20 Novembre 1959 quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo⁴. Il testo conteneva la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo e la Dichiarazione dei diritti del bambino del 1924 nel preambolo e includeva nuovi diritti: il principio quinto affermava che il minore disabile debba ricevere cure adeguate alla sua

³ <http://www.ohchr.org/> United Nations Human Rights Office of the high commissioner

⁴ Pomodoro L., *Prefazione*, in Lamarque E., *Prima i bambini*, Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, FrancoAngeli Milano 2016, p. 9.

situazione, infatti “il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione”⁵; il principio nono proclamava il divieto di sfruttamento, di ammissione e impiego di minori sul posto di lavoro e in situazioni di pericolo per la crescita: “il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un'occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale”⁶.

È importante sottolineare come questo documento, anche se non fu vincolante per gli stati membri, godeva comunque di autorevolezza morale sia perché fu votato all'unanimità sia per la sua natura innovativa; in aggiunta ai diritti espressi in precedenza, venne sottolineata l'importanza del minore come essere umano e soggetto di diritti che “debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o opinioni politiche o di altro genere, l'origine Nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia”⁷. Il principio secondo promuoveva l'integrazione e un'adeguata tutela: “il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità”⁸. Il principio decimo proclamava l'educazione alla pace e alla tolleranza perché “il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili”⁹.

La Dichiarazione però rimase sconosciuta ai più, perché “i bambini non erano riconosciuti come titolari di diritti autonomi, bensì come oggetto di una più o meno ampia tutela. Non essendo ancora uomini, insomma, i bambini non potevano usufruire pienamente dei diritti

⁵ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione dei diritti del fanciullo, principio quinto*, 1959

⁶ *Ibidem, principio nono*

⁷ *Ibidem, principio primo*

⁸ *Ibidem, principio secondo*

⁹ *Ibidem, principio decimo*

umani!”¹⁰.

1.1.1 La tutela dei diritti del fanciullo in epoca contemporanea

Tuttavia la situazione stava cambiando grazie alle trasformazioni culturali, economiche e sociali di quegli anni: in questo clima hanno inizio i lavori di preparazione di una nuova legge, che pone al centro dell'intervento legislativo gli interessi del minore, la sua tutela nell'adozione e non solo. In Italia la legge 5 giugno 1967, n. 431 Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale" rappresentava una vera rivoluzione copernicana.

Fino a quel momento l'adozione ordinaria garantiva una filiazione artificiale a chi non aveva discendenti e l'erede permetteva la continuazione del nome e dell'eredità: l'interesse per il minore perciò era puramente patrimonialistico. Con la nuova legge invece l'obiettivo dell'ordinamento giuridico era quello di offrire migliori condizioni di crescita e sviluppo al minore, che solo una famiglia può garantire, attraverso l'educazione e le cure affettive; ma ancora più importante come chiarisce l'articolo 30 della Costituzione Italiana “alla tutela dell'interesse del minore devono essere subordinati gli interessi di ogni altro soggetto coinvolto in un rapporto con il minore stesso”¹¹.

Per la prima volta viene data importanza a ciò che il minore esprime e vive.

Anche se gli interessi del minore assumevano sempre più rilevanza e si riconoscevano il diritto alla vita, all'educazione e all'istruzione, le prime Carte Internazionali sottolineavano l'aspetto protettivo che la famiglia o comunque il mondo degli adulti dovevano avere nei loro confronti; è importante anche ricordare che l'atteggiamento protettivo è stato criticato come paternalistico, perché “causato non da disinteresse nei confronti del benessere dei minori, ma dal fatto che si pensava che questa fosse la via migliore per conseguirlo”¹². Ad ogni modo la strada per il riconoscimento dei diritti umani era sempre più approfondita e articolata, a differenza della condizione del minore che semplicemente andava protetta.

Alla fine degli anni ottanta però avviene un cambiamento epocale con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989: per la prima volta i diritti fondamentali sono “riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo”¹³. Non solo la Convenzione si estendeva a tutti i bambini/e del mondo, secondo i principi di uguaglianza e universalità, ma, attraverso delle concezioni più positive espresse nei vari articoli, ha cambiato il modo di

¹⁰ Atzori A., Porfiri E., *I bambini e i loro diritti*, in Temi, Comitato italiano per l'UNICEF-Onlus, Roma 2001

¹¹ Bifulco R., Celotto A., Olivetti M., *Commentario alla Costituzione*, Torino: UTET giuridica, 2006 p. 634.

¹² www.treccani.it/enciclopedia/diritti-dei-minori

¹³ www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza

guardare i più giovani, senza esprimere un'idea di inferiorità e subordinazione, che implica mancanza di razionalità adeguata e incompletezza. Lamarque afferma che già nella prima metà del Novecento personaggi illustri come Janusz Korczak e Maria Montessori sostenevano che il “diritto ad avere riconosciuta la propria *dignità di essere umano* e di tutti i diritti fondamentali che da questa sua condizione discendono”¹⁴ apparteneva a tutti i bambini.

In Italia¹⁵ però il tema dei minori trattati come persone emerge solo negli anni settanta dopo la legge sull'adozione speciale n. 431 del 1967.

La convenzione del 1989 in breve tempo è diventata il trattato con il maggior numero di ratifiche, in materia di diritti umani e riferimento costante di associazioni e organizzazioni che si battono a favore dei più piccoli, degli ultimi e degli indifesi.

Anche il Papa Giovanni Paolo II espresse tutto il suo sostegno e appoggio, ritenendo il trattato “importante espressione e consolidamento di una sempre maggiore consapevolezza mostrata dall'opinione pubblica e dagli Stati a proposito della necessità di fare molto di più per salvaguardare il benessere dei bambini del mondo”¹⁶. Le difficoltà di applicazione della Convenzione furono molteplici, non era semplice concretizzare nella realtà principi astratti e generali: i sostenitori della Convenzione potevano essere soddisfatti comunque perché avevano posto le basi di un diritto nuovo che non solo dà, ma garantisce diritti a chi ne è privo.

I principi fondamentali dei diritti dell'infanzia sono i seguenti: l'art. 2 considera che i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti senza distinzione di lingua, razza, sesso, religione a tutti i minori; l'art. 3 afferma che in ogni provvedimento, legge e intervento pubblico o privato, l'interesse del fanciullo ha la priorità; l'art. 6 sottolinea che gli Stati parti hanno il dovere di garantire il diritto alla vita e allo sviluppo di ogni fanciullo, con il massimo delle risorse; infine l'art. 12 proclama che il minore ha diritto ad essere ascoltato in ogni sua fase decisionale e rispettato nelle sue idee dagli adulti. La convenzione è stata ratificata in Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991.

L'idea, che guidava la stesura dei documenti internazionali e assumeva sempre più importanza, prevedeva di riconoscere e garantire diritti alle categorie sociali più svantaggiate per difenderli dalle ingiustizie; c'era il rischio però, non solo nella Convenzione ma in modo più esteso nella nostra società, che principi diversi si scontrassero nel modo in cui il bene del minore era tutelato e i suoi diritti garantiti: un principio ad esempio difendeva l'autonomia del minore, mentre un altro garantiva protezione e crescita del suo benessere.

¹⁴ Lamarque E., *Prima i bambini*, Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, FrancoAngeli Milano 2016, p. 25.

¹⁵ Flick G.M., *Il bambino, oggi: il diritto di avere diritti; la speranza di avere un futuro*, in Rivista Aic, n.2/2015, pp. 2-3

¹⁶ Giovanni Paolo II, *Messaggio urbi et orbi di sua santità Giovanni Paolo II*, Natale 1979.

Come stabiliva la Convenzione, gli stati parti si impegnavano a garantire un ambiente di vita idoneo allo sviluppo del minore ed alla tutela dei suoi interessi: ecco che la famiglia diventa il primo nucleo che protegge, accudisce e cresce il bambino dall'infanzia fino all'adolescenza. Infatti la Convenzione affermava che la famiglia "deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività"¹⁷.

Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione credevano che il nucleo familiare fosse il luogo giusto e necessario affinché il bambino potesse avere uno sviluppo fisico ed emotivo adeguato¹⁸; infatti come sosteneva la Convenzione "il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione"¹⁹. Non solo per questo era importante avere una famiglia: infatti grazie ai membri del nucleo familiare si conoscevano le emozioni, si sperimentava la delusione, la sofferenza, la gioia, la paura e si imparava a convivere con gli altri. Se il bambino fin da piccolo apprendeva in modo soddisfacente i processi di socializzazione e le regole di convivenza, poteva intrattenere in un futuro rapporti "nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà"²⁰.

La Costituzione italiana tutela e riconosce l'importanza della famiglia e del matrimonio negli articoli 29, 30 e 31 e afferma, come nel preambolo della Convenzione del 1989, che la famiglia deve garantire lo sviluppo idoneo del minore attraverso il sostegno e le cure.

La famiglia fin dall'antichità accoglieva e accudiva la prole in modo naturale, prima ancora che la legge imponesse obblighi e doveri ai coniugi: i sentimenti di protezione e cura dei figli erano spontanei all'interno della famiglia, e proprio per questo l'art.29 della Costituzione riconosce la famiglia come società naturale, "portatrice di suoi diritti di rispetto, conservazione e difesa"²¹.

La famiglia unita in matrimonio ottiene il riconoscimento giuridico e si fonda sull'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi: ciò implica che entrambe le figure genitoriali contribuiscono al sostentamento della famiglia secondo le proprie risorse e capacità e provvedano a "mantenere, educare ed istruire i figli"²². Inoltre l'art. 30 specifica che i figli nati sia dentro che fuori il matrimonio ricevano le stesse cure e abbiano le medesime tutele giuridiche e morali, perciò anche i minori adottati sono tutelati dall'ordinamento giuridico e

¹⁷ Preambolo della Legge 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, (New York 20 novembre 1989).

¹⁸ Lorenzini S., *Adozione internazionale, genitori e figli tra estraneità e familiarità*, Bologna 2004, p. 21.

¹⁹ Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, (New York 20 novembre 1989)

²⁰ Ibidem

²¹ Trabucchi A., *Adozione I*, in Enciclopedia giuridica Treccani, p. 6.

²² Costituzione Italiana, art. 30.

ricevono la stessa assistenza e protezione dei figli nati all'interno del matrimonio²³.

Qualora i genitori non siano in grado di assolvere i loro compiti, lo Stato deve intervenire con operazioni integrative, dove il legislatore si sostituisce agli adulti e provvede al bene dei minori. L'articolo 31 sottolinea che lo Stato deve agevolare la condizione della famiglia attraverso interventi previdenziali e deve impegnarsi a garantire adeguati servizi di assistenza, come "la protezione della maternità, l'infanzia e la gioventù"²⁴ a sostegno della famiglia, affinché i genitori possano svolgere i loro doveri.

Gli interventi e le misure integrative da parte dello Stato in favore del minore, sono inseriti in un intervento più ampio che sostiene tutto il nucleo familiare.

1.2 La centralità del minore all'interno dell'adozione nazionale e internazionale

1.2.1 Le garanzie e le innovazioni della legge 184/83 nell'adozione internazionale dei minori

Come accennato nel paragrafo precedente, alla fine degli anni sessanta in Italia la lettura della condizione del minore cambiò radicalmente: i servizi socio-assistenziali²⁵ capirono che la deprivazione affettiva dei bambini istituzionalizzati aveva conseguenze drammatiche sullo sviluppo cognitivo, psicologico e relazionale.

Nel 1967 fu promulgata così la legge 431 sull'adozione speciale, furono inseriti trenta articoli²⁶ e nuovi elementi: per quanto riguarda l'iter dell'adozione, questo non apparteneva più alla sfera privata ma a quella pubblica e il consenso da parte dei genitori biologici non era più necessario; si equipararono i figli naturali a quelli adottati, i coniugi dovevano essere sposati da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto, come specifica il comma 2 dell'art.314, i minori dovevano essere di età inferiore a otto anni, comma 4 art. 314 e in Stato di abbandono (Art.314/3), che veniva decretato dal giudice; si evitava così che la coppia adottiva ricorresse autonomamente e privatamente alla ricerca di un minore.

Grazie all'adozione "speciale" e a un intervento dei servizi sociali più efficace, i minori abbandonati diminuirono drasticamente e gli istituti furono svuotati; grazie al boom

²³ Bifulco R., Celotto A., Olivetti M., *Commentario alla Costituzione*, Torino: UTET giuridica; 2006

²⁴ Idem

²⁵ Pistacchi P., Salvi A, *Il processo di deistituzionalizzazione: dagli istituti per minori alle famiglie affidatarie, "I bambini e gli adolescenti in affidamento familiare"*, rassegna tematica e riscontri empirici, Firenze 2002 p. 19.

²⁶ Fadiga L., *L'adozione*, Bologna: Il mulino,1999

economico la richiesta di bambini aumentò a partire dagli anni settanta, e l'adozione di minori stranieri crebbe in modo esponenziale.

Nonostante la legge 431/1967 avesse una forte carica innovativa, trascurò quasi totalmente il fenomeno dell'adozione internazionale. Si dovrà aspettare la legge 4/5/1983 n. 184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" per trovare un sistema di norme completo a disciplinare l'adozione internazionale. Per via della legislazione in materia poco chiara e della lentezza della burocrazia, molte coppie prive di requisiti si rivolsero direttamente ai paesi interessati: i bambini adottati provenivano principalmente da Paesi del Terzo Mondo e le famiglie erano sostanzialmente spinte da motivazioni solidaristiche e scelte umanitarie. Una volta giunto in Italia grazie alle organizzazioni e associazioni umanitarie, il minore veniva dichiarato adottabile secondo le norme della legge sull'adozione speciale e il Tribunale per i Minorenni decretava lo stato di abbandono.

In questo modo se la coppia genitoriale possedeva i requisiti previsti dalla legge, veniva dichiarato l'affidamento preadottivo e poi in seguito l'adozione speciale. Questo è uno dei possibili percorsi che portano all'adozione speciale²⁷.

Un'altra strada permetteva alla coppia che non possedeva i requisiti necessari, di adottare grazie alla sentenza della Corte d'Appello. Quest'ultima infatti attraverso la verifica formale e la validazione del provvedimento straniero, poteva immediatamente attribuirgli gli effetti della normale adozione; a questo punto la coppia evitava di avere rapporti con il Tribunale per i Minorenni e non si sottoponeva alla valutazione di idoneità. In questo modo anche le coppie che non possedevano i requisiti previsti dalla legge, potevano adottare. Proprio ciò che si voleva evitare con la precedente legge 431/1967.

Si creò quindi negli anni successivi una situazione di forte ambiguità e instabilità: accanto a un piccolo gruppo di coppie legittimate dalla legge ad adottare, appariva un numero sempre più crescente di coppie che, non avendo ricevuto l'idoneità, aggiravano l'ostacolo ricorrendo ai decreti delle Corti d'Appello²⁸. Fu evidente che la legge non era più in grado di controllare il mondo dell'adozione internazionale. Il Parlamento Italiano nel 1983 approvò la legge n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", una legge così importante e innovativa che regola ancora oggi l'adozione nel nostro Paese.

Il crescente interesse per la condizione del minore incoraggiò un nuovo assetto legislativo che poneva come obiettivo primario quello di dare una famiglia al minore e poi in secondo piano esaudire il desiderio della coppia genitoriale di creare una famiglia.

Il primario interesse della legge perciò non era più quello di soddisfare la delusa maternità e

²⁷ Lorenzini S., *op. cit.*, p. 8.

²⁸ *Ibidem* p. 20.

paternità delle coppie, ma offrire e garantire un ambiente idoneo a quei minori privi di famiglia²⁹. Questa legge ha permesso la diffusione in tutto il paese dell'adozione e promosso un ulteriore cambiamento nel garantire che l'interesse del minore sia prioritario, anche rispetto alla legge 431 del 1967. Quest'ultima affermava che, nel caso in cui la famiglia attraverso interventi di assistenza e di aiuto non riesca ad adempiere i propri compiti e doveri nei confronti del minore, si dovevano interrompere i rapporti e fornire una famiglia idonea che consentisse lo sviluppo del minore. La nuova legge invece prevedeva interventi di assistenza per le famiglie in difficoltà attraverso l'istituto dell'affidamento familiare, uno strumento più idoneo sia per il minore che per i genitori; la caratteristica dell'affidamento è la temporaneità, un periodo transitorio, circoscritto e revocabile appena la famiglia ritrova la stabilità. Nel caso in cui il minore fosse in stato di abbandono materiale e morale, la legge proponeva l'istituto dell'adozione, finalizzato a garantire un famiglia che assolvesse tutti i doveri di quella precedente. L'articolo 6 dichiarava che i genitori adottivi che aspiravano all'adozione internazionale dovevano avere gli stessi requisiti di coloro che si candidavano per l'adozione nazionale: ovvero essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, senza separazione alcuna, ed essere in grado di istruire, mantenere ed educare la prole adottata. Non meno importante era l'età della coppia: i genitori aspiranti all'adozione dovevano avere un'età superiore diciotto anni quella dell'adottato e non maggiore di quaranta.

Il Tribunale delegava ai Servizi Sociali territoriali il compito di verificare se la coppia possedesse tutti i requisiti, prima che ottenessero il bambino in adozione dal Tribunale straniero: se non sussistevano il minore non poteva entrare in Italia e non era accolta nel nostro ordinamento l'adozione straniera. Il Tribunale per i minorenni aveva l'esclusiva competenza in materia di adozioni internazionali ed era il solo che poteva dichiarare lo stato di adottabilità, una volta ricevuta la segnalazione dello stato di abbandono e accertata la compromessa realtà del nucleo familiare di origine. Questo ha introdotto importanti garanzie. In tal caso il minore era collocato in affidamento preadottivo a una coppia idonea per almeno un anno: un'adozione provvisoria; se l'esperienza aveva buon esito, il Tribunale dichiarava la sentenza di adozione³⁰.

L'obiettivo principale della legge 184 del 1983 fu quello di evitare che coppie prive di requisiti diventassero genitori attraverso l'adozione internazionale.

Grazie a questa legge nella nostra società iniziava a tramontare un concetto profondamente diffuso per cui i bambini accolti nelle famiglie italiane avrebbero certamente avuto condizioni di vita e un futuro migliore rispetto al paese di origine; questo tipo di mentalità considerava

²⁹ Trabucchi A., *op cit.*, p. 3.

³⁰ Miliotti A.G., *Adozione: le nuove regole come affrontare meglio il "viaggio" dell'adozione*, Milano, 2002

superflue le indagini svolte per accertare le vere capacità dei genitori ed ebbe una grave conseguenza psicologica: i genitori adottivi si aspettavano comportamenti di totale riconoscenza da parte dei figli, che invece vivevano all'interno della famiglia esperienze spesso negative e di forte sofferenza perché non erano accettate le loro differenze somatiche e culturali. Questo dimostrava che non tutti i genitori adottivi erano in grado di accogliere un minore straniero: infatti i Servizi Sociali dovevano redigere “una relazione contenente informazioni sulla loro identità, capacità legale ed idoneità all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria”³¹, ma soprattutto “sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, nonché sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere”³², come affermava l'art.15 della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Il Titolo II conteneva le seguenti disposizioni. Dopo aver ottenuto la dichiarazione di idoneità, la coppia adottiva continuava il percorso dell'adozione in completa autonomia: dalla scelta del paese straniero alla preparazione dei documenti richiesti, dalla scelta del giudice straniero al periodo di attesa del bambino. Gli aspiranti all'adozione si rivolgevano ad un Ente autorizzato, che si occupava di inviare la documentazione necessaria alle autorità straniere e che organizzava poi l'incontro tra la coppia e il minore³³.

Le garanzie che lo Stato offriva ai minori nel percorso dell'adozione nazionale non erano medesime per i minori stranieri: difficilmente infatti si accertava il vero stato di abbandono nel Paese di origine, attraverso verifiche adeguate. Queste sono le lacune che la legge 184 del 1983 presentava. Infatti poiché non erano fissati i termini di scadenza della dichiarazione di idoneità, c'era il rischio che la coppia potesse usarla più volte, per un tempo non definito e per introdurre nel Paese un numero illimitato di minori da adottare. In questa situazione il Tribunale italiano e quello del paese straniero non erano in grado di controllare questo fenomeno anche perché la legge non prevedeva l'obbligo alla coppia adottiva di rivolgersi a strutture e organizzazioni pubbliche; la conseguenza fu che in contrapposizione ai pochi enti autorizzati dallo Stato, si svilupparono molti centri privati, che crearono canali di collegamento con i paesi stranieri ed agivano completamente fuori controllo.

Il mancato controllo delle Autorità ha portato le coppie a intraprendere l'adozione “fai da

³¹ Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, art. 15

³² Idem

³³ Colloca P., Corbetta P., R. Ricucci, M. Tagliaventi, *Crescere assieme*, Il Mulino, Bologna 2011, pag. 31.

te³⁴, dove il giudice italiano che doveva controllare la correttezza del procedimento adottivo, non poteva più intervenire perché ormai l'iter adottivo era concluso. Questo procedimento adottivo aveva generato altre conseguenze negative: si notò che le adozioni plurime e di bambini abbastanza grandi erano più frequenti; la motivazione che spingeva le coppie a richiedere adozioni multiple era di concentrare i tempi e gli sforzi in una volta sola e per quanto riguarda l'età avanzata del bambino pensavano che avesse avuto meno difficoltà a staccarsi dalla famiglia di origine.

A causa delle lacune delle leggi 431/67 e 184/83, il fenomeno dell'adozione internazionale era cresciuto in modo caotico e senza controllo, creando abitudini scorrette nelle coppie adottive e portando gli interessi dei minori che la legge 431/67 aveva tutelato e valorizzato, ad essere ignorati; gli effetti di tali improvvisazioni non tardarono ad emergere: diventarono piuttosto frequenti i fallimenti delle adozioni e la comparsa nei figli adottivi di problemi e difficoltà comportamentali anche gravi³⁵.

1.2.2. La centralità del minore nelle leggi n. 476/1998 e 149/2001

In questa preoccupante situazione, è stata stipulata la legge 31 dicembre 1998, n. 476. "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri".

La Convenzione introduceva alcune precisazioni: veniva abolita l'adozione "fai da te", cioè l'adozione internazionale non doveva essere più uno strumento per soddisfare i desideri delle coppie adottive, ma prima di tutto doveva porre il benessere del minore al centro dell'intero procedimento e inquadrare gli interventi a favore di questo per migliorare le sue condizioni di vita. Era fondamentale che gli Stati contraenti cooperassero attraverso interventi mirati e trasparenti a prevenire ogni pratica irregolare: lo stato di abbandono doveva essere appurato per evitare la sottrazione e la vendita di minori.

Si riconosceva l'importanza di istituire Autorità specifiche in questo settore, affinché raccogliessero informazioni, valutassero le varie esperienze di adozione internazionale e promuovessero la collaborazione tra i vari Stati: la Commissione per le Adozioni Internazionali ricoprì il ruolo di garante, affinché le adozioni dei bambini stranieri rispettassero i principi della Convenzione dell'Aja.

³⁴ Miliotti A.G., *op. cit.*, p. 105.

³⁵ Galli J., Viero F., *Fallimenti adottivi*, Armando, Roma 2001

Per favorire la buona riuscita dell'adozione internazionale serviva una preparazione approfondita, specifica e la certezza che la coppia avesse le capacità psicologiche e culturali adeguate; doveva essere inoltre garantito un sostegno importante al nuovo nucleo familiare. La legge 476/98 specificava quali sono i requisiti che l'Ente autorizzato doveva possedere e che struttura doveva avere la Commissione per le Adozioni Internazionali.

La coppia aspirante all'adozione perciò non solo doveva rivolgersi al Tribunale per i Minorenni, unica autorità che poteva rilasciare la dichiarazione di idoneità, ma doveva, affinché il procedimento adottivo fosse effettivo, interfacciarsi sia con la Commissione per le Adozioni Internazionali, che l'ente autorizzato³⁶.

In Italia la Commissione per le Adozioni Internazionali è l'autorità Centrale e opera dal 2000. Con l'istituzione della Commissione delle Adozioni Internazionali, le strutture coinvolte nel percorso adottivo internazionale sono quattro: la Commissione per le Adozioni Internazionali, l'Ente locale, il Tribunale per i Minorenni e l'Ente autorizzato. La Commissione per le Adozioni Internazionali ricopre un ruolo centrale perché garantisce che il percorso adottivo avvenga secondo il rispetto degli interessi del minore, dei principi espressi nella Convenzione dell'Aja e la normativa interna di riferimento; si occupa del controllo degli enti autorizzati³⁷ e la promozione del principio di sussidiarietà, ovvero il minore può essere adottato solo nel caso in cui lo Stato straniero abbia accertato che la famiglia di origine non possa garantire adeguati interventi per il sano sviluppo del minore.

Per seguire al meglio tutto il percorso dell'adozione e garantire la massima trasparenza e collaborazione tra le varie istituzioni, la Commissione si avvale della Segreteria Tecnica, istituita ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31/12/99 n. 492, che è struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri³⁸. I servizi socio-assistenziali degli Enti locali ricoprono una posizione più importante perché la nuova normativa rafforza i loro compiti grazie all'intervento dei servizi sanitari, chiamati in causa per avere un quadro della coppia genitoriale il più chiaro e completo possibile. I servizi hanno il compito di informare gli aspiranti genitori sulle procedure dell'adozione internazionale e di prepararli ad accogliere il figlio adottivo; successivamente le coppie sono seguite dall'ente autorizzato.

La relazione che viene redatta congiuntamente dai servizi sociali e sanitari deve essere il più possibile esauriente, perché in seguito verrà inviata al Tribunale dei minorenni, che valuterà il rilascio del decreto di idoneità; se il Tribunale per i minorenni ritiene idonea la coppia, la dichiarazione di idoneità, la relazione e altri documenti richiesti, sono trasmessi alle Autorità

³⁶ P. Corbetta, P. Colloca, R. Ricucci, M. Tagliaventi, *Crescere assieme*, Il Mulino, Bologna 2011, p. 31.

³⁷ Commissione per le Adozioni Internazionali, *Per una famiglia adottiva*, informazione per le famiglie interessate all'adozione internazionale, Roma 2004, p. 22.

³⁸ *Ibidem* p. 21.

straniere del paese scelto. Una volta che il Tribunale per i Minorenni ha rilasciato il decreto di idoneità, la coppia obbligatoriamente si rivolge a un Ente autorizzato, come riferisce il comma 1 art.31. È consigliabile che la coppia si presenti all'ente dopo aver ottenuto l'idoneità perché il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni può contenere aspetti limitativi che possono orientare la coppia a scegliere un paese piuttosto che un altro. La legge conferisce, vista la delicata situazione, un anno di tempo alla coppia per riflettere in modo approfondito a quale Ente rivolgersi. L'Ente autorizzato si occupa di una fase centrale dell'adozione: informare la coppia adottiva sulle procedure del paese straniero, documenti, pratiche, richieste da parte delle Autorità straniere e affiancarla durante tutto il percorso, fino al ritorno in Italia con il minore. Vista la complessità degli aspetti burocratici, delle forti attese e aspettative da parte dei genitori, il personale dell'Ente autorizzato necessita di qualificata competenza e professionalità. Le associazioni più antiche hanno un'esperienza comprovata e promuovono attività di collaborazione e sviluppo; altre sono nate da poco e si occupano principalmente di adozioni, perché non hanno ancora sviluppato percorsi di aiuto nei paesi stranieri. Generalmente queste associazioni sono formate da coppie che hanno percorso il cammino dell'adozione internazionale e vogliono aiutare le nuove coppie ad affrontare il loro stesso percorso nel paese straniero: questi enti sono l'integrazione tra il volontariato sociale e una professionalità specifica nel campo, sostenuta da una chiara definizione dei ruoli e delle funzioni al proprio interno³⁹.

Infine la legge 476/98 per sottolineare ancora una volta la centralità del minore apporta modifiche consistenti anche nell'uso della terminologia: infatti la coppia adottiva non presenta più una domanda di adozione ma una dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni di residenza. “Questo è un cambiamento importante dal punto di vista etico: perché la coppia genitoriale non ha più il diritto di avere un bambino, ma semplicemente si dichiara disponibile ad accogliere; adottare non è un diritto dell'adulto, ma è una richiesta di soddisfare il diritto del bambino ad avere una famiglia”⁴⁰.

Per quanto riguarda l'adozione nazionale interviene la legge 149 del 28 marzo 2001, “Modifiche della legge 4 maggio 1983, n.184, recante “disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VII del libro primo del codice civile”. La legge 149/01 riprende la legge 184/83 e chiarisce il sostegno delle istituzioni pubbliche nel percorso adottivo, la conoscenza delle origini da parte dell'adottato e la differenza di età tra l'adottato e i genitori adottivi; infatti l'art. 6 comma 3 afferma che per poter adottare la differenza di età tra l'adottato e i genitori adottivi non deve superare quarantacinque anni, non più quaranta.

³⁹ Commissione per le Adozioni Internazionali, *op. cit.*, p. 19.

⁴⁰ *Ibidem* p. 21.

Sono state chiarite inoltre le competenze e le tempistiche del Tribunale per i Minorenni: il Tribunale di residenza riceve la “dichiarazione di disponibilità” all'adozione internazionale da parte della coppia adottiva e la trasmette entro quindici giorni ai Servizi Sociali territoriali, i quali valutano le competenze della coppia insieme ai Servizi sanitari e scrivono una relazione da inviare al Tribunale, che, dopo un ultimo colloquio con la coppia adottiva, si pronuncia riguardo la sussistenza dei requisiti per adottare. Per rendere efficace l'adozione, la legge 149/01 investe i Servizi Sociali di compiti ben definiti affinché la valutazione del giudice in merito al decreto di idoneità sia precisa e lungimirante. I Servizi socio-assistenziali devono scoprire attraverso i colloqui con la coppia adottiva se sussistono i requisiti e le competenze genitoriali per accogliere un figlio adottivo e, non meno importanti, le motivazioni che portano la coppia ad intraprendere questo percorso⁴¹.

La legge è innovativa anche perché afferma che il minore deve venire a conoscenza del suo passato e delle sue origini ai fini di una crescita sana: i genitori adottivi devono ricevere tutte le informazioni sulle esperienze del minore vissute in istituto o in famiglia e comunicarle nei modi e nei tempi più consoni; con il raggiungimento del venticinquesimo anno il minore può avere libero accesso a tutte le informazioni sulle proprie origini.

Nel percorso dell'adozione il minore è l'unico protagonista: le altre figure che ruotano attorno al mondo dell'adozione devono solo attivare servizi idonei e interventi mirati, affinché l'adozione si realizzi nel migliore dei modi⁴².

1.3 Il sistema regionale e i requisiti per l'adozione

Nel percorso adottivo sono coinvolte varie figure professionali appartenenti a diverse istituzioni. L'esito positivo dell'adozione avviene quando i numerosi soggetti non solo attuano la normativa, ma cooperano attraverso interventi mirati a supporto di tutto il nucleo familiare. Oltre alle leggi nazionali, le Regioni si avvalgono di normative che definiscono i rapporti tra le varie istituzioni, cioè le forme di relazione e collaborazione fra i diversi soggetti⁴³ e ogni Regione ha il proprio apparato che si occupa dell'adozione. I soggetti coinvolti sono nello specifico: il Tribunale per i Minorenni, i Servizi Sociali territoriali, i Servizi sanitari e gli Enti autorizzati di cui all'articolo 39 ter della legge 184/1983 operanti in Toscana, come riporta anche la legge regionale 19 novembre 2009 n.70 “Interventi di

⁴¹ Regione Toscana, *I percorsi dell'adozione in Toscana*, Firenze 2006, p.20

⁴² Rossetti, C., *Le adozioni internazionali nella Regione Toscana*, in Commissione per le adozioni internazionali, *Adozioni internazionali sul territorio e nei servizi (Studi e ricerche. 1)*, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2003

⁴³ Regione Toscana, *op. cit.*, p. 19.

sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali”.

La Regione Toscana negli anni ha sostenuto e promosso la collaborazione tra questi soggetti attraverso protocolli d'intesa, la continua formazione degli operatori e l'aggiornamento degli strumenti di intervento. L'art. 39 bis della legge 476/98 delinea i compiti delle Regioni: è necessaria l'attivazione di una rete di servizi che sia in grado di esercitare i compiti della legge n. 476. Ogni Regione deve vigilare sull'operato dei Servizi, per la buona riuscita degli interventi e promuovere linee guida tra gli enti coinvolti: soprattutto una buona rete di collegamento tra i Servizi e il Tribunale per i Minorenni, grazie anche alla formazione continua degli operatori coinvolti.

Anche la legge n. 328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” afferma la centralità degli enti locali, delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali e delle attività “di informazione sull'adozione, di preparazione e di sostegno degli aspiranti”⁴⁴. Poco dopo la Regione Toscana declina una nuova normativa in grado di rispondere più efficacemente alle difficoltà delle fasi del percorso adottivo, con il decreto del presidente della giunta regionale n.128 del 29 maggio 2002 “Accordo di programma per l'applicazione delle leggi in materia di adozione”.

Il decreto suddivide il territorio in 4 aree vaste, che comprendono più zone sociosanitarie, e promuove la fondazione di “4 centri per l'adozione gestiti dai comuni capofila di Firenze, Prato, Pisa e Siena”⁴⁵. Predisporre inoltre che le attività siano organizzate su quattro livelli⁴⁶: il primo è il livello regionale, che si occupa delle attività di programmazione e di formazione, il secondo è il livello di Area Vasta, che prepara le coppie e coordina le zone sociosanitarie, il terzo livello è la zona sociosanitaria, che amministra le attività in materia di adozioni, e il quarto livello è il territoriale di base, che si occupa di sostenere da vicino la coppia durante tutto il percorso.

Dopo questa importante suddivisione delle attività all'interno della Regione, il DPGR 128/2002 afferma l'importanza delle attività di valutazione e indagine socio familiare: nello specifico sono attività volte alla valutazione delle capacità genitoriali e delle motivazioni, che spingono la coppia ad intraprendere il percorso dell'adozione, e “sono da ritenersi in continuità con l'intervento di sostegno agli affidatari, ai genitori adottivi e ai minori, durante l'anno di affidamento preadottivo”⁴⁷. Il responsabile organizzativo in materia di adozione, referente di ogni zona sociosanitaria, ha diversi compiti, tra cui il monitoraggio del percorso,

⁴⁴ Regione Toscana, *op. cit.*, p. 35.

⁴⁵ Regione Toscana, *Adozioni nazionali e internazionali in Toscana*, protagonisti, tempi, percorsi, in collana editoriale “infanzia, adolescenza e famiglia”, Istituto degli Innocenti Firenze 2013, p. 81.

⁴⁶ Regione Toscana, *op. cit.*, 2006 p. 55.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 47.

delle attività relative all'adozione e la collaborazione con gli operatori di ciascuna zona e gli organismi regionali coinvolti.

La legge specifica in modo chiaro le persone che possono adottare: inoltre i requisiti necessari per l'adozione nazionale e internazionale sono i medesimi⁴⁸. L'articolo 6 della legge 184/83 e la successiva modifica della legge 149/2001 disciplinano l'adozione e l'affidamento, ma soprattutto delineano le caratteristiche che la coppia adottiva deve avere: riassumendo in breve ciò che ho spiegato nel paragrafo precedente. Secondo la legge per adottare bisogna essere due persone ed essere coniugati al momento della dichiarazione di disponibilità; dimostrare che il matrimonio è stato contratto da almeno tre anni senza alcuna separazione di fatto; la differenza minima tra gli adottanti e l'adottato è diciotto anni, mentre la differenza massima è di quarantacinque per un coniuge e cinquantacinque per l'altro.

Le caratteristiche più importanti che i genitori devono avere sono la capacità di mantenere ed educare i minori, devono cioè essere in grado di accogliere le storie di questi bambini, di superare le difficoltà che incontrano a scuola e in famiglia, ma soprattutto essere idonei a conciliare il passato e il presente in un percorso di continuità, valorizzando le sue origini.

Per valutare se la coppia possiede questi requisiti, è necessaria una verifica approfondita da parte dei Servizi Sociali, che si delinea in una serie di colloqui.

In questi incontri gli operatori analizzano la storia personale di ognuno dei genitori, le loro esperienze di vita, le motivazioni che li hanno spinti a intraprendere questo percorso e i limiti e le risorse del rapporto di coppia. Generalmente le motivazioni che spingono i genitori ad accogliere un figlio adottivo nella loro famiglia, sono collegate all'impossibilità di avere figli naturali; ci sono anche famiglie che decidono di adottare pur avendo figli biologici, ma sono meno frequenti.

Le coppie che si accostano al mondo dell'adozione scoprono una realtà sconosciuta e molto complessa. I Servizi coinvolti perciò aiutano prima di tutto la coppia a scoprire questa esperienza così particolare attraverso i colloqui, incontri, corsi di formazione: l'obiettivo è rendere la coppia consapevole delle proprie idee e delle proprie capacità, così da affrontare nel migliore dei modi l'inserimento del minore adottato.

Genitori adottivi non si nasce, ma lo si diventa⁴⁹.

Questo percorso può essere lungo e difficile, ma la ricchezza che il bambino porta nella famiglia ripaga ogni sofferenza: infatti come il bambino ha bisogno di una famiglia che gli garantisca amore e le cure necessarie al suo sviluppo, così i genitori hanno bisogno di appagare il loro desiderio di essere genitori e di diventare una famiglia.

⁴⁸ Miliotti A.G., *op. cit.*, 2013 p. 83.

⁴⁹ www.italiaadozioni.it

L'adozione è un incontro, capace di riparare il dolore della sterilità e il dolore dell'abbandono⁵⁰.

1.3.1 La strada dell'adozione internazionale

“La legge 476/1998 innova profondamente la disciplina dell'adozione internazionale cambiandone non solo la struttura e il procedimento ma, in primo luogo, l'impostazione di fondo, l'“ispirazione””⁵¹. La nuova legge capovolge il senso e la natura dell'adozione: la coppia adottiva non presenta più una “domanda di adozione” ma una “dichiarazione di disponibilità”, in altre parole l'obiettivo primario della legge non è più quello di dare ai genitori adottivi la possibilità di crearsi una famiglia, ma quello di tutelare il minore e garantire il suo benessere. “Si conferma lo spostamento da una visione “adultocentrica” a una visione centrata sul prevalente interesse del bambino che non sempre corrisponde all'interesse dell'adulto: adottare significa dare una famiglia a un bambino che non potrebbe averla in altro modo”⁵². Analizzando e rielaborando le opere di letteratura⁵³ è emerso che l'adozione internazionale si sviluppa in sette tappe, a ciascuna delle quali corrispondono gli adempimenti di seguito elencati.

Prima tappa, Presentazione della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni.

Il percorso adottivo inizia con la presentazione della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni di residenza, che di solito è nel capoluogo di ogni Regione; oppure in alcune regioni i Tribunali sono più d'uno. Dopo aver individuato il Tribunale di riferimento, si presenta la dichiarazione di disponibilità all'adozione; ciò sottolinea che in conformità con la legge vigente i genitori non hanno alcun diritto ad adottare un bambino, ma al contrario devono soddisfare il diritto di ogni minore ad avere una famiglia. In aggiunta alla dichiarazione di disponibilità, la coppia deve allegare i seguenti documenti: certificato di nascita dei coniugi; lo stato di famiglia; dichiarazione di assenso da parte dei genitori dei coniugi, oppure in caso di decesso, il certificato di morte; certificato del medico curante; certificati economici come busta paga; certificato del casellario giudiziale della coppia adottiva; atto notorio che tra i coniugi non sussiste separazione personale.

⁵⁰ www.italiaadozioni.it

⁵¹ Regione Toscana, *op. cit.*, 2006 p. 16.

⁵² *Ibidem* p. 15.

⁵³ Miliotti A. G., *op. cit.*, pp. 83-126.

www.commissioneadozioni.it Commissione per le adozioni internazionali, *la strada dell'adozione*

Lorenzini S., *op. cit.*, pp. 3-20.

Regione Toscana, *op. cit.*, 2006 pp. 13-26.

La documentazione richiesta varia a seconda del Tribunale, pertanto è bene informarsi correttamente all'ufficio di cancelleria civile del Tribunale. Il tribunale per i Minorenni di residenza se verifica la carenza di requisiti richiesti, pronuncia subito un decreto di inidoneità, altrimenti deve trasmettere la domanda ai Servizi Sociali territoriali competenti entro quindici giorni, per la valutazione di coppia.

Seconda tappa, La valutazione dei Servizi Sociali

I servizi Sociali hanno il compito di conoscere la coppia, la loro storia personale, familiare, sociale e valutare le competenze genitoriali; dopo aver raccolto le informazioni necessarie, inviano una relazione al Tribunale con quanto emerso. Questa fase è molto delicata perché i genitori potrebbero sentirsi sotto esame, dato che i Servizi devono valutare se le competenze genitoriali sono idonee: i colloqui servono a capire cosa pensa realmente la coppia dell'adozione, quale realtà sociale e familiare possono offrire al bambino adottivo e se sono pronti ad accogliere il minore in tutta la sua diversità. Perciò il compito dei Servizi non è solo quello di valutare e conoscere la coppia adottiva, ma di sensibilizzare e fornire elementi il più possibile utili alla comprensione dell'adozione: i Servizi si pongono a fianco della coppia per aiutarli e sostenerli in questo lungo percorso. Spesso in questa fase gli operatori si concentrano principalmente sulla valutazione, sulla formazione e sul sostegno da fornire alla coppia adottiva: non si affronta però in modo approfondito e corretto anche le condizioni di vita del minore nel suo paese di origine, la sua condizione familiare e gli stili di vita di quella determinata cultura. È bene invece rendere la coppia consapevole della diversità etnica e culturale e fornirle di strumenti adeguati per fronteggiare le possibili crisi. I Servizi territoriali devono svolgere gli accertamenti entro quattro mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale.

Terza tappa, il Tribunale rilascia il decreto di idoneità.

Dopo che il Tribunale ha ricevuto la relazione dei Servizi Sociali, convoca i coniugi: se le informazioni sono sufficienti, rilascia il decreto di idoneità, altrimenti sono necessari ulteriori approfondimenti. Il contenuto di questa relazione è fondamentale, perché in base alle informazioni emerse il giudice prende la decisione. Nel decreto di idoneità ci possono essere elementi utili a completare il quadro delle caratteristiche della coppia e favorire l'interesse del minore al momento dell'abbinamento. Una volta che il giudice ha rilasciato il decreto, tutta la documentazione viene inviata alla Commissione per le Adozioni Internazionali.

Quarta tappa, La scelta dell'Ente Autorizzato.

Una volta che la coppia è in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare la procedura di adozione internazionale rivolgendosi a un Ente Autorizzato della Commissione per le Adozioni Internazionali, entro un anno dal rilascio del decreto. Di solito l'ente scelto dalla coppia opera in più paesi e grazie ai momenti di formazione, i genitori sono seguiti e informati sulle procedure e la realtà di questi paesi. L'ente assiste la coppia adottiva in tutta la procedura e si occupa di tutta la documentazione necessaria per l'adozione.

Quinta tappa, L'incontro con il minore.

Questa è la fase più delicata di tutta l'adozione: dopo che i coniugi hanno scelto il paese straniero, l'ente si fa carico della procedura di adozione. L'ente si mette in contatto con l'autorità straniera del paese scelto, la quale propone un incontro con il bambino da adottare; l'ente riferisce la proposta alla coppia aspirante e se acconsente, inizia a svolgere le pratiche. Se gli incontri tra i genitori e il bambino si concludono positivamente e sono approvati dalle autorità del paese straniero, l'ente trasmette le relazioni alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia, dimostrando la presenza dei requisiti previsti dall'articolo 4 della Convenzione dell'Aja. È possibile anche che l'ente autorizzato non accolga la proposta dell'autorità straniera: in questo caso la coppia adottiva deve rivolgersi alla Commissione per le Adozioni Internazionali italiana, che si sostituisce all'ente e procede direttamente oppure affida l'incarico ad un altro ente per concludere l'adozione. In seguito l'ente autorizzato deve inviare alla Commissione per le Adozioni Internazionali, il provvedimento del giudice straniero e tutte le informazioni relative al minore.

Sesta tappa, Il ritorno in Italia con il bambino.

La Commissione per le Adozioni Internazionali, dopo che ha ricevuto la documentazione sugli incontri avvenuti all'estero tra la coppia adottiva e il minore, e il consenso da parte dei coniugi, autorizza l'entrata e la permanenza del minore in Italia, in accordo con le disposizioni della Convenzione dell'Aja.

Settima tappa, La conclusione.

Il provvedimento di adozione pronunciato all'estero, in uno dei paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja è automaticamente efficace in Italia e ha effetti immediati per quanto riguarda i diritti assistenziali e previdenziali. Questo provvedimento può essere di affidamento a scopo adottivo o di adozione: nel primo caso il Tribunale si avvale dei Servizi Sociali per assistere il nuovo nucleo familiare per un anno; se il periodo di affidamento preadottivo ha esito positivo, il Tribunale per i Minorenni decreta il provvedimento di adozione e lo trascrive

nei registri di Stato civile. Nel secondo caso una volta che la famiglia adottiva è giunta in Italia, il Tribunale per i Minorenni ordina la trascrizione del provvedimento straniero nei registri di stato civile: adesso il minore diventa a tutti gli effetti membro della nuova famiglia e cittadino italiano⁵⁴.

1.3.2. L'adozione nazionale

Le tappe nel percorso dell'adozione nazionale sono essenzialmente tre⁵⁵.

In primis il Tribunale per i Minorenni dichiara che un minore è adottabile, solo se quest'ultimo si trova in un reale stato di abbandono, privo di assistenza morale e fisica da parte degli adulti, come genitori e parenti, dovuta a cause di forza maggiore; solo allora il Tribunale deve intervenire e dichiarare lo stato di adottabilità. “Dunque, il presupposto fondamentale per dichiarare lo stato di adottabilità è l'accurato accertamento della situazione di abbandono”⁵⁶. Successivamente il giudice minorile, in base alle indagini sociali e alla conoscenza delle caratteristiche delle varie coppie candidate, sceglie la coppia più adatta per quello specifico bambino, che si trova tra quelli in stato di adottabilità e avviene così l'abbinamento. Quando il minore è accolto dalla coppia adottiva, inizia il periodo di affido preadottivo che dura un anno: se questo periodo è trascorso positivamente, il Tribunale decreta l'adozione. Per quanto riguarda i requisiti che la coppia genitoriale deve avere per adottare, questi sono i medesimi delle coppie che scelgono il percorso dell'adozione internazionale.

Una differenza molto importante si riscontra tra l'adozione nazionale e quella internazionale. La coppia genitoriale che decide di intraprendere il percorso dell'adozione internazionale, dopo aver presentato la domanda di adozione, attende la dichiarazione di idoneità da parte del Tribunale, in base alla presenza o meno dei requisiti necessari per adottare. Per quanto riguarda l'adozione nazionale invece non è prevista nessuna “pronuncia del giudice sull'idoneità o meno della coppia”⁵⁷. Nel momento in cui il Tribunale riceve la domanda di adozione, il giudice incarica i servizi socioassistenziali di individuare non solo i requisiti richiesti espressamente dalla legge, ma anche quelli di natura soggettiva⁵⁸, quali la presenza di un rapporto di coppia solido, la situazione socioculturale ed economica, la capacità affettiva

⁵⁴ Miliotti A.G., *op. cit.*, p. 126.

⁵⁵ *Ibidem* p. 80.

⁵⁶ Lorenzini S., *op. cit.*, p. 11.

⁵⁷ Regione Toscana, *op. cit.*, 2006 p. 15.

⁵⁸ Lorenzini S., *op. cit.*, p. 12.

ad accogliere il minore nella sua unicità e la qualità dei rapporti all'interno della famiglia allargata. In base perciò alle caratteristiche della coppia, il giudice onorario compie l'abbinamento, cioè sceglie la coppia più adatta per quello specifico bambino.

E' importante ricordare che nell'adozione nazionale la coppia adottiva, dopo che ha presentato la dichiarazione di disponibilità, deve essere consapevole dell'esistenza del rischio giuridico, cioè la possibilità che durante il periodo di collocamento provvisorio in attesa del decreto di affidamento preadottivo, il minore ritorni alla famiglia di origine. I rischi giuridici comunque non sono così frequenti. Le circostanze che portano al rischio giuridico sono le seguenti: in alcune situazioni la madre naturale non riconosce subito il bambino e allo scadere del decimo giorno dalla nascita, viene dichiarato lo stato di abbandono da parte del Tribunale, il quale cerca una famiglia per il bambino. Il rischio giuridico, cioè la possibilità che la madre naturale riconosca il minore, rimane per un periodo breve, circa due mesi, dopo di che inizia l'anno di affido preadottivo che di solito si conclude con l'adozione definitiva.

In altre circostanze i bambini che vivono in famiglie con un forte disagio sociale e/o economico, vengono assegnati con un decreto di collocamento familiare del Tribunale a una delle famiglie che ha presentato la domanda di adozione. Dopo il collocamento del minore, tutti i parenti fino al 4° grado possono fare ricorso alla Corte di Appello entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità e se respinti, proporre un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione. Non esiste un periodo preciso entro cui il rischio giuridico cessa e ciò allunga decisamente i tempi di adozione da parte del nuovo nucleo familiare. Il minore vive in una situazione di forte incertezza e precarietà a partire dall'inserimento scolastico, dove mantiene il suo nome di origine, mentre per l'iscrizione alla A.S.L è usato il cognome della famiglia adottiva, inoltre non può recarsi all'estero.

Nel momento in cui sono scaduti tutti i termini di impugnazione da parte della famiglia naturale, inizia il periodo di affido preadottivo e, entro dodici mesi da questo momento, si potrà concludere l'adozione. Dopo questa premessa si entra nel vivo del procedimento dell'adozione nazionale con l'arrivo del minore a casa della famiglia adottiva: inizialmente, dopo la consegna del documento che certifica il collocamento provvisorio, il Tribunale per i Minorenni nomina un Tutore, al quale assegna la residenza al minore. In seguito, quando non sussiste più il rischio giuridico, ha inizio l'affidamento preadottivo, che viene seguito dai Servizi territoriali: quest'ultimi hanno il compito di vigilare sul buon andamento dell'affidamento e di informare dettagliatamente il Tribunale per i Minorenni con relazioni frequenti. Il tempo del collocamento provvisorio e dell'affido preadottivo non dura meno di 1 anno. Alla conclusione dell'affidamento preadottivo, il Tribunale trascrive nei registri dello stato civile il provvedimento di adozione definitiva e il minore diventa membro della nuova

famiglia a tutti gli effetti⁵⁹.

1.4 Lo studio di coppia da parte dei Servizi Sociali

1.4.1. I compiti dei Servizi Sociali

La realtà dell'adozione è cambiata negli anni. Varie trasformazioni⁶⁰ hanno reso l'adozione un fenomeno più complesso che necessita di un sostegno e un intervento di accompagnamento alla famiglia adeguato: "lavorare nell'adozione vuol dire occuparsi di famiglie, di relazioni tra genitori e figli, ma anche di sterilità, di legami di sangue, di differenza etnica, vale a dire di temi "eticamente sensibili" che investono valori e principi formati nel corso delle generazioni"⁶¹.

Lo studio di coppia che viene effettuato dai Servizi Sociali territoriali in collaborazione con i servizi sanitari A.S.L è un momento importante durante il procedimento adottivo. Inizialmente i Servizi sono chiamati dal Tribunale per i Minorenni a valutare se la coppia ha i requisiti e le capacità genitoriali necessarie per adottare, in seguito affianca la coppia nel periodo di attesa del minore e successivamente per almeno un anno dall'arrivo del minore sostiene il nuovo nucleo familiare. Il lavoro dei Servizi è rafforzato grazie alla collaborazione in interventi mirati al sostegno, all'informazione e alla valutazione della coppia che comprende elementi sociali, psicologici e sanitari⁶². I compiti dei Servizi territoriali sono dunque: "Indagine socio familiare, verifica sull'affidamento preadottivo; sostegno post adottivo"⁶³, ma non solo. I servizi assistono la coppia aspirante all'adozione non solo quando è avviato il procedimento adottivo ma anche prima: infatti esistono sul territorio uffici

⁵⁹ Regione Toscana, *op. cit.*, 2006 p. 23.

⁶⁰ Questi cambiamenti sono dovuti principalmente a diversi fattori: i bambini adottati che provengono da Paesi stranieri hanno sempre più "bisogni speciali", che possono riguardare problemi di salute, aver subito esperienze traumatiche, far parte di un gruppo di fratelli diviso oppure problematiche legate all'età; è cambiato il contesto sociale e culturale in cui i bambini sono adottati, perché il fenomeno dell'adozione non è più visto come una rottura tra il passato e il futuro del bambino, ma piuttosto come un evento che trasforma la vita del minore in continuità con il passato e la nuova famiglia che lo ha accolto.

⁶¹ Chistolini M., *Valutazione e sostegno alla genitorialità sociale: come creare continuità?* In *Minorigiustizia*, n. 2-2013

⁶² Il comma 4 dell'art. 29 bis della legge 476/98 delinea le attività dei Servizi, che sono: fornire informazione sull'adozione nazionale e internazionale a quanti lo richiedono, le procedure da seguire, gli enti autorizzati a cui rivolgersi, preparare i genitori aspiranti all'adozione attraverso anche la collaborazione degli enti autorizzati, valutare la situazione personale, sanitaria e familiare dei genitori adottivi, la loro capacità di farsi carico di un'adozione e di rispondere alle esigenze del minore. Gli elementi raccolti sono inviati al giudice del Tribunale per i Minorenni, che valuta se la coppia è idonea all'adozione: la relazione dei Servizi deve essere il più possibile chiara e approfondita.

⁶³ www.minoritoscana.it Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

informativi a disposizione di tutti i cittadini chiamati Centri per l'adozione (presso Firenze, Pisa, Siena e Prato), che andrebbero consultati prima di presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni. Questi centri sono nati dalla collaborazione tra la Regione Toscana, le Aziende Sanitarie e i Comuni. Il servizio pubblico che il Centro per l'adozione offre, è fornire gratuitamente informazioni sull'adozione nazionale, internazionale, sulle procedure e le norme che regolano non solo l'iter adottivo ma anche altre forme di collaborazione a favore dell'infanzia, attraverso colloqui individuali, di coppia, di gruppo e con gli enti autorizzati. Gli operatori che vi lavorano, professionisti specificatamente formati sull'adozione, sono assistenti sociali, amministrativi e psicologi. Il Centro per l'adozione è a disposizione di tutti i cittadini, affinché la scelta di intraprendere il percorso adottivo sia maturata e voluta consapevolmente.

1.4.2 Criticità e risorse della valutazione di coppia dei Servizi Sociali

Dopo la fase informativa che il Centro per l'Adozione offre, la coppia presenta al Tribunale per i minorenni di residenza la dichiarazione di disponibilità all'adozione e il giudice incarica i Servizi Sociali territoriali di indagare che la coppia abbia i requisiti richiesti all'art.6, comma 2 della legge 184/83. Il Tribunale invia la documentazione ai Servizi Sociali entro 15 giorni e gli operatori devono inviare la relazione al giudice entro 4 mesi. "In tutto quindi il procedimento per conseguire l'idoneità dovrebbe durare 6 mesi e 15 giorni"⁶⁴, anche se spesso il Tribunale richiede ulteriori accertamenti e i tempi si allungano.

L'equipe che si occupa di conoscere e valutare la coppia è composta da uno psicologo e un assistente sociale e, a seconda della regione, anche da altre figure professionali come educatori. Nell'indagine gli operatori valutano le capacità genitoriali e l'ambiente in cui vivono i genitori aspiranti all'adozione previsti dall'articolo 22, comma 4 della legge 184/83⁶⁵. L'indagine dei Servizi si svolge generalmente attraverso tre incontri in luoghi diversi: il primo colloquio avviene all'ufficio dell'assistente sociale, il secondo nello studio dello psicologo dell'ASL e il terzo presso l'abitazione della coppia affinché l'assistente sociale possa valutare il luogo dove abita la coppia e quali spazi saranno assegnati al minore. Al termine degli incontri ogni operatore redige una relazione da inviare al Tribunale. La legge sull'adozione internazionale n. 476/98 all'articolo 29 bis delinea i requisiti che la coppia deve avere e su questa base sono stati redatti dei protocolli per gli operatori degli Enti Locali e

⁶⁴ Miliotti A. G., *op. cit.*, p. 98.

⁶⁵ "La capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare " *Ibidem* p. 99.

delle ASL, che sono stati approvati e diffusi. La traccia degli argomenti per la valutazione di un assistente sociale contiene domande che trattano la storia individuale dei coniugi, la storia di coppia dalla sua nascita fino ad ora, atteggiamenti e idee nei confronti dell'adozione e le aspettative sull'identità dell'adottato. Simili sono le tematiche affrontate nel colloquio con lo psicologo: oltre alle motivazioni che hanno spinto la coppia ad adottare, si analizzano le capacità genitoriali, le fantasie sul bambino desiderato e le dinamiche di coppia⁶⁶.

Per la buona riuscita dei colloqui gli operatori devono creare un clima di tranquillità e mettere a proprio agio la coppia, in modo tale che i coniugi non si sentano valutati e giudicati, ma accolti e ascoltati: non è facile per gli aspiranti genitori adottivi confidare tutta la loro vita agli operatori che sono dei perfetti sconosciuti. Può succedere quindi che i comportamenti della coppia risultino rigidi di fronte alla situazione valutativa e che abbiano difficoltà a farsi conoscere. Talvolta gli operatori non sono in grado di creare un buon rapporto con la coppia e sono esclusi il più possibile dal nucleo che seguono, anche di fronte a forti difficoltà; per evitare il più possibile che ciò avvenga, la legge 476/98 prevede interventi di formazione continua per gli operatori dei Servizi. Comunque rimane il fatto che questa fase è molto delicata e difficile da affrontare, e se gli operatori e la coppia adottiva riescono a creare un buon rapporto di fiducia, può nascere una vera collaborazione, che consente agli operatori di sostenere il nucleo e permette alla coppia adottiva di sentirsi seguita e assistita; al contrario se i genitori adottivi si sentono sotto esame, vivono con disagio i colloqui e la presenza degli operatori, non facendo più ritorno nei loro uffici.

I colloqui sono un'opportunità per la coppia di capire le motivazioni che li hanno portati ad avvicinarsi al mondo dell'adozione e quali sono le difficoltà che potrebbero incontrare⁶⁷. Ai fini di un rapporto duraturo tra gli operatori sociali e i genitori aspiranti all'adozione devono essere affrontate in modo approfondito le scelte che hanno spinto la coppia a intraprendere la strada dell'adozione.

Uno dei motivi principali è poter vivere una vita normale ed essere una "famiglia come tutte

⁶⁶ I temi affrontati sono tanti e nello specifico toccano spesso ferite profonde e ancora aperte come la sterilità o la perdita di un parente, ma tutto questo serve per capire se la coppia è realmente in grado di accogliere un minore: "lo scopo principale infatti è quello di facilitare il cosiddetto "incontro", con quel determinato bambino". Spesso le coppie hanno difficoltà a rispondere con lucidità a domande come quale bambino si vorrebbe, di che razza, di che età, se c'è la disponibilità ad adottare fratelli, ma è comunque importante essere sinceri fin da subito perché altrimenti si possono creare situazioni spiacevoli in cui sul decreto di idoneità sono specificate informazioni e scelte che la coppia poi non è in grado di sostenere. Miliotti A. G., *op cit.*, p. 103.

⁶⁷ "A ciascuno l'onere di compiere il percorso che gli compete nel modo più corretto e onesto possibile. Agli operatori va richiesta competenza e professionalità, e unanimità. Alla coppia pazienza, voglia di mettersi in discussione, spirito di collaborazione, sincerità". Come affermato in precedenza le domande che gli operatori sociali rivolgono alla coppia adottiva sono le più svariate e non sempre è facile rispondere sinceramente. Miliotti A. G., *op cit.*, p. 104.

le altre”⁶⁸. Avere un figlio e desiderarlo con tutte le forze, è un sentimento egoista “ed è giusto che sia così, bisogna avere le idee chiare, non si adotta per fare un’opera di bene”⁶⁹ ma per diventare genitori e creare una famiglia. Questa è la motivazione che spinge e sostiene le coppie non solo nella fase iniziale ma soprattutto dopo l’arrivo del bambino tanto atteso. Spesso sia i genitori adottivi che il bambino hanno vissuto esperienze traumatiche, che non sempre li riguardavano in prima persona ma che li coinvolgevano da vicino⁷⁰. Uno di questi traumi è la sterilità/infertilità⁷¹. Altre cause possono portare uno dei coniugi alla sterilità/infertilità: ad esempio la perdita di un parente importante come un genitore.

Nei colloqui di valutazione capita di toccare delle ferite che fino a quel momento erano state ignorate e si scopre un passato di privazioni e di rapporti non funzionali. Di fronte alla morte talvolta la funzione genitoriale e di dialogo all’interno della coppia subisce un forte arresto, portando il nucleo familiare a vivere crisi e tensioni così forti da portare poi in futuro al fallimento adottivo⁷². In altre circostanze la sterilità di uno dei coniugi non è dovuta a un trauma ma semplicemente al raggiungimento dell’età avanzata: molto spesso le coppie dopo analisi, accertamenti medici e cure che durano anni, non riescono ad avere un figlio biologicamente e decidono come ultima scelta di avvicinarsi al mondo dell’adozione; tendenzialmente hanno un’età superiore ai trenta anni.

Quando il trauma della sterilità/infertilità non è affrontato con consapevolezza, i genitori adottivi hanno aspettative troppo definite e alte nei confronti del bambino e la situazione si complica in futuro portando molta sofferenza, perché non saranno corrisposte le aspettative reciproche. Il desiderio di ricevere amore da parte del bambino non sarà soddisfatto e i genitori non si sentiranno realizzati, ma pervasi solo da sentimenti di impotenza e fallimento.

⁶⁸ Miliotti A. G., *op cit.*, p. 139.

⁶⁹ Idem

⁷⁰ “Il legame adottivo si fonda, quindi, sull’incontro tra più traumi e si presenta come un crogiolo di sofferenze psichiche, con effetti profondi e duraturi, che affidano all’incontro con l’oggetto una funzione riparativa” Callegari R., *Fallimento adottivo e crisi adolescenziale un destino prevedibile?* in *Interazioni* n. 2-2012, p. 40.

⁷¹ Secondo la psicoanalisi le difficoltà a procreare sia per l’uomo che per la donna possono essere collegate alla paura di dover crescere: perché un figlio ti rende responsabile non solo della tua vita ma anche di quella altrui. La sterilità appare come una difesa per non diventare adulti e compiere il passaggio da figli a genitori. “L’impossibilità generativa, nella donna, può essere legata a un non consapevole rifiuto della maternità dovuta alla mancata identificazione con il proprio essere femminile, con l’immagine gravidica di sé”. Comunque sia per l’uomo che per la donna, queste problematiche sono collegate alla relazione con la madre, con i genitori e alla presenza di problemi edipici irrisolti: tutto ciò porta alla costruzione dell’identità genitoriale non realizzata pienamente. Lorenzin S., *op. cit.*, p. 89.

⁷² “La drammatica e precoce perdita di figure familiari significative nella vicenda personale di uno dei due membri della coppia aspirante ad adottare, e il fatto che, proprio il coniuge la cui storia personale risulta segnata da eventi luttuosi precoci, come quelli appena menzionati, pareva essere il medesimo che aveva sviluppato sterilità o infertilità (condizione che stava a fondamento della scelta adottiva stessa) e che, ancora, nel rapporto con il figlio adottivo pareva vivere le difficoltà relazionali maggiori” Lorenzini S., Mancini M.P., *Adozioni internazionali Emilia Romagna un nucleo interculturali di affetti, ma non sempre*, in *Quaderno/Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza* 14, Bologna 2007, p. 30.

È necessario che gli operatori verifichino con attenzione quali sono le motivazioni che spingono una coppia a scegliere l'adozione: se si tratta di una scelta consapevole oppure di un mero ripiego. In altre situazioni i genitori adottivi di fronte alla morte di un figlio biologico, decidono di intraprendere il cammino dell'adozione, senza però aver superato il dolore della scomparsa del figlio. Anche in questo caso l'adozione serve a riempire un vuoto e un dolore profondo e accade inevitabilmente che il minore adottato viva un paragone continuo con il figlio che non c'è più e non sia riconosciuto e apprezzato per le sue caratteristiche: l'arrivo in famiglia del bambino serve soltanto a colmare un vuoto⁷³.

Accade anche che la coppia adottiva decida di intraprendere il percorso dell'adozione per dare compagnia al figlio biologico: in questo modo si stravolge completamente il senso profondo dell'adozione⁷⁴. Succede infatti che, la coppia che non riceve dal Tribunale per i Minorenni la dichiarazione di idoneità, possa tranquillamente ricorrere alla Corte d'Appello e ottenerla. Emerge quindi che le motivazioni che spingono le persone a presentare la domanda di adozione non sempre sono chiare e approfondite: tutt'altro spesso si usa l'adozione per riempire la perdita di un parente o un vuoto. Anche i bambini come i genitori possono vivere esperienze più o meno traumatiche prima e dopo l'adozione, ma esistono delle differenze significative nel modo in cui si affrontano.

Gli adulti, nonostante la sofferenza hanno la possibilità di elaborare l'esperienza negativa per continuare a vivere: i bambini invece sono delle vittime che subiscono la volontà degli altri senza poter reagire ed evitare il dolore.

⁷³ Non potrà nascere un legame adottivo pieno e soddisfacente perché il minore non sarà mai riconosciuto nella sua unicità, ma dovrà fare di tutto per assomigliare a chi è scomparso; "mentre la mamma parlava delle due figlie, Anna Maria, che stava disegnando, si alzò e girando su se stessa in mezzo alla stanza mentre faceva delle smorfie a sua mamma canticchiava: "Valeria era bella e pulita ma è morta, io sono brutta e cattiva ma sono viva". Anche se Anna Maria avesse avuto tendenze diverse da quelle che manifestava, il solo modo per non essere inglobata nel fantasma della sorellina morta che abitava nella casa era diventato fare il maschiaccio" Mozzon G., *Genitori adottivi lavorare in gruppo dopo l'adozione*, armando editore 2002, p. 41

⁷⁴ Il minore non deve essere adottato per assecondare una coppia, né tantomeno quelli di un figlio biologico che vuole un fratellino: piegare la vita già difficile e segnata di un bambino adottato alle richieste di adulti immaturi, non tutela l'interesse primario del minore.

“Quando si consegna un bambino a due genitori non si offre loro un simpatico diversivo, si altera tutta la loro vita, se tutto va bene passeranno i prossimi venticinque anni cercando di risolvere il problema che gli abbiamo posto.

Se invece le cose non vanno bene – e molto spesso vanno malissimo- li avremmo avviati sul difficile cammino della delusione e della tolleranza del fallimento”⁷⁵

⁷⁵ Winnicott D. W., *Il bambino deprivato*, trad.it. Milano Raffaello Cortina 1986.

2 Il fallimento adottivo e i fattori di rischio

2.1 Le dimensioni del fallimento adottivo e le problematiche familiari

L'adozione è un percorso affascinante⁷⁶ e di grande trasformazione per il bambino e la coppia genitoriale. Tuttavia l'iter adottivo è complesso e spesso presenta importanti difficoltà, nonché tempi di svolgimento abbastanza lunghi; se in prevalenza, le adozioni si connotano come esperienze sufficientemente positive⁷⁷, contemporaneamente esistono casi di adozione che risultano essere esperienze dolorose⁷⁸ sia per i minori che per gli adulti. Non sempre è possibile per gli operatori seguire la famiglia adottiva e intervenire nel momento del bisogno: grazie ad uno studio approfondito del fenomeno, per salvaguardare il benessere⁷⁹ del minore e della famiglia adottiva, si possono sviluppare interventi mirati ed efficienti.

Ci sono casi in cui le adozioni presentano fin da subito⁸⁰ grosse difficoltà nella relazione tra il bambino e la coppia adottiva: i genitori adottivi sviluppano una reazione di rifiuto, di vera e propria repulsione, che non riescono a mediare e controllare; in altri casi gli adulti prendono coscienza della loro incapacità di poter diventare genitori, anche dopo che l'anno preadottivo è stato prorogato e in una situazione di forte conflittualità, non riescono a prendere decisioni in merito al futuro. Le difficoltà che emergono all'interno della coppia, spesso erano presenti nella relazione già prima che il minore giungesse in famiglia: semplicemente l'arrivo del bambino, con tutte le sue difficoltà ed esigenze, ha alterato un equilibrio precario e fatto emergere le dinamiche preesistenti⁸¹.

⁷⁶ "Un evento in cui nuove informazioni devono essere integrate in precedenti modelli mentali del sé, dove il riorientamento dei genitori e delle maggiori opportunità per il bambino di sperimentare nuove e significative relazioni può facilitare una revisione dei precedenti pattern di interazione. Bianchi D., Pistacchi P., *Quando non si riesce a costruire relazioni. Il problema delle restituzioni*, in *Minorigiustizia* n.2-2013, p. 138.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 142.

⁷⁸ "Si giunge all'interruzione definitiva dei rapporti familiari o comunque si assiste all'emergere e al cronicizzarsi, tra i membri della famiglia, di difficoltà relazionali gravi, persino violentemente conflittuali". Molte delle adozioni critiche sono difficilmente rilevabili dai servizi sociali e dal Tribunale per i minorenni, perché rimangono nascoste all'interno delle mura domestiche: sono realtà familiari in cui si sviluppano disagio e sofferenza e i genitori adottivi non si rivolgono alle istituzioni per affrontare la situazione. Oppure ciò avviene quando ormai le relazioni sono gravemente compromesse, la richiesta di sostegno ai servizi e alle istituzioni risulta quindi vana, ma ciò non risparmia nessuno dal dolore e dalla sofferenza che l'evento provoca, neanche gli operatori. Lorenzini S., *Adozione internazionale, genitori e figli tra estraneità e familiarità*, Bologna 2004, p. 137.

⁷⁹ "Se l'adozione ha come fulcro la possibilità per un bambino di sperimentare un processo di riparazione degli aspetti interni più deficiari, il fallimento di questa esperienza comporterà, come conseguenza, l'ulteriore fragilizzazione delle risorse interne e delle strutture della personalità in evoluzione" Galli J., Viero F., *Fallimenti adottivi prevenzione e riparazione*, Armando editore s.r.l. 2001, p. 11.

⁸⁰ Favalaro M., *Trarre insegnamento dai fallimenti per rafforzare il sistema di tutela*, in *Adozioni internazionali: un nucleo interculturale di affetti, ma non sempre. Storie di adozioni impossibili o fortemente problematiche*, Progetto editoriale Regione Emilia-Romagna, 2007, p. 9.

⁸¹ "Quindi quasi imperativo diventa la richiesta di capire quali coppie sono adatte all'adozione, come devono

Nel momento in cui la famiglia adottiva giunge a un punto di non ritorno, perché le relazioni sono esasperate⁸² e compromesse, interviene il Tribunale dichiarando l'uscita del minore dal nucleo familiare. Di solito la revoca del periodo di affidamento e del decreto di adozione avviene solo in casi estremi: generalmente il giudice in collaborazione con i Servizi Sociali prende decisioni temporanee, come ad esempio l'allontanamento del minore e il suo inserimento in una struttura di accoglienza di tipo familiare, per attuare interventi di supporto agli adulti e al bambino, in vista del suo rientro.

Sono frequenti casi di allontanamento del minore in struttura di accoglienza ripetuti nel tempo, in situazioni molto complesse. L'inserimento⁸³ del minore presso una casa famiglia, si connota come un'esperienza generalmente positiva⁸⁴: il recupero delle difficoltà relazionali degli adulti e la promozione del benessere familiare necessita di un intervento continuo da parte di figure professionali altamente qualificate, che sostengono tutto il nucleo familiare dal punto di vista emotivo, educativo e psicologico⁸⁵. Essere adottati in un Paese straniero, dove si parla un'altra lingua, da una coppia di persone sconosciute è fortemente destabilizzante per il bambino, soprattutto se il minore ha un ritardo o un disturbo cognitivo e la coppia adottiva pretende un suo inserimento in tempi rapidi.

Con il termine fallimento adottivo si indicano quelle realtà familiari accomunate da gravi problematicità⁸⁶ che esasperano i rapporti familiari fino a compromettere l'adozione e spezzare il legame adottivo. Ci sono diverse definizioni di fallimento adottivo: si usa il termine "adoption disruption"⁸⁷, per indicare quei processi adottivi interrotti nella fase di affidamento preadottivo, prima che il giudice abbia emesso la sentenza di adozione; con il termine "adoption dissolution"⁸⁸ invece si indicano quelle situazioni in cui la potestà genitoriale cade dopo che l'adozione è stata perfezionata.

essere formate e come devono essere "accompagnate" nel percorso adottivo quelle stesse coppie, già valutate "idonee" nel loro cammino verso la costruzione di una nuova famiglia" Bianchi D., Pistacchi P., *op. cit.*, p. 142.

⁸² "Le cose non possono reggere, ogni persona si ribella prima o poi al martirio a cui s'era votata, ed infine l'impulso ad essere felici prende il sopravvento". Piccoli G., "Fallimenti adottivi" note sul concetto, la genesi, la psicodinamica, in *Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza* 2004, vol.71, p. 735.

⁸³ "L'allontanamento dalla famiglia di fatto rappresenta solo una delle possibili manifestazioni in cui si può palesare il fallimento di un'adozione, forse la punta di un iceberg di un fenomeno assai più complesso e ampio" Ragaini C., Rosnati R., Salvaggio I., *op. cit.*, p. 164.

⁸⁴ Ragaini C., Rosnati R., Salvaggio I., *Quando l'adozione fallisce: un'indagine esplorativa presso il Tribunale per i minorenni di Milano*, in *Minori giustizia* n. 2-2013, p. 163.

⁸⁵ Il trascorso dei bambini adottati è spesso contrassegnato da traumi e carenze, privazioni, abusi e perdite nei primi anni segnano profondamente tutta la loro vita sia che restino nel Paese di origine sia che attraverso l'adozione siano accolti da una nuova famiglia, Ragaini C., Rosnati R., Salvaggio I., *op. cit.*, p. 159.

⁸⁶ "Prioritaria diventa quindi la necessità di definire i criteri da utilizzare per trovare una soluzione a quelle particolari situazioni relazionali che vanno dalla sofferenza e solitudine dell'adottato, alla mancanza assoluta di comunicazione tra i membri della famiglia, alla rottura dei rapporti". Bianchi D., Pistacchi P., *op. cit.*, p. 143.

⁸⁷ Ragaini C., Rosnati R., Salvaggio I., *op. cit.*, p. 154.

⁸⁸ Idem.

Indipendentemente dal momento in cui avviene la rottura dei rapporti e dei legami familiari, il fallimento adottivo è un terribile esito⁸⁹. Si giunge così a una situazione in cui la coppia adottiva è talmente sfinita dai continui litigi che non crede di avere più risorse da investire nella relazione con il minore adottato e i Servizi Sociali intervengono per allontanare il minore dalla famiglia⁹⁰. In generale può accadere che i genitori adottivi non abbiano accettato⁹¹ fino in fondo la diversità biologica e culturale del figlio oppure il suo passato così sofferto o ancora il suo carattere così ribelle: è probabile che abbiano sopravvalutato le loro forze e la reale capacità di accoglienza.

Fin dai primi incontri di formazione sull'adozione, alcune coppie hanno espresso il timore del fallimento, dando voce alle zone più intime di sé, altre invece sono portate a nascondere prima di tutto a se stessi, paure e ansie legittime, che però poi, se non sono affrontate adeguatamente, possono condizionare il rapporto con il minore: "colui che corre verso il fallimento adottivo è in tutto paragonabile al giocatore d'azzardo"⁹².

In alcuni casi le difficoltà sorgono nella fase iniziale dell'adozione, quando il minore deve instaurare un legame di attaccamento con i genitori adottivi: generalmente il rapporto tra la coppia e il minore si costruisce con naturalezza e si rafforza nel tempo il senso di appartenenza reciproca; in altre circostanze questo attaccamento non avviene perché "compaiono fisiologiche difficoltà di sintonizzazione delle reciproche aspettative e dei bisogni di cui ciascuno è portatore"⁹³. In questi casi i genitori adottivi hanno bisogno di tempi di maturazione più lunghi per interpretare i bisogni e i comportamenti del minore, che possono essere violenti e causare un'esperienza genitoriale complessa e difficile⁹⁴.

⁸⁹ "Chi lo subisce rimane senza possibilità di riscossa e viene invaso dal sentimento d'abbandono" Piccoli G., *op. cit.*, p. 725.

⁹⁰ I ripetuti scontri portano alla disfatta della famiglia e gli adulti coinvolti credono che arrivare a questo punto sia una dimostrazione di coraggio: un gesto eroico, perché hanno difeso le loro posizioni e i loro ideali fino alla fine. In realtà hanno perso in partenza questa battaglia perché il nemico contro cui si battevano non poteva difendersi dai loro attacchi. *Ibidem*, p. 726.

⁹¹ "Il fallimento adottivo viene a coincidere con la mancata o non completa assunzione della responsabilità a 360 gradi da parte dei genitori di quel figlio, con quella storia, quell'itinerario di crescita, al di là che si arrivi o meno all'espulsione vera e propria dal nucleo familiare" Ragaini C., Rosnati R., Salvaggio I., *op. cit.*, p. 164.

⁹² Il comportamento di coloro che giocano d'azzardo è pieno di segreti: le vincite, le sconfitte, le strategie sono avvolte nel segreto, non per paura che altri possano impossessarsene, ma perché è un comportamento furtivo: un atto illecito. Soprattutto chi ha dipendenza da gioco, tende ad evadere, a causa di una radice depressiva che lo porta a sognare un mondo diverso. Piccoli G., *op. cit.*, p. 727.

⁹³ Chistolini M., *Valutazione e sostegno alla genitorialità sociale: come creare continuità?* in *Minorigiustizia* n.2-2013, p. 30.

⁹⁴ "La fatica ad "accettare" e riconoscere i propri figli a causa degli atteggiamenti e delle condotte che assumono, è un sentimento spesso presente nei genitori. *Ibidem* p. 33.

2.2 Le molteplici cause del fallimento adottivo

Il bambino adottato, attraverso le cure e l'affetto della nuova famiglia, può attuare un processo di riparazione interiore, che gli consente di riempire i vuoti e le carenze affettive dei primi anni di vita. Se l'esperienza adottiva però fallisce, il minore vive una crisi profonda, a cui segue l'indebolimento della costruzione dell'identità e delle risorse interne, a volte già danneggiate. Quando le relazioni familiari sono compromesse e segnate da rassegnazione e dolore, il minore, allontanato con decreto del Tribunale e restituito ai Servizi Sociali, sperimenta ancora una volta una situazione di abbandono, il ritorno in una struttura di accoglienza e poi l'inserimento in un nuovo nucleo adottivo⁹⁵. Il fallimento rappresenta perciò un grave rischio⁹⁶ per lo sviluppo psico-sociale del minore.

Varie sono le cause e gli aspetti⁹⁷, che interconnessi, possono portare l'adozione al fallimento: con il tempo le relazioni sono caratterizzate da forte ostilità e tensione, i bisogni e le richieste del minore non sono più tollerate e la coppia adottiva non sopporta ulteriori sofferenze. Se l'adozione è considerata una evoluzione, nella quale gli eventi interni ed esterni ai soggetti interessati si susseguono in un processo trasformativo, il fallimento è un evento antievolutivo, che può sfociare nella patologia; è anche vero che ogni adozione ha insita la possibilità del fallimento, infatti l'adozione "non ha, a priori, né garanzie di "riuscita", né certezze di insuccesso⁹⁸.

Certo è che i protagonisti hanno già vissuto esperienze traumatiche e non sempre sono state portate a consapevolezza e rielaborate: il minore ha visto fallire la relazione primaria con la famiglia biologica e i genitori adottivi l'esperienza della procreazione naturale.

⁹⁵ Alcuni percorsi adottivi sono contrassegnati da "ripetute esperienze di perdita e separazione". Bianchi D., Pistacchi P., *op. cit.*, p. 148.

⁹⁶ "I costi interni che i fallimenti adottivi comportano per tutti coloro che ne sono implicati sono altissimi". Galli J., Viero F., *op. cit.*, p. 181.

⁹⁷ *L'aspetto biologico* ad esempio può creare difficoltà nel processo di riconoscimento e accoglienza tra i genitori adottivi e il minore, perché viene a mancare la continuità genetica e somatica, propria della genitorialità biologica. Anche *l'aspetto psicologico* condiziona profondamente la costruzione del rapporto, perché, tanto gli adulti quanto il minore, sperimentano una condizione prima di separazione e poi di appartenenza gli uni agli altri, che segna il vissuto emotivo, personale e familiare. La buona riuscita del legame adottivo dipende anche dall' *aspetto sociale*, cioè dall'importanza che, sia le Istituzioni del paese di origine del minore sia quelle ospitanti, conferiscono all'adozione in quanto strumento riparativo della genitorialità originaria fallita e della realtà di abbandono del minore. *L'aspetto culturale*, che le istituzioni dei paesi coinvolti devono rispettare, implica il riconoscimento dell'identità di origine del minore e il rispetto della sua diversità, una volta inserito nel nuovo nucleo familiare. Infine attraverso l'aspetto giuridico è necessario che persone competenti verifichino l'assenza delle risorse della famiglia di origine, sufficienti a crescere il minore in modo adeguato, per decretare lo stato di abbandono; ugualmente gli adulti che desiderano adottare devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti, per sopperire alle mancanze del nucleo di origine. Galli J., Viero F., *Fattori predittivi nei fallimenti adottivi*, in *Minorigiustizia* n.1-2003, p. 126.

⁹⁸ Lorenzini S., *Il rischio dell'estraneità. Il valore della differenza*, in *Adozioni internazionali: un nucleo interculturale di affetti, ma non sempre. Storie di adozioni impossibili o fortemente problematiche*, Progetto editoriale Regione Emilia-Romagna, 2007, p. 19.

Come affermano Palacios e i suoi collaboratori⁹⁹, l'esito fallimentare dell'adozione non deriva da un singolo fattore, ma dal prodotto delle caratteristiche del minore e degli adottanti, che si associa all'efficienza degli interventi giuridici e sociali. Nell'ambito dell'adozione internazionale spesso è difficile risalire a informazioni sulle origini del minore, conoscere gli elementi che hanno portato all'abbandono¹⁰⁰ o all'affidamento del bambino e le conseguenze psicologiche che sono scaturite¹⁰¹.

2.2.1 I fattori di rischio nel minore

Molti bambini adottati soffrono di uno scarso investimento narcisistico, dovuto alla trascuratezza¹⁰² degli adulti nei primi anni di vita: l'adozione perciò è riparativa prima di tutto in questa mancanza attraverso le attenzioni e l'affetto della nuova famiglia adottiva. Le esperienze¹⁰³ di sofferenza e perdita, a seconda della gravità, possono condizionare il futuro rapporto con i genitori adottivi e il rischio di fallimento: se avvengono nei primi anni di vita sono interiorizzate dal minore, e quando si presenta una situazione evolutiva o di forte stress, ritornano impedendo o condizionando il buon esito dell'esperienza: anche quella con la nuova famiglia adottiva¹⁰⁴.

Se il bambino è adottato in tenera età¹⁰⁵, tendenzialmente ha più possibilità di entrare a far parte del nuovo sistema e sviluppare un legame di appartenenza solido. L'età e le esperienze pregresse si possono considerare tra i fattori di rischio che condizionano lo sviluppo interno

⁹⁹ Ragaini C., Rosnati R., Salvaggio I., *op. cit.*, p. 156.

¹⁰⁰ Amandolesi A., Drago M., Franchetti M., Macchi M., Moro a., *A scuola di... adozione*, Equipe adozioni dell'ULSS 16 di Padova, Centro Regionale di documentazione e analisi sulla famiglia, coop. Sociale CITTA INVISIBILE, Novembre 2006, p. 10.

¹⁰¹ Frequentemente il passato del minore viene ricostruito una volta giunto nella nuova famiglia insieme agli operatori coinvolti e indipendentemente dalle informazioni reperite, il bambino ha impresso nella sua mente il dolore del distacco dal nucleo originario e dal mondo in cui viveva. Questo sradicamento e il vuoto affettivo creano nel minore uno stato di ansietà, che rafforza il disagio che ogni individuo ha di fronte agli interrogativi esistenziali, "da dove provengo, chi c'era prima di me, cosa succederà dopo di me, qual è il posto che io occupo nel mondo" Galli J., Viero F., *op. cit.*, 2003 p. 128.

¹⁰² Amandolesi A., Drago M., Franchetti M., Macchi M., Moro a., *op. cit.*, p. 11.

¹⁰³ Se il minore ha vissuto esperienze di dolore, rabbia e paura, prima di essere adottato, e non è riuscito a creare un rapporto sufficientemente sicuro con la madre o con un adulto rassicurante, avrà difficoltà a creare un'organizzazione psichica adeguata e legami affettivi solidi. Se invece i bambini hanno instaurato delle relazioni con qualche adulto, riescono a sviluppare risorse interne più adeguate per far fronte alle esperienze di perdita e abbandono.

¹⁰⁴ Le difficoltà a costruire relazioni basate sulla fiducia tra gli adulti e il minore creano sofferenza e dolore e la capacità dei genitori adottivi di saper "accettare e stimolare il recupero degli eventi è un modo di dimostrare al bambino che non si teme né il passato né le caratteristiche somatiche e culturali che lo ricordano". Bianchi D., Pistacchi P., *op. cit.*, p. 139.

¹⁰⁵ Se il minore vive a lungo esperienze di solitudine e trascuratezza, è probabile che abbia più difficoltà a integrarsi con la nuova famiglia, a sviluppare un legame di attaccamento con gli adulti e a inserirsi nel nuovo contesto sociale e culturale. *Ibidem*, p. 145.

del minore e la costruzione di legami significativi¹⁰⁶.

Anche se i protagonisti del percorso adottivo possono appartenere a culture diverse, l'adozione accomuna il minore e la coppia adottiva per quanto riguarda le esperienze di sofferenza e dolore, vissute quando ancora non si appartenevano: di fronte ad un simile trascorso di esperienze negative, acquistano importanza il sentimento di diversità, culturale e biologica, e di unione affettiva, che si viene a creare nel tempo¹⁰⁷.

Una fase molto delicata¹⁰⁸ è l'inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare, perché improvvisamente tutto il mondo, in cui fino a quel momento era inserito, sparisce e viene sostituito con una nuova realtà, nella quale gli adulti si prendono cura di lui e lo accolgono nella loro famiglia. Per questo è fondamentale la continuità¹⁰⁹ tra la storia del minore, cioè il suo passato, e l'inserimento nella nuova famiglia, cioè il suo futuro: i genitori adottivi hanno un ruolo decisivo, "rivolto a far riconoscere al bambino la doppia appartenenza e a dare un senso al suo abbandono e al percorso adottivo"¹¹⁰.

Può essere dannoso ai fini di un buon sviluppo psicofisico del minore, cancellare le origini e la sua storia, "come se il silenzio potesse eliminare quello che c'è stato prima"¹¹¹.

Un altro importante fattore di rischio è il maltrattamento fisico del minore nei primi anni di vita: reperire informazioni al riguardo è difficile ma attraverso le cicatrici, il modo in cui gioca e si relaziona, si può ricostruire la sua storia¹¹². Quando i bambini crescono e i loro atteggiamenti sono iperattivi e oppositivi, gli adulti reagiscono ugualmente in modo aggressivo e violento¹¹³: i bambini più grandi a differenza dei neonati conservano non solo le

¹⁰⁶ L'esperienza degli operatori nei colloqui con i genitori riporta il bisogno impellente di questi ultimi di annullare il passato del minore, per vivere solo il presente: con fretta si pretende un adattamento rapido ai nuovi usi e costumi, e un inserimento scolastico soddisfacente. Non sono rispettati i tempi del minore, il bisogno di inserirsi nella nuova famiglia e nella società in modo graduale, ma la famiglia adottiva tende a voler fin da subito una relazione stabile e rassicurante, che non è possibile costruire. Questo comportamento porta i genitori adottivi a una sbagliata interpretazione dei comportamenti del minore ed è controproducente perché i suoi tratti caratteriali sono ritenuti negativi.

¹⁰⁷ Questi sentimenti di integrazione e diversità ritornano spesso nella relazione affettiva in forme più o meno violente: ad esempio quando il minore entra a far parte della famiglia adottiva sperimenta la perdita dell'ambiente in cui viveva e l'acquisizione di una nuova realtà, la separazione dalle figure che lo hanno accudito fino a quel momento e l'integrazione con i genitori adottivi.

¹⁰⁸ Il nuovo ambiente risulta essere iperstimolante e caotico rispetto al contesto di appartenenza, e non è semplice per il minore rispondere alle aspettative dei genitori e dell'ambiente che lo circonda. Possono nascere infatti situazioni di forte rischio fallimentare durante l'inserimento del minore nella famiglia adottiva, riscontrando incompatibilità tra gli stimoli che il minore riceve dalla famiglia e le aspettative dei genitori adottivi. Si può creare un contesto di forte ostilità e tensione, che può sfociare nel rifiuto reciproco.

¹⁰⁹ Amandolesi A., Drago M., Franchetti M., Macchi M., Moro a., *op. cit.*, p. 12.

¹¹⁰ Bianchi D., Pistacchi P., *op. cit.*, p. 139.

¹¹¹ Idem.

¹¹² È risaputo che i maltrattamenti sui minori siano la conseguenza di capacità genitoriali inadeguate, che hanno personalità poco strutturate. La confusione, il disordine e la frustrazione che i genitori vivono di fronte al pianto e ai bisogni del neonato, li inducono a proiettare su di esso azioni violente, che lo feriscono.

¹¹³ Le modalità violente dei bambini più grandi emergono fin da subito: durante l'inserimento nella famiglia

cicatrici, ma anche il ricordo delle violenze subite, che, se prolungate nel tempo, sono vissute come normalità. I minori che hanno subito violenze prolungate, ricercano la punizione fisica anche con i genitori adottivi: per avere un contatto, affetto e protezione¹¹⁴. I nuovi genitori vivono una situazione di forte disagio perché non vedono corrisposte le loro aspettative ed esigenze, mentre i bambini manifestano non solo indipendenza e autonomia ma anche il bisogno di affetto dovuto alla carenza di cure e protezione. Queste dinamiche possono essere riproposte in seguito anche a scuola¹¹⁵, dove, per i bambini non è facile avere un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e degli adulti esprimendo le emozioni, come la rabbia, attraverso il linguaggio. La scuola non sempre accoglie ed interpreta le difficoltà di questi bambini e risponde in modo adeguato alle loro esigenze: i bambini possono avere problemi a rispettare le regole imposte, anche le più semplici come stare molte ore seduti, e creano scompiglio tra i compagni¹¹⁶.

Nel tempo possono nascere tensioni e ribellioni, che peggiorano.

Ci sono casi in cui il minore non riesce ad attuare un processo di integrazione delle figure genitoriali interiorizzate negli anni con i nuovi genitori adottivi ed esaudire le aspettative di questi; allo stesso modo l'inserimento scolastico e sociale è vissuto con stress dal bambino perché è un adeguamento alle richieste di altri adulti. Inoltre i bambini, che hanno bisogno di tempi più lunghi per creare un ponte tra le esperienze di privazione del passato e le esigenze del presente, possono essere portatori di bisogni speciali¹¹⁷.

Il percorso di integrazione a scuola e in famiglia può essere supportato dall'intervento degli operatori sociali: gli interventi precoci e tempestivi dei servizi possono condurre il nucleo ad arginare e risolvere le difficoltà, in un rapporto di collaborazione e sostegno sia al minore che ai genitori adottivi¹¹⁸.

adottiva, i genitori hanno difficoltà a tollerare atteggiamenti oppositivi e violenti; spesso i bambini hanno imparato a cavarsela da soli, a autogestirsi, senza avere nessuno che li proteggesse e non riescono perciò ad accettare che i genitori adottivi si prendano cura di loro.

¹¹⁴ "L'identificazione con l'aggressore può essere stata l'unica modalità (distorta) con la quale essi hanno comunque, purtroppo, mantenuto un legame con gli adulti di riferimento (genitori, assistenti, custodi ecc.). A volte, la coazione a ripetere può aver permesso loro di "sentirsi vivi e importanti" per un adulto, anche se maltrattante". Galli J., Viero F., *op. cit.*, 2003, p. 130.

¹¹⁵ Amandolesi A., Drago M., Franchetti M., Macchi M., Moro a., *op. cit.*, p. 22.

¹¹⁶ Imparare significa mettere in collegamento varie parti del cervello e riconoscere di non sapere, cioè di non essere autonomi e non avere la situazione sotto controllo: le regole fondamentali per apprendere, in famiglia come a scuola, difficilmente sono seguite, perché impediscono al bambino di essere autonomo e indipendente. I bambini adottati che hanno caratteristiche come quelle descritte non riescono a esprimersi attraverso strumenti evoluti come il linguaggio: come racconta Francesco << E così quando stavo in classe non stavo mai fermo, gli davo fastidio, per farmi buttare fuori e stare per conto mio >>. Ciò è dovuto alla profonda scissione interna tra le esperienze di forte deprivazione affettiva e le richieste provenienti dal nuovo nucleo che lo accoglie. Aglietti M.C., Cavalli S., *Desiderare un figlio, adottare un bambino*, Armando Editore 2004, p. 98.

¹¹⁷ Chistolini M., *La famiglia adottiva*, FrancoAngeli 2010, p. 66.

¹¹⁸ Bianchi D., Pistacchi P., *op. cit.*, p. 161.

2.2.2 Gli indicatori di rischio nel sistema famiglia

Il percorso dell'adozione può essere lungo e complesso¹¹⁹. Grazie all'adozione, la coppia adottiva vive non solo l'esperienza della genitorialità, ma anche un impegno a valenza sociale: questi due punti sono alla base dello studio di coppia e si concretizzano in due apporti¹²⁰. L'impossibilità di procreare può essere percepita come una sconfitta e un fallimento di fronte alla piena realizzazione dell'individuo. Di fronte alla diagnosi di sterilità o infertilità, la scelta dell'adozione da parte dei genitori può essere "pseudo-riparativa, intesa come ultima possibilità per porre definitivamente "rimedio" al limite imposto dalla natura"¹²¹.

Non si diventa genitori grazie alla generatività naturale, ma tramite il rapporto affettivo costruito nel tempo.

Non sempre nei colloqui di valutazione dell'idoneità emergono queste problematiche perché i genitori aspiranti all'adozione non ne sono consapevoli oppure vivono questi incontri come giudicanti, invasivi e non come occasioni di crescita e riscoperta dei propri ideali. La relazione con i Servizi perciò può essere caratterizzata da forte disagio e ansia: la possibilità di realizzare un lavoro introspettivo personale e di coppia e scoprire in modo più approfondito le motivazioni che hanno portato gli adulti a scegliere l'adozione, può essere ritenuta inutile e ciò condiziona il rapporto con gli operatori, rendendolo conflittuale e violento.

Nelle storie familiari delle coppie adottive emerge che tendenzialmente i coniugi sono sposati da molti anni e hanno un'età abbastanza elevata al momento dell'adozione: ciò può accadere perché gli adulti in un primo momento cercano la realizzazione personale e poi, quando ormai

¹¹⁹ Molti adulti esprimono il bisogno di essere seguiti ogni qual volta si ripresenta una situazione a rischio da una figura terza, quale assistente sociale, Tribunale, psicologo, e di essere sostenuti nella ricerca affannosa per essere genitori normali; molti altri non ritengono utile chiedere "aiuto a un servizio territoriale" oppure ritengono l'intervento dei Servizi invadente e inopportuno. Long J., *Aspetti giuridici e protocolli operativi per le adozioni internazionali*, in I percorsi nelle adozioni internazionali, l'evoluzione del percorso e gli apporti internazionali. Attività 2010-2011, Istituto degli Innocenti 2013, p. 49.

¹²⁰ *L'apporto sociale* prevede che gli operatori informino e sensibilizzino la coppia aspirante all'adozione sulle condizioni e le caratteristiche dei bambini in stato di abbandono, e valutino la storia personale e familiare dei coniugi; *nell'apporto psicologico*, che si muove su un piano interno, è valutata la capacità della coppia di attuare un cambiamento di fronte alle esigenze del minore e la consapevolezza dei limiti e delle risorse interne attraverso un processo di autovalutazione e confronto. Gli operatori valutano la presenza dei suddetti requisiti attraverso i colloqui e la visita domiciliare, quest'ultimo strumento è importante nel percorso valutativo perché permette all'assistente sociale di conoscere la coppia all'interno del suo ambiente e di verificare se esiste la possibilità di modificare non solo le abitudini personali ma anche l'ambiente per accogliere il bambino.

¹²¹ Questo è un importante fattore di rischio, che include una non approfondita elaborazione della sterilità e una scelta adottiva non del tutto consapevole. Questi presupposti possono compromettere il legame adottivo con il minore in futuro: la coppia adottiva deve elaborare in modo consapevole e maturo la perdita della fertilità e aprirsi a una nuova genitorialità di tipo affettivo, che attraverso la relazione con il minore può riempire il vuoto lasciato dall'assenza di un figlio biologico. D'Andrea A., Gleijeses M.G., *I fattori di rischio nell'adozione internazionale: la famiglia che "restituisce"*, in *Terapia familiare*, A.23, n.64 nov 2000, p. 49.

il tempo biologico ha fatto il suo corso, decidono di avere un figlio. L'età avanzata dei genitori può essere considerata un rischio per la buona riuscita dell'adozione, perché i bambini tendenzialmente più grandi sono dati a loro, alle coppie ritenute più solide, perché unite in matrimonio da più tempo¹²². È interessante notare che la presenza di comportamenti sintomatici nei figli, produce reazioni differenti nella coppia genitoriale: i genitori adottivi di fronte a questo tipo di difficoltà tendono ad allontanare il figlio adottato, mentre i genitori naturali in generale optano per la strada della separazione coniugale. In base a una ricerca¹²³ si conclude che la coppia adottiva tende a identificare la storia passata del minore come causa dei problemi attuali e dei suoi comportamenti violenti.

Oltre all'età avanzata dei coniugi, il livello alto di istruzione può essere una causa di fallimento¹²⁴. La considerazione negativa che la coppia adottiva ha nei confronti dei paesi poveri, li legittima non solo a credere che l'adozione sia un gesto solidale, ma a pretendere sentimenti di riconoscenza da parte dei bambini adottati, cancellando il prima possibile il loro passato. Nell'adozione internazionale il rifiuto della diversità etnica e dell'appartenenza culturale possono causare il fallimento: appena il minore giunge nella nuova famiglia, i genitori adottivi tendono a includerlo nel loro contesto di vita, "con il conseguente tentativo di mimetizzarlo"¹²⁵; quando però, con questo tipo di strategia, non si ottengono i risultati sperati, la famiglia mette in atto una serie di atteggiamenti e dinamiche, che colpevolizzano il minore per le sue difficoltà e lo umiliano per le sue diversità. La coppia adottiva poi progressivamente allontana il minore, giungendo alla sua espulsione. In queste circostanze il supporto degli operatori è fondamentale perché hanno gli strumenti adeguati per aiutare i genitori adottivi a risolvere le difficoltà con interventi di sostegno e se necessario di allontanamento temporaneo del minore, e a riflettere¹²⁶ sull'adozione reale, nella sua unicità e complessità, e sull'adozione

¹²² Ciò significa allo stesso tempo che gli adulti hanno alle spalle abitudini consolidate nel tempo, con funzioni ben stabilite, e quindi maggiori difficoltà a modificare i loro ruoli. È ridotta la capacità di porre trasformazioni al proprio stile di vita per far posto al nuovo membro familiare: infatti "gli atteggiamenti provocatori e oppositivi, il rifiuto delle regole, la rivendicazione delle proprie origini, possono mettere a dura prova i genitori adottivi". Ragaini C., Rosnati R., Salvaggio I., *op. cit.*, p. 160.

¹²³ *Ibidem* p. 161.

¹²⁴ Specialmente per quanto riguarda la figura materna, è stata trovata una forte correlazione tra l'elevato titolo di studio e il fallimento dell'adozione: cioè le donne che hanno un alto titolo di studio, con buone probabilità hanno un'occupazione lavorativa che le porta ad essere molto impegnate e assenti dalla famiglia; inoltre hanno nei confronti dei figli aspettative alte e rigide, che non tengono conto della diversità etnica e culturale". Bianchi D., Pistacchi P., *op. cit.*, p. 147.

¹²⁵ Bianchi D., Pistacchi P., *op. cit.*, p. 146.

¹²⁶ Talvolta durante i colloqui di valutazione psicologica e sociale, si nota che il bambino che i coniugi desiderano adottare non ha niente a che vedere con i bambini che arrivano nelle famiglie, infatti "il desiderio latente di queste coppie sarebbe non quello di avere un figlio adottivo da aiutare a crescere, bensì una sorta di risarcimento danni, nei confronti del dolore, derivato dalla sterilità, e del fallimento della procreazione" naturale. Galli J., Viero F., *op. cit.*, 2003, p. 134.

ideale, cioè le attese e le aspettative che addossano al minore.

Un fattore di rischio può essere la presenza di altri figli all'interno del nucleo familiare. All'interno di queste famiglie dover gestire più bambini comporta un maggiore stress non solo per i genitori, ma anche per l'adottato, che deve condividere i momenti di intimità e le attenzioni degli adulti: “il bisogno di affetto e cura è talmente forte da giustificare anche comportamenti gravemente lesivi”¹²⁷ e relazioni caratterizzate da rabbia e gelosia.

È fondamentale perciò che la coppia genitoriale sia seguita nel percorso di valutazione in modo approfondito e siano chiarite le reali motivazioni che spingono gli adulti a scegliere la strada dell'adozione: l'esito positivo di un'adozione dipende da vari fattori¹²⁸.

Gli operatori che svolgono l'indagine psicosociale hanno un compito molto importante nell'informare e guidare gli adulti¹²⁹.

2.2.3 Il rapporto della famiglia adottiva con i Servizi Sociali

I servizi potrebbero intervenire fin da subito per evitare che l'adozione fallisca, accompagnando e sostenendo il minore nell'integrazione familiare e sociale: la coppia adottiva, se non ha le risorse necessarie per modificare le proprie abitudini e far spazio al bambino, deve poter contare sul supporto dei servizi, che hanno un'adeguata preparazione psicologica e pedagogica per “svolgere una sorta di funzione di ponte tra la cultura di origine del minore e quella della nuova famiglia”¹³⁰. I dati della CAI dimostrano che il primo supporto che la famiglia adottiva richiede, non solo per i genitori ma anche per il minore, è di tipo psicologico, successivamente formativo/educativo. Sicuramente la qualità dell'intervento sociale è connessa alla preparazione degli operatori dei servizi e di quanti si occupano di supporto, ma soprattutto è importante offrire una piena disponibilità durante tutto il percorso adottivo e a tutti i soggetti coinvolti: in particolare “accogliere e sostenere i genitori adottivi nei primi periodi di convivenza con il figlio, rinforzare l'attaccamento e affrontare le

¹²⁷ Ragaini C., Rosnati R., Salvaggio I., *op. cit.*, p. 161.

¹²⁸ “Dalla maturità della coppia, dall'intesa dei coniugi tra loro, da un desiderio condiviso di genitorialità adottiva, dalla volontà di impegnarsi nel patto adottivo con la consapevolezza e l'accettazione delle difficoltà connesse all'adozione stessa”. Lami Adami C., *Una corretta accoglienza sanitaria al bambino adottato e alla sua famiglia*, in Percorsi problematici dell'adozione internazionale, collana della Commissione per le adozioni internazionali, Istituto degli Innocenti 2003, p. 51.

¹²⁹ “Lavorare nell'adozione vuol dire occuparsi di famiglie, di relazioni tra genitori e figli, ma anche di sterilità, di legami di sangue, di differenza etnica, vale a dire di temi “eticamente sensibili” che investono valori e principi formati nel corso delle generazioni e che guidano il sentire e l'agire di ciascuno di noi”. Chistolini M., *op. cit.*, p. 29.

¹³⁰ E' importante che gli operatori si interessino alle situazioni in cui la coppia adottiva ha un rapporto non positivo con la famiglia allargata, per evitare che le cattive relazioni influenzino quella con il minore adottato. Bianchi D., Pistacchi P., *op. cit.*, p. 151.

conflittualità che possono strutturarsi”¹³¹.

Sono presenti altri fattori di rischio all'interno dell'intervento professionale.

Può succedere che l'abbinamento tra la coppia adottiva e il minore risulti essere buono nell'immediato, ma non idoneo o addirittura erroneo¹³² successivamente; non sempre è facile ricostruire la storia del minore, sia personale che familiare, per poter informare in modo esaustivo la coppia genitoriale e quando il minore manifesta comportamenti diversi da quelli che gli adulti si aspettano, la relazione entra in crisi.

2.2.4 Costruire continuità tra il passato e il presente del minore adottato

La vita di ogni essere umano nasce all'interno di un sistema, chiamato famiglia, intriso di relazioni. Gli individui dentro il gruppo creano legami affettivi, cognitivi ed etici, che li caratterizzano e distinguono da coloro che non ne fanno parte. Individuare chi appartiene al contesto familiare è importante, perché si crea tra i membri dello stesso gruppo un legame di appartenenza, grazie alla continuità delle caratteristiche non solo biologiche ma anche culturali. Queste caratteristiche danno vita a un rapporto di continuità tra le generazioni passate e quelle presenti, e ciò avviene attraverso due¹³³ registri diversi.

Perciò accogliere e rispettare l'ambiente che fino a quel momento ha cresciuto il minore è indispensabile: la continuità tra il passato e il presente contribuisce a creare nel minore modelli di attaccamento sicuri e un forte senso di appartenenza al contesto in cui vive.

¹³¹ Bianchi D., Pistacchi P., *op. cit.*, p. 152.

¹³² Come spesso accade all'ente di non essere informato correttamente sulla situazione attuale e passata del bambino, ciò avviene anche per quanto riguarda la valutazione di coppia dell'operatore sociale: la relazione di valutazione della coppia adottiva non sempre contiene in modo dettagliato le risorse e le capacità effettive degli adulti. L'operatore deve capire se l'adulto, di fronte a un forte trauma o alla morte di un parente in passato, ha superato emotivamente l'evento e lo ha metabolizzato; altrimenti c'è il rischio che le esperienze non affrontate e superate, non solo condizionino le aspettative e i desideri nei confronti del minore, ma si cronicizzano in rapporti segnati da tensioni e sofferenza. Al tempo stesso devono essere messi in luce i punti di forza e valorizzate le risorse di ognuno dei coniugi: è fondamentale che la relazione sia una radiografia della coppia il più possibile chiara e coerente alla realtà, in modo tale che l'ente possa scegliere la famiglia più adatta per quello specifico bambino. Ragaini C., Rosnati R., Salvaggio I., *op. cit.*, p. 156.

¹³³ Nonostante la realtà del minore non sia adeguata al suo sviluppo affettivo e psicologico, egli crea comunque forme di attaccamento e legami affettivi che lo rendono sicuro e meno vulnerabile. Per il bambino cambiare famiglia e Paese non vuol dire soltanto modificare regole, abitudini e punti di riferimento appresi sin dalla nascita, ma significa davvero interrompere una relazione attiva con chi ha cresciuto il minore fino a quel momento. Una volta che il bambino è stato allontanato dall'ambiente in cui viveva, spetta alla famiglia adottiva un difficile compito: deve essere solida, capace di accudire un minore e "deve sostituirsi ad una famiglia biologica deviante, mal funzionante, ma di questa deve assolutamente rispettare l'esistenza perché il bambino accolto, proprio in quel contesto è nato. Greco O., *L'incontro con il bambino: costruire la continuità tra passato e presente*, in I percorsi formativi nelle adozioni internazionali, Del Gallo Editori D.G.E. Greenprinting, Spoleto 2013, p. 89.

Nella storia di un bambino, perciò l'interruzione¹³⁴ di questa continuità può creare un forte sconvolgimento e disorientamento, che senza un'adeguata elaborazione può causare danni permanenti.

E' fondamentale capire che il confine tra questi due mondi, il conosciuto e il nuovo, il passato e il presente, è non solo labile ma fortemente interconnesso nella formazione identitaria del minore: solo grazie al riconoscimento della sua storia passata, il minore può inserirsi nel nuovo ambiente e costruirsi una nuova vita e soltanto valorizzando le sue origini, il bambino non avverte una frattura con il passato, ma una continuità tra la vita precedente e quella attuale. "Possiamo abitare uno spazio soltanto se tracciamo dei confini, e la scrittura di un confine è un atto relazionale"¹³⁵, che investe tutto il nucleo familiare.

Durante il percorso dell'adozione, soprattutto nella fase di attesa dell'abbinamento e dell'incontro con il minore, la coppia adottiva può trovarsi nella condizione di fantasticare e immaginare quale sia la realtà che andranno a visitare e le condizioni in istituto dei bambini: le idee dei genitori, che alimentano fantasie, possono formare preconcetti sulla realtà che visiteranno¹³⁶. Le idee e le fantasie che gli adulti attribuiscono al minore e alla terra straniera, si dimostrano erronee durante gli incontri; la nuova famiglia deve essere consapevole che la diversità non può essere percepita come negativa e sbagliata, ma come fonte di ricchezza

¹³⁴ Una prima frattura consistente può avvenire con la perdita dei genitori biologici: attraverso la morte degli adulti oppure con l'allontanamento volontario per motivi di inadeguatezza più o meno gravi. Una seconda perdita può concretizzarsi quando il minore è separato dagli operatori e dalla struttura che lo ha accolto: a prescindere dalla quantità e dall'intensità delle esperienze positive vissute dal minore, quel contesto rappresenta un punto di sicurezza, nonostante tutto. Questi traumi che il minore vive sono destabilizzanti per la sua crescita e quando il minore attraverso l'adozione internazionale è adottato da una coppia di persone completamente diverse da lui, che vivono dall'altra parte del mondo, la frattura tra passato e presente raggiunge livelli massimi.

Il cambiamento di vita che il minore compie passando da un continente a un altro, crea una profonda frattura tra ciò che dava sicurezza e la nuova realtà priva di punti di riferimento: non solo gli adulti, la lingua e la cultura sono cambiati, ma addirittura il clima, gli odori e i colori che rendono il nuovo mondo affascinante, allo stesso tempo producono un forte senso di smarrimento. In questo cambiamento di vita così radicale e improvviso non è semplice per il minore mettere in atto un processo di distruzione delle vecchie abitudini per costruire velocemente nuovi modelli di attaccamento. Aglietti M.C., Cavalli S., *op. cit.*, p. 83.

¹³⁵ La famiglia adottiva svolge un ruolo fondamentale nell'accogliere, prima di tutto, la storia del bambino, ma soprattutto nel riconoscere l'importanza delle esperienze passate in un processo di crescita e formazione identitaria del minore; per questo le diversità sociali e culturali devono essere non solo riconosciute, ma valorizzate. Attraverso un processo di rielaborazione, si mantiene vivo il legame con il passato e si possono costruire confini, che possono essere attraversati nel tempo, sia dal minore che dalla famiglia, per creare legami affettivi più intensi, e non per escludere un passato, che spesso è percepito come traumatico e negativo. Il recupero e la rielaborazione delle esperienze passate deve avvenire in modo razionale e obiettivo, senza giudicare il vissuto come eccessivamente negativo o positivo: una lettura sbagliata ed estrema del passato del minore può avere conseguenze terribili non solo per la sua crescita, ma anche per la qualità della relazione adottiva. Greco O. *op. cit.*, p. 92.

¹³⁶ Questo periodo non deve essere considerato un tempo vuoto, in cui dare sfogo alla propria immaginazione, ma un momento propedeutico alla riflessione e alla preparazione del nuovo nucleo familiare; gli operatori devono riuscire a "trasformare una possibile fase di "non tempo" in una fase di crescita; a curare la ferita della sterilità; a separarsi dalle legittime aspettative, fantasie e sogni che una nascita naturale avrebbe alimentato; a costruire lo spazio fisico e mentale necessario per accogliere un figlio" D'Andrea A., *I tempi dell'attesa*, FrancoAngeli 2000, p. 74.

attraverso un rapporto di reciprocità¹³⁷ in cui si rispettano e valorizzano le differenze: “a partire da un'immagine di reciproca ricchezza può nascere una relazione vissuta sin dall'inizio come spazio di scambio e di possibile reciprocità, in cui ciò che c'è “al di là dei confini” può continuare a vivere a livello simbolico...”¹³⁸.

¹³⁷ Crotti M., *Adottare e lasciarsi adottare*, Milano 2006, p. 347.

¹³⁸ Greco O. *op. cit.*, p. 91.

2.3 L'adolescenza adottiva

La legge 184/83, all'art. 34 comma 2¹³⁹, stabilisce che il periodo di sostegno post-adottivo che i servizi e l'ente autorizzato offrono su richiesta della famiglia adottiva deve avere una durata di almeno un anno. Se la nuova famiglia adottiva non ha difficoltà ad attuare una buona integrazione familiare e sociale, il supporto dei servizi facilita ulteriormente il processo di accoglienza; nel caso in cui invece nella famiglia adottiva si riscontrino difficoltà importanti di integrazione, si può assistere alla formazione di legami caratterizzati da forte sofferenza che poi in seguito possono sfociare nell'allontanamento del minore da parte dei genitori. Di fronte a queste realtà critiche il termine di un anno di accompagnamento post-adottivo, come afferma la legge citata, non è sufficiente a garantire un sostegno adeguato: "siamo sicuri che dopo un anno tutti i problemi della coppia siano finiti?"¹⁴⁰.

Nonostante in alcune Regioni d'Italia il periodo di sostegno post-adottivo sia aumentato e le attività dei servizi siano adeguate, molte crisi e difficoltà comunque nascono a distanza di anni, quando ormai il rapporto con gli operatori è interrotto da tempo e la famiglia adottiva si ritrova sola ad affrontare una situazione molto complessa e nuova, come l'adolescenza del minore. Ecco perché l'accompagnamento offerto dai servizi deve essere interpretato, non come una mera attuazione della legge, ma come un sostegno reale e concreto nel tempo, che continua anche a distanza di anni dall'inserimento del minore nel nucleo adottivo, che si declina in un rapporto di disponibilità da parte degli operatori ad intervenire nel caso la famiglia abbia delle difficoltà, ma soprattutto che agisca in funzione preventiva¹⁴¹ nel riconoscere e risolvere problematiche che, se trascurate, potrebbero sfociare in crisi così importanti da compromettere l'adozione. Uno dei fattori che può causare grosse problematiche alle relazioni familiari e comprometterle è l'adolescenza.

2.3.1 I fattori di rischio dell'adolescenza adottiva

L'adolescenza è una fase molto critica¹⁴² e di grandi trasformazioni per ciascun individuo.

¹³⁹ Malaguti M., *Modelli e protocolli operativi nel post adozione*, in I percorsi formativi nelle adozioni internazionali (Studi e Ricerche 20), Del Gallo Editori D.G.E Greenprinting, Spoleto 2013, p. 76.

¹⁴⁰ Abruzzese S., *Il vestito nuovo dell'imperatore: inganni e paradossi dell'adozione*, in *Minorigiustizia* n.1-2003, p. 142.

¹⁴¹ Chistolini M., *op. cit.*, 2013 p. 31.

¹⁴² Guerriero V., Zavattini G. C., *L'adolescenza adottiva tra i genitori e il gruppo dei pari*, in I percorsi formativi nelle adozioni internazionali, l'evoluzione del percorso e gli apporti internazionali. Attività 2010-2011, Del Gallo Editori D.G.E Greenprinting, Spoleto 2013, p. 163.

Poiché un adolescente qualsiasi “è chiamato ad intraprendere una affascinante ma contemporaneamente rischiosa e faticosa opera di “rifondazione del mondo””¹⁴³, il minore adottato vive l'adolescenza in modo più forte, con crisi più violente, perché si aggiungono peculiarità e specificità proprie del passato a una fase già critica: “un adolescente adottivo abita ed è abitato da più di un mondo, in modo inestricabilmente collegato alla molteplicità dei mondi di chi gli sta accanto”¹⁴⁴.

Una variabile importante che influenza senz'altro questa fase è l'età di arrivo del minore in famiglia: come già accennato nel capitolo precedente maggiore è l'età¹⁴⁵ che il minore ha quando viene adottato, maggiore può essere il rischio che viva o abbia già superato la preadolescenza e che il suo inserimento in famiglia e la costruzione di relazioni intense con i genitori avvengano con difficoltà. Di fronte a un caso del genere il minore avrà sicuramente problemi maggiori ad integrarsi nel nuovo contesto, perché ha già interiorizzato e strutturato in buona parte immagini negative dei genitori e degli adulti che ha conosciuto, sviluppando così uno “scarso senso di appartenenza alla nuova famiglia”¹⁴⁶. Ai genitori adottivi è richiesto un impegno maggiore nel costruire relazioni e legami affettivi stabili e nell' individuare e ridurre al meglio le conseguenze negative delle profonde crisi¹⁴⁷.

Le recenti ricerche¹⁴⁸ confermano quanto già noto in merito all'integrazione, che i genitori adottivi devono promuovere, tra il presente e il passato del minore, nella formazione della sua identità personale. Risulta fondamentale che gli adottati attribuiscono un importante significato alle proprie origini, senza per questo sminuire il contesto in cui vivono attualmente: “si tratta infatti di trovare il filo rosso tra passato e presente, di mettere radici nella storia familiare, di far proprio anche il patrimonio culturale del contesto in cui vive per guardare con fiducia al proprio futuro”¹⁴⁹.

L'adolescenza può essere un periodo di forte crisi per il minore adottato in base anche alla qualità delle relazioni che riesce ad instaurare, non solo in famiglia, ma anche nel contesto

¹⁴³ Trezzi M., *Adolescenza e adozione: costruzione dell'identità e crisi della relazione adottiva*, in *Minorigiustizia* n.2-2013, p. 47.

¹⁴⁴ Idem

¹⁴⁵ Bianchi D. Ciccotti E. Di Gioia R., *Finalità e contesto dell'indagine*, in *Adolescenti e adozione internazionale* a cura di Donata Bianchi e Rosa Di Gioia, Carocci Editore S.p.A., Roma 2016, p. 19.

¹⁴⁶ Idem

¹⁴⁷ Trezzi M., *op. cit.*, p. 47.

¹⁴⁸ “Si evidenzia che, nei casi in cui i minori adottati riescono insieme alla famiglia adottiva a valorizzare il proprio background etnico, esperienziale, a comunicare il valore dell'adozione in famiglia e a integrarlo in un processo di riconoscimento, i livelli di benessere psicologico sono elevati”. Ferrari L. Ranieri S. Rosnati R., *Processi di ricacculturazione e costruzione dell'identità in famiglie con figli adolescenti e giovani adulti adottati*, in *Psicologia Sociale*, 9, 2, 2014, pp. 157-76.

¹⁴⁹ Benet-Martinez V. Ferrari L., Manzi C., Rosnati R., *Bicultural Identity Integration of Transracial Adolescent Adoptees: Antecedents and outcomes*, in *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 45,6, 2014, pp. 888-904.

scolastico e sociale: il livello di discriminazione¹⁵⁰ razziale e i pregiudizi sull'adozione possono avere un'influenza negativa e assai destabilizzante in questa fase così delicata; i problemi emotivi-comportamentali, che scaturiscono dall'influenza del contesto sociale, possono ostacolare la risoluzione di crisi familiare e condizionare il senso di appartenenza al contesto in cui vive.

Altri fattori di rischio riguardano la qualità e la presenza delle relazioni che la famiglia ha costruito intorno a sé¹⁵¹ e la presenza di figli biologici e fratriche all'interno del nucleo familiare.

Ciò che può sembrare semplicemente uno scontro, per l'adolescente adottato si traduce non solo nel dare forma alla propria autonomia e costruire la propria identità, ma in “un attacco alla relazione filiale costruita con la famiglia adottiva e un rifiuto difensivo”¹⁵². La crisi che il soggetto adolescenziale vive, secondo Trezzi¹⁵³, ha caratteristiche naturali ed eccezionali allo stesso tempo¹⁵⁴. Il lavoro terapeutico può essere svolto in percorsi distinti sia per i genitori adottivi che per il minore, ma paralleli perché accomunati dallo stesso obiettivo: ricostruire la relazione adottiva. Grazie a questi percorsi di confronto e aiuto, i genitori adottivi trovano uno spazio pronto ad accogliere la sofferenza e le difficoltà emerse, e gli adolescenti un valido sostegno per scoprire le paure e i dubbi che li angosciano¹⁵⁵.

2.3.2 La formazione degli operatori psicosociali

Le tematiche che generalmente condizionano la fase adolescenziale di un qualsiasi giovane si sviluppano in comportamenti segnati da ribellione e aggressività nei confronti dei genitori, attraverso un processo di sviluppo fisico e mentale: in particolare “la costruzione della propria

¹⁵⁰ Ferrari L. Rosnati R., *Adolescenti adottati e relazioni familiari e sociali*, in *Adolescenti e adozione internazionale*, Carocci Editore S.p.A., Roma 2016, p. 132.

¹⁵¹ Se il nucleo adottivo vive esperienze di solitudine ed emarginazione, avrà sicuramente più difficoltà a superare questa fase; la presenza invece di un contesto familiare allargato, a cui la famiglia può rivolgersi, è fondamentale per ricevere supporto, anche il gruppo dei pari offre spunti di riflessione e sostegno durante tutto il periodo necessario.

¹⁵² Bianchi D. Ciccotti E. Di Gioia R., *op. cit.*, p. 19.

¹⁵³ Naturali perché i dirompenti cambiamenti fisici segnano lo sviluppo del soggetto ed eccezionali poiché in questa fase è completamente rivoluzionata la percezione delle relazioni e del mondo finora conosciuto dall'adolescente. Trezzi M., *op. cit.*, p. 49.

¹⁵⁴ Questi ragazzi cercano di trovare delle risposte a pensieri che oscillano continuamente tra una vita passata e un presente difficile da affrontare: le domande che più frequentemente si pongono, riguardano gesti come l'abbandono alla nascita o successivamente da parte della madre naturale: “è disperatamente doloroso il tentativo più o meno esplicito di trovare le ragioni affettive che hanno spinto la madre naturale a scegliere di lasciare il figlio” Idem.

¹⁵⁵ In particolare la coppia adottiva spesso scopre che l'adozione non può sostituirsi alla generatività biologica e da questo momento comincia ad accettare la diversità del percorso adottivo e quindi anche il passato e la storia del minore.

identità e la separazione dal “guscio” familiare sono due dei principali compiti di sviluppo della fase adolescenziale”¹⁵⁶. L’adolescenza è un periodo di grandi trasformazioni ed è ancora più particolare per gli adolescenti adottati, perché accanto alle tematiche tipiche di qualsiasi adolescente, si aggiungono *temi specifici*¹⁵⁷ come la diversità biologica, il vuoto delle origini, mancanza di informazioni relative al proprio passato ecc. Gli operatori che si trovano a seguire questa fase così particolare devono sviluppare al meglio aree di intervento adeguate per assicurare sostegno e accompagnamento a tutto il nucleo adottivo, ovvero sia al minore che ai genitori adottivi. La formazione degli operatori psico-sociali deve fornire gli strumenti cognitivi, teorici e pratici idonei ad entrare in relazione con il nucleo adottivo nel modo più corretto e proficuo: gli operatori possono acquisire tali competenze attraverso la formazione diretta oppure mediante interventi formativi che sono organizzati dalle singole regioni, in modo non uniforme, oppure dalla Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione ad esempio con l’istituto degli Innocenti di Firenze¹⁵⁸, per sviluppare capacità di intervento nello specifico per nuclei adottivi in fase adolescenziale.

Il buon esito di un’adozione è definito in base a due¹⁵⁹ parametri che sono la qualità del processo di adattamento del minore e il livello qualitativo delle relazioni familiari. In questo ambito le tematiche che gli operatori affrontano sono varie e spesso il loro agire è mosso da giudizi personali, pregiudizi e idee che possono offuscare la realtà e influenzare negativamente il loro intervento; dato che la prospettiva culturale e personale dei professionisti può condizionare il modo in cui si guarda la realtà, è indispensabile non solo che la formazione professionale degli operatori coniughi aspetti teorici e metodologici, sia in materia di adolescenza che di adozione, ma che siano “incrementati percorsi formativi che aiutino a rendere maggiormente consapevoli gli operatori delle loro premesse mentali”¹⁶⁰.

Oltre ad una formazione specifica e adeguata degli operatori, anche l’organizzazione dei servizi necessita di rispondere in modo esaustivo alle necessità presenti: si possono risolvere le realtà di crisi nel post adozione, in accordo con Chistolini¹⁶¹, anche attraverso un modello integrato, in cui l’equipe adozioni operi attraverso competenze specifiche nel campo

¹⁵⁶ Bertazzoni A. M., *Premessa*, in *Adolescenti e adozione internazionale* a cura di Donata Bianchi e Rosa Di Gioia, Carocci Editore S.p.A, Roma 2016, p. 11.

¹⁵⁷ Chistolini M., *Il post-adozione nelle adozioni internazionali e nazionali: aree comuni, specificità e criticità adolescenziali*, in *Il post-adozione fra progettazione e azione. Formazione nelle adozioni internazionali e globalità del percorso adottivo* Litografia IP, Firenze 2008, p. 411.

¹⁵⁸ Chistolini M., *op. cit.*, 2013 p. 34.

¹⁵⁹ Queste aree sono fortemente connesse e se il traguardo della famiglia adottiva e degli operatori è raggiungere delle buone relazioni intrafamiliari e legami solidi, i rapporti sicuramente possono passare attraverso delle crisi, anche importanti, e problematiche rilevanti. Chistolini M., *op. cit.*, 2013 p. 35.

¹⁶⁰ *Ibidem*, p. 38.

¹⁶¹ Chistolini M., *op. cit.*, 2013 p. 39.

dell'adozione e dell'adolescenza adottiva, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e gli enti autorizzati¹⁶², con i quali la coppia mantiene rapporti ben oltre la durata di un anno prevista dalla legge, come dimostra una recente ricerca¹⁶³ svolta dall'Istituto degli Innocenti.

2.3.3 Supportare l'adolescenza adottiva

Per prevenire e affrontare problematiche e difficoltà dell'adolescenza adottiva e accompagnare la famiglia in caso di crisi, ci sono aree di intervento diverse¹⁶⁴. I genitori, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi in gruppi con altri genitori adottivi, hanno ritenuto questa esperienza molto utile¹⁶⁵. Un'altra area di intervento utile si traduce nel sostegno agli adolescenti adottivi: durante questa fase il bisogno di estraniarsi dal contesto familiare e di trovare spazi di autonomia e libertà¹⁶⁶ è un'esigenza che sia gli adolescenti che gli adolescenti adottati comunicano: i gruppi anche in questo caso offrono uno spazio di confronto e aggregazione, utile per approfondire e affrontare le difficoltà. Un'ultima, ma non per importanza, area di intervento riguarda proprio la situazione di crisi: in questi contesti l'intervento degli operatori serve a ridurre i sentimenti di odio e conflitto per evitare che sfocino in azioni estreme e per canalizzare correttamente le problematiche relazionali, senza perdere il controllo della situazione. Nel caso in cui però, nonostante l'accompagnamento dei servizi si assista ad un progressivo deterioramento delle relazioni tra genitori e figlio, è importante procedere con l'allontanamento del minore¹⁶⁷ e inserirlo in una struttura terapeutica o educativa. Questo allontanamento può risultare proficuo per stabilizzare e ridurre le dinamiche conflittuali del caso, e attuare un processo di cura e sostegno nei confronti dei genitori e del minore.

¹⁶² Bianchi D. Ciccotti E. Di Gioia R., *op. cit.*, p. 33.

¹⁶³ Come riportato nell'intervista alle ricercatrici Notaro S. e Fagnini L. dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, in appendice 1.

¹⁶⁴ Per quanto riguarda la fase che precede l'adozione, gli operatori possono sviluppare attività e percorsi di formazione agli aspiranti genitori adottivi, concernenti aspetti e contenuti relativi all'adolescenza adottiva; invece durante la valutazione dell'idoneità delle coppie, è opportuno che gli operatori verifichino la consapevolezza che i futuri genitori adottivi hanno degli aspetti e delle peculiarità dell'adolescenza adottiva; è importante valutare le risorse della coppia in prospettiva non solo presente ma anche futura, in considerazione dei futuri cambiamenti del minore. Dopo che l'adozione è conclusa gli operatori psico-sociali possono intervenire a sostegno dell'adolescenza adottiva attraverso varie modalità. Il sostegno alla genitorialità è fondamentale: se gli operatori forniscono ai genitori adottivi gli strumenti di interpretazione e valutazione necessari a comprendere le azioni e gli atteggiamenti dei figli, sicuramente le possibili difficoltà che possono nascere, avranno meno probabilità di sfociare in una crisi irreversibile; "particolarmente utili in questo senso si sono dimostrati i gruppi di confronto e di sostegno". Chistolini M., *op. cit.*, 2013, p. 32.

¹⁶⁵ Bianchi D. Ciccotti E. Di Gioia R., *op. cit.*, p. 35.

¹⁶⁶ Guerriero V., Zavattini G. C., *op. cit.*, p. 165.

¹⁶⁷ Bertetti B. Chistolini M. Rangone G. Vadilonga F., *L'adolescenza ferita. Un modello di presa in carico delle gravi crisi adolescenziali*, FrancoAngeli, Milano 2003

Una durata superiore dell'accompagnamento dei servizi può essere un fattore di protezione da sviluppare per prevenire i casi di crisi e intervenire prontamente: se l'aumento delle tempistiche di accompagnamento può supportare azioni di prevenzione e informazione riguardo all'adolescenza adottiva, al tempo stesso la famiglia può vivere una sorta di stigmatizzazione¹⁶⁸ prolungata nel tempo, a fronte della ricerca di normalizzazione.

Entrambe queste posizioni rispecchiano una realtà presente sul territorio, in cui il bisogno di costruire la genitorialità adottiva degli adulti si scontra con l'accompagnamento invasivo dei servizi¹⁶⁹.

Nonostante ogni Regione affronti questa fase attivando servizi che hanno una durata e percorsi differenti, è indispensabile creare una rete che valorizzi ogni disciplina e metodologia in un sistema integrato¹⁷⁰: ad esempio se l'adolescente adottato presenta problematiche legate all'anoressia o all'uso di stupefacenti, saranno attivate le specifiche aree di competenza legate a quel particolare bisogno. La legge prevede il sostegno da parte dei servizi per un periodo di affidamento preadottivo (legge 184/183 art. 22, comma 8) e un periodo di sostegno post adottivo che varia a seconda della Regione: solitamente però, salvo casi particolari che presentano difficoltà importanti di costruzione dei legami familiari, la necessità di aiuto da parte dei servizi si manifesta successivamente, a molti anni di distanza dal perfezionamento dell'adozione, quando tendenzialmente i rapporti con gli operatori sono interrotti da tempo.

Alcune Regioni per fronteggiare questa situazione hanno sviluppato percorsi di sostegno all'adolescenza adottiva: sono percorsi di tipo clinico e terapeutico a servizio dei minori adolescenti, e siccome è stato ritenuto importante offrire un medesimo servizio anche ai genitori adottivi, sono stati attivati gruppi¹⁷¹ di ascolto e confronto, in cui i genitori possono condividere le loro difficoltà in un rapporto di mutuo aiuto con altre famiglie che vivono le stesse esperienze¹⁷².

Il CIAI¹⁷³ (Centro Italiano Aiuti all'Infanzia) è stato il primo ad avviare gruppi di mediazione per l'adozione internazionale: originariamente questi gruppi erano rivolti solo ai genitori adottivi successivamente anche agli adottati. In questi gruppi sono affrontate le difficoltà

¹⁶⁸ Chistolini M., *op. cit.*, 2013 p. 37.

¹⁶⁹ “Possiamo dire che l'idea di mantenere in campo l'equipe adozioni nel tempo non è priva di ragionevolezza non solo per la già citata maggiore competenza dei professionisti dell'adozione, ma anche per la più alta probabilità di poter attivare interventi di carattere preventivo, tesi a evitare l'insorgere di difficoltà rilevanti o ad intercettarle al loro esordio” Idem

¹⁷⁰ Come riportato nell'intervista alle ricercatrici Notaro S. e Fagnini L. dell'Istituto degli Innocenti di Firenze in data 15/02/2017, in appendice 1.

¹⁷¹ Folgheraiter S. Ongari B., *Il bisogno di supporto degli adolescenti adottati: una ricerca*, in *Minorigiustizia* n. 2-2013, pp. 40-46.

¹⁷² Guerriero V., Zavattini G. C., *op. cit.*, p. 164.

¹⁷³ Folgheraiter S. Ongari B., *op. cit.*, p. 41.

emergenti per prevenire un processo di aggravamento che può compromettere il rapporto adottivo: i ragazzi e gli adulti si raccontano ed esistono varie tipologie¹⁷⁴ di gruppi.

¹⁷⁴ Gruppi a sostegno dei genitori adottivi, che si differenziano in base agli argomenti da affrontare durante gli incontri: ci sono i gruppi incentrati *sull'esperienza*, nei quali i genitori parlano liberamente della loro esperienza come padri e madri adottivi; ci sono i gruppi su *temi specifici*, in cui i partecipanti affrontano un argomento specifico scelto in precedenza; i gruppi *misti* fondono insieme le caratteristiche dei due gruppi citati: partendo dall'esperienza dei genitori, si affronta una tematica emersa; infine ci sono i gruppi incentrati sui *vissuti*, dove le tematiche affrontate riguardano principalmente temi inerenti al mondo interno dei partecipanti. Chistolini M., *op. cit.*, 2010

3 L'accompagnamento post-adoztivo

L'esperienza dell'adozione in Italia ha subito forti cambiamenti e agevolazioni negli ultimi decenni¹⁷⁵: nonostante ciò è un percorso comunque impegnativo, perché coinvolge direttamente la famiglia adottiva e gli operatori dei servizi in un rapporto non sempre di collaborazione, e complesso, perché gli aspiranti genitori adottivi devono condividere il loro vissuto e le scelte che li hanno portati alla decisione di adottare negli incontri di valutazione.

Tutti i soggetti istituzionali pubblici e privati interessati, oltre a coinvolgere i genitori adottivi per farli sentire una risorsa¹⁷⁶ importante all'interno della società, formano una rete¹⁷⁷ entro la quale cooperare e agire per la buona riuscita dell'adozione ma soprattutto per tutelare i diritti del minore¹⁷⁸. Se gli operatori invece riescono a gestire in modo proficuo questi momenti, saranno in grado di accompagnare la coppia adottiva, nel presente, a ripercorrere la loro storia e il loro vissuto personale in un rapporto di maturazione familiare e crescita continua, e in futuro, nella fase post-adoztiva, saranno coinvolti nella formazione del nuovo nucleo familiare, come sostegno e aiuto.

La costruzione di legami positivi tra gli operatori e gli aspiranti genitori adottivi, permette a questi ultimi non solo di sentirsi sostenuti e guidati in tutto il percorso, ma soprattutto di sentirsi accompagnati nelle diverse fasi, da un contesto sicuro e adeguato. Poiché le relazioni tra gli operatori e i genitori adottivi non sempre sono positive, "le distinte fasi d'intervento professionale riguardanti l'adozione appaiono frequentemente disconnesse le une dalle altre"¹⁷⁹: di fronte perciò alla nascita di difficoltà e problematiche di vario genere in seno alla

¹⁷⁵ Macario G., *I percorsi formativi nazionali di approfondimento nel 2011*, in *I percorsi formativi nelle adozioni internazionali* (Studi e Ricerche 20), Del Gallo Editori D.G.E Greenprinting, Spoleto 2013, p. 20.

¹⁷⁶ Buda C., *Lo studio di coppia tra aspetti sociali e apporti psicologici*, in *I percorsi formativi nelle adozioni internazionali* (Studi e Ricerche 20), Del Gallo Editori D.G.E Greenprinting, Spoleto 2013, p. 67.

¹⁷⁷ Amandolesi A., Drago M., Franchetti M., Macchi M., Moro a., *A scuola di... adozione*, Equipe adozioni dell'ULSS 16 di Padova, Centro Regionale di documentazione e analisi sulla famiglia, coop. Sociale CITTA' INVISIBILE, Novembre 2006, p. 23

¹⁷⁸ Se la coppia adottiva riconosce negli operatori un importante sostegno e riesce a sviluppare rapporti positivi fin da subito, sicuramente se in futuro emergono difficoltà e forti crisi, non esiterà a chiedere l'intervento dei servizi per essere sostenuta e accompagnata. Se le relazioni che si instaurano tra i vari protagonisti non sono buone, perché vissute con disagio, la possibilità di costruire un rapporto adottivo solido e duraturo è seriamente compromessa. Chistolini afferma che durante la fase di valutazione la coppia genitoriale vive i colloqui con gli operatori non come un'opportunità per riflettere sulle motivazioni e le risorse che hanno, ma come interrogatori in un rapporto di subordinazione e ansia. Questi incontri rappresentano il momento più importante nel percorso adottivo per la costruzione di relazioni positive tra gli operatori e i genitori aspiranti all'adozione, ma al tempo stesso sono vissuti con forte stress perché gli argomenti trattati sono molto delicati e personali. Chistolini M., *Valutazione e sostegno alla genitorialità sociale: come creare continuità?* in *Minorigiustizia* n.2-2013, pp. 28-39.

¹⁷⁹ Palacios J., *Interventi professionali nell'adozione internazionale*, valutazione dell'idoneità, abbinamento dei bambini alle famiglie e monitoraggio post-adoztivo, edizione italiana 2013, p. 20. Traduzione italiana di *Manual para intervenciones profesionales en adopción internacional*, valoración de idoneidad asignación de menores a familias seguimiento postadoptivo.

nuova famiglia nella fase post-adottiva, gli operatori non saranno coinvolti, ma il più possibile allontanati dai genitori adottivi. Se l'obiettivo dei servizi è assicurare un accompagnamento sicuro agli aspiranti genitori adottivi e successivamente alla famiglia adottiva, è indispensabile che i rapporti siano curati e mantenuti nel tempo, attraverso lo scambio di informazioni e periodici aggiornamenti: devono essere caratterizzati cioè da continuità¹⁸⁰. La continuità relazionale si traduce in interventi di accompagnamento e aggiornamento durante tutte le fasi, dalla valutazione al momento dell'attesa, all'arrivo del minore.

3.1 Regioni e discipline dei percorsi e dei modelli organizzativi del post-adozione

3.1.1 Premessa: aspetti divergenti tra l'adozione nazionale e internazionale

Il post-adozione nell'adozione nazionale e internazionale presenta delle differenze molto interessanti che incidono sul buon esito del legame adottivo e sulla buona capacità di saper fronteggiare le fasi di crisi. Paragonando l'esito delle adozioni nazionali e internazionali emerge sia dalle ricerche che in letteratura che le adozioni internazionali sono esperienze maggiormente positive e migliori rispetto a quella nazionali. In una ricerca svolta dall'Istituto degli Innocenti nel 2003, per conto della Commissione per le adozioni internazionali, risulta che la percentuale di fallimenti nelle adozioni internazionali è dell'1,7% contro il 3% delle nazionali. Inoltre gli adottati internazionali presentano un tasso di problematiche e disturbi del comportamento decisamente inferiore rispetto agli adottati nazionali. Dati i risultati si deduce che le famiglie, che si candidano per l'adozione internazionale, abbiano un bagaglio di competenze e risorse più qualificato e che, poiché il percorso dell'adozione internazionale è più articolato e complesso, siano preparate ed informate attraverso percorsi più completi.

Se la differenza tra la percentuale di fallimenti adottivi nazionali e internazionali è così importante, sicuramente sono da ricercare delle cause anche nella fase pre adottiva, che hanno ricadute significative in seguito. La dichiarazione di adottabilità del minore è emessa dal Tribunale attraverso modalità e criteri che variano su tutto il territorio nazionale: anche se la tendenza generale è quella di non interrompere, se non necessario, la relazione tra la madre e il figlio naturale nel contesto Italiano; non può essere garantita una stessa accortezza per i bambini provenienti da altri Paesi. Spesso le modalità con cui si definisce un bambino adottabile, non sempre tengono conto delle procedure e degli accertamenti necessari affinché

¹⁸⁰ Chistolini M., *op. cit.*, 2013, p. 30.

sia garantita la centralità del minore: “sappiamo che un’adozione realizzata a partire da incertezze sul reale stato di adottabilità del bambino (...) costituisce non solo un fatto gravissimo dal punto di vista etico, ma anche una condizione che influisce negativamente sulla qualità dei rapporti tra il bambino e i genitori adottivi”¹⁸¹.

Inoltre un altro aspetto che influisce negativamente sull'esperienza adottiva è l'abbinamento¹⁸².

In Italia il percorso e le modalità con cui il tribunale per i minorenni compie l’abbinamento sono abbastanza definite e chiare: invece per quanto riguarda l’adozione internazionale la situazione è molto diversa; in alcuni casi questa importante e delicata fase è curata dalle Autorità del Paese straniero in collaborazione con l’ente autorizzato, in altri è solo quest’ultimo a gestire questo passaggio così importante. Oltre a queste rilevanti differenze specifiche del fase preadottiva, ci sono altri aspetti che marcano in modo importante le differenze tra questi due istituti.

Il tema dell’abbandono¹⁸³, ma soprattutto le ragioni che hanno portato la famiglia naturale ad abbandonare il figlio sono uno snodo cruciale, da cui passano tutte le famiglie. Nonostante sia lecito pensare che i figli che sono stati adottati da piccoli possono avere una stessa educazione e una storia uguale ai figli biologici, non si può approssimare esperienze così tanto diverse e personali, né utilizzare aspetti culturali e variabili socioeconomiche dei paesi stranieri come causa principale dell’abbandono. È molto importante che la coppia adottiva compia una ricerca approfondita sulla storia del bambino, per rispondere in modo concreto ed esaustivo alle domande lecite e giuste che il minore porrà, capendo che le variabili suddette sono semplicemente cause aggravanti di una competenza genitoriale difficile da garantire.

Un altro elemento relativo sono i rapporti tra la famiglia di origine e il minore. Per quanto riguarda l’adozione nazionale, per legge i rapporti sono completamente interrotti, anche se poi nella realtà la prassi è diversa; invece per quanto riguarda le adozioni internazionali difficilmente i rapporti si perdono. In merito all’adozione nazionale le informazioni da fornire alla famiglia adottiva sono stabilite dalla legge, infatti “il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini”¹⁸⁴, anche se talvolta sono i giudici che scelgono quali informazioni riferire e quali no.

Nell’adozione internazionale invece le informazioni sulla storia del minore sono affidate all’ente autorizzato, come riporta la legge, “l’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di

¹⁸¹ Chistolini M., *op. cit.*, 2008 p. 407.

¹⁸² *Idem*

¹⁸³ *Ibidem* p. 408.

¹⁸⁴ Comma 7, art. 22 della L. 183/84, modificato dalla L. 149/2001.

curare la procedura di adozione: trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero”¹⁸⁵.

In Italia l’adozione per molto tempo è stata vista come un “volta pagina”¹⁸⁶, cioè come uno strumento che serviva a dividere la vita passata del minore dalla nuova famiglia adottiva, che rappresentava il futuro: e se tendenzialmente ciò avviene nell'adozione nazionale, in quella internazionale invece i rapporti con i genitori o la famiglia estesa non sono interrotti del tutto, sia per via delle normative differenti, che non impongono la cesura dei rapporti, sia perché la cultura e le prassi dei Paesi stranieri sono meno garantiste dell’anonimato.

Un altro aspetto davvero importante che si lega alla ricerca delle origini è l'accesso alle informazioni¹⁸⁷ relative alla storia passata del minore. Per quanto riguarda l’adozione nazionale, la legge italiana stabilisce che “l’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici”¹⁸⁸, rivolgendosi al tribunale per i minorenni, il quale valuterà in che forme accogliere la richiesta. In Italia il diritto¹⁸⁹ dell'adottato ad accedere alle informazioni inerenti alle proprie origini è stato introdotto con l’art.24 della legge 149/2001 che modifica l’art.28 della legge 184/83. È stata un’innovazione molto importante, perché fino ad allora si riteneva che si dovesse mantenere il segreto¹⁹⁰: nonostante nessuna legge imponesse il segreto al riguardo, ciò era semplicemente dedotto dalle leggi 431/1967 e 184/83, in cui l’adozione era considerata come una “seconda nascita”¹⁹¹, dato che il comma 1 e 3, art. 27, della legge 184/83 affermano che il minore, una volta pronunciato il decreto di adozione, assume lo status di figlio legittimo e cessa ogni rapporto con la famiglia di origine. Da questa legge di conseguenza si escludeva a priori il diritto del minore di accedere alle informazioni, anche in caso di semplice conoscenza¹⁹². Successivamente grazie a studi sociologici e psicologici è stata dimostrata l’importanza e l’influenza della conoscenza delle informazioni sul passato da parte del minore, per la costruzione della propria identità personale: “il segreto sarebbe

¹⁸⁵ Articolo 31, comma 3, lettera d, della legge 183/184

¹⁸⁶ Chistolini M., *op. cit.*, 2008, p. 409.

¹⁸⁷ Pili P., *Il diritto all'accesso alle informazioni sulle proprie origini in Italia: dottrina e giurisprudenza*, in *Alla ricerca delle proprie origini. L'accesso alle informazioni tra norma e cultura*. Carocci Roma 2013, pp. 73-96.

¹⁸⁸ Art. 28 della legge 184/83, modificato dall’articolo 24 della legge 149/2001

¹⁸⁹ Pili P., *op. cit.*, p. 73.

¹⁹⁰ *Idem*

¹⁹¹ Long J., *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*, in *“Nuova Giurisprudenza Civile”*, 6, pp. 545-60.

¹⁹² Pili P., *op. cit.*, p. 74.

dunque un ostacolo al raggiungimento di un'identità personale completa e coesa"¹⁹³. Per quanto riguarda invece i minori adottati con adozione internazionale l'accesso alle origini avviene prima e con modalità differenti a seconda del territorio e dei servizi: nonostante sia un tema molto affascinante agli occhi dell'opinione pubblica, il numero di coloro che desiderano conoscere le proprie origini è basso¹⁹⁴.

Un'altra questione che occupa una posizione rilevante nel post-adozione è il tema della dimensione etnica¹⁹⁵, sia nell'adozione nazionale che in quella internazionale. Per i genitori adottivi la differenza biologica può nel corso del tempo diventare un problema importante: se non sono mossi da veri sentimenti di accoglienza e curiosità verso la cultura di origine e la diversità, difficilmente si potrà instaurare un rapporto di vera accettazione, che permette al minore di costruire un'identità forte e definita.

In particolare nell'adozione internazionale ciò che rende il bambino estraneo agli occhi dei genitori è la sua storia passata, il suo percorso unico e particolare: riconoscere perciò e amare un figlio nella sua unicità, è sicuramente un compito di tutti i genitori, ma specialmente di coloro che accolgono un bambino nato in un altro Paese. Al fine di costruire un'identità etnica, in cui il minore interiorizza e integra il luogo e la cultura di provenienza con il mondo in cui vive, la famiglia deve essere supportata in questo difficile compito sia dai servizi territoriali che dall'ente autorizzato, in percorsi specifici dove conoscenze pratiche e teoriche delineano prassi e percorsi di formazione.

Gli operatori infatti suggeriscono vivamente "ai genitori adottivi di valorizzare le origini del minore straniero, evitando dannosi tentativi di omologazione"¹⁹⁶.

Alla luce di quanto emerso è importante offrire un servizio e un percorso adottivo adeguato che aiuti "questi ragazzi a tenere insieme le parti della propria esistenza a gestire questa molteplicità di variabili senza sentirsi frammentati o senza dovere sceglierne una escludendo le altre"¹⁹⁷.

3.1.2 Le competenze delle Regioni nell'adozione internazionale

Le leggi in materia di adozione sono varie e di natura assai diversa: accanto alle norme e alle convenzioni nazionali e sovranazionali, esistono leggi e deliberazioni regionali che modificano e ampliano la normativa vigente; ogni Regione a seconda della propria esperienza

¹⁹³ Pili P., *op. cit.*, p. 74.

¹⁹⁴ Chistolini M., *op. cit.*, 2008, p. 409.

¹⁹⁵ *Ibidem*, p. 410.

¹⁹⁶ Pili P., *op. cit.*, p. 75.

¹⁹⁷ Chistolini M., *op. cit.*, 2008, p. 412.

implementa la legislazione nazionale con deliberazioni e protocolli per rispondere con interventi mirati alle esigenze e alle specifiche problematiche territoriali.

Dal punto di vista storico sono state varie le leggi nazionali che si sono occupate di adozione internazionale: la legge 5 giugno 1967 n. 431¹⁹⁸, seguita dalla legge 4 maggio 1983 n. 184¹⁹⁹, modificata successivamente dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001 n.149. Poiché queste fonti non esauriscono il diritto vigente, accanto ad esse hanno assunto sempre più importanza fonti internazionali come la Convenzione²⁰⁰ Onu del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con la legge n. 176/1991, la Convenzione de L'Aja del 1993 sull'adozione internazionale, la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 firmata dal consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti del fanciullo e ratificata in Italia con legge n. 77 del 2003.

Per comprendere al meglio come operano le Regioni, è importante capire quali sono le materie di competenza della legislazione nazionale e quelle di competenza delle normative regionali: l'art. 117 della Costituzione stabilisce quali sono le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva e afferma che “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”²⁰¹. L'adozione come la politica estera, lo stato civile, l'immigrazione, la giurisdizione sono materie di competenza esclusivamente statale. Dato che “l'adozione dei minori è però anche un fatto sociale che comporta delle prestazioni di tipo assistenziale”²⁰², il legislatore delega alle Regioni l'organizzazione di queste prestazioni, attraverso le attività dei servizi locali come riportano gli artt. 29-*bis* e 39-*bis* della legge 184/1983 inseriti nella legge 476 del 1998. All'art. 29-*bis*, comma 4, lo Stato attribuisce ai servizi socio-assistenziali degli enti locali il compito di svolgere attività di formazione e preparazione sull'adozione internazionale, in collaborazione con le aziende sanitarie locali e ospedaliere; è specificata inoltre l'importanza della collaborazione con gli enti autorizzati e i requisiti di cui devono essere in possesso all'art. 39-*ter*. Anche l'art. 39-*bis* è molto importante perché incarica le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla normativa, di vigilare sul funzionamento delle strutture che operano sul territorio, di promuovere protocolli operativi tra i servizi e gli enti autorizzati, in collegamento con gli organi giudiziari minorili.

¹⁹⁸ Legge 5 giugno 1967 n. 431, art. 5.

¹⁹⁹ Legge 4 maggio 1983 n. 184, artt. 6, 27-28, 29-39

²⁰⁰ Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, artt. 20-21.

²⁰¹ Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001.

²⁰² Pazè P., *L'adozione internazionale nelle normative regionali, in* Il post-adozione fra progettazione e azione. Formazione nelle adozioni internazionali e globalità del percorso adottivo Litografia IP, Firenze 2008, p. 23.

Nel 2001 per quanto riguarda le attività e il programma dell'assistenza sociale²⁰³ che le Regioni devono garantire nel percorso adottivo, con l'entrata in vigore del nuovo art. 117 ,comma 4, si stabilisce che le Regioni hanno acquistato una potestà legislativa propria, mentre lo Stato definisce soltanto i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"²⁰⁴. Le modifiche apportate all'art. 117 della Costituzione sono state realmente incisive: prima di questa riforma erano espressamente indicate quali fossero le materie di competenza delle Regioni, cioè quelle in cui potevano legiferare sempre nel rispetto dei principi e dell'interesse delle leggi nazionali. Adesso invece sono indicate espressamente dal legislatore le competenze esclusivamente statali, per cui le rimanenti spettano alla potestà regionale. In questo nuovo quadro normativo in materia di adozione lo Stato mantiene una competenza generale attraverso la quale sono definiti i livelli essenziali. Le Regioni, non solo come stabilisce l'art. 39- *bis* della legge 184/1983, operano per definire protocolli operativi e convenzioni tra i servizi e gli enti autorizzati, ma "esse, in particolare, disciplinano la partecipazione dei servizi e le funzioni assistenziali per l'adozione internazionale con leggi o delibere regionali"²⁰⁵: in questo modo l'unitarietà e l'autonomia dei servizi dell'assistenza rimane alle Regioni. L'organizzazione dei servizi e delle attività per l'adozione internazionale è definita in modo diverso dalle Regioni attraverso la stipula di accordi e la definizione di modelli organizzativi differenti: anche se la maggior parte delle Regioni nel tempo ha sviluppato protocolli e linee di indirizzo per il sostegno post-adottivo nell'adozione internazionale, altre invece hanno promosso attività di supporto al di fuori di un coordinamento tra i vari enti. In particolare confrontando le varie normative presenti sul territorio Italiano si nota una grande varietà di protocolli operativi, metodologici e d'intesa, "che dipende in parte dal diverso sviluppo dei servizi al Nord, al Centro e al Sud"²⁰⁶ e dalla sensibilità degli operatori e degli amministratori.

Accanto agli strumenti più usati, che sono leggi regionali, provinciali, deliberazioni delle Giunte Regionali o dei Consigli Regionali, alcune Regioni hanno stipulato protocolli d'intesa per promuovere attività di sostegno, collaborazione e coordinamento tra gli enti e il lavoro dei servizi. Tendenzialmente la maggior parte delle Regioni ha definito quali servizi si occupano del pre adozione e quali del post, e prevede l'istituzione di un'equipe adozioni formata dalla figura dell'assistente sociale e dello psicologo, che presiedono tutto il percorso adottivo,

²⁰³ Long J., *Aspetti giuridici e protocolli operativi per le adozioni internazionali*, in I percorsi formativi nelle adozioni internazionali. L'evoluzione del percorso e gli apporti internazionali. Attività 2010-2011, (Studi e Ricerche 20) Del Gallo Editori D.G.E. Greenprinting, Spoleto 2013, p. 49.

²⁰⁴ Art. 3, comma m, Legge costituzionale 18 ottobre 2001, Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001

²⁰⁵ Pazè P., *op. cit.*, p. 24.

²⁰⁶ *Ibidem* p. 25.

oppure l'adozione è seguita dai consultori familiari.

Non è raro trovare un servizio specifico per il pre adozione che, una volta rientrata la famiglia con il minore adottato, non si occupi più di organizzare le attività del post adozione: il caso è affidato ai servizi sociosanitari e durante questo passaggio avviene una perdita di informazioni e conoscenze fra i diversi operatori. In linea generale si può affermare che c'è una grande sproporzione tra l'organizzazione delle prassi e delle attività che precedono la dichiarazione di idoneità e la fase seguente di attesa, che va dalla dichiarazione di idoneità all'arrivo del bambino, e successivamente il post-adozione. In concreto le politiche sociali in materia sono davvero varie e diverse: le Regioni che sono state più capaci di sintetizzare e tradurre l'esperienza degli operatori in linee di indirizzo e protocolli d'intesa, offrono una risposta alle esigenze del territorio qualitativamente alta, mentre la mancanza di collaborazione tra gli enti, i servizi, e i giudici del tribunale per i minorenni, non apporta qualità al lavoro sociale ma tutt'altro si concretizza in frammentarietà, dovuta al lavoro degli operatori svolto in autonomia: "ci sono infatti delle esperienze che si sono sviluppate indipendentemente dalle indicazioni normative e che addirittura possono non essere conosciute a livello centrale e, viceversa, in una legge o in un protocollo si possono scrivere tante belle cose che rimangono sulla carta non diventando prassi ed esperienze di lavoro o trovando attuazione solo a macchia di leopardo"²⁰⁷.

Dopo l'arrivo del minore in Italia, la legge²⁰⁸ stabilisce che i servizi organizzino attività rivolte al sostegno del nuovo nucleo familiare, in modo tale da facilitare la formazione del legame genitore-figlio e al contempo assumano le informazioni da inviare alle Autorità dei paesi stranieri; la legge afferma che l'accompagnamento dei servizi può essere attivato solo su richiesta dei genitori adottivi: in realtà poiché i servizi devono inviare le relazioni di monitoraggio alle Autorità straniere, contattano la famiglia tempestivamente al rientro in Italia.

Sembra così superata la facoltatività dell'intervento dei servizi da parte dei genitori adottivi. In questo percorso di accompagnamento per procedere al meglio i servizi dovrebbero essere informati appena la famiglia adottiva rientra in Italia: ciò non avviene in modo costante perché l'ente autorizzato ha soltanto il compito²⁰⁹ di informare i servizi sulla decisione di affidamento dell'autorità straniera e non quando la famiglia adottiva rientra in Italia. Il sostegno post-adottivo varia a seconda delle normative regionali: ad esempio la Regione Piemonte per questa fase importante specifica che le modalità di accompagnamento alla

²⁰⁷ Pazè P., *op. cit.*, p. 26.

²⁰⁸ Art. 34, comma 2, legge 184/1983

²⁰⁹ Art. 31, comma 3, legge 184/1983

nuova famiglia favoriscono “scambi di esperienze tra le famiglie adottive secondo le finalità ed i principi della legislazione nazionale e della presente legge”²¹⁰; i gruppi sia per i genitori adottivi che per i figli adottivi acquistano rilevanza.

Una Regione che ha sviluppato il sostegno post adottivo in modo ampio è l’Emilia-Romagna, in particolare con la delibera della Giunta Regionale del 28 luglio 2003, n. 1495 IV parte, si afferma che l’integrazione tra i servizi territoriali e gli enti autorizzati si traduce in un percorso di accompagnamento volto a costruire legami solidi ed è riconosciuta la diversa vocazione tra questi servizi: “i primi di norma più competenti per quello che riguarda il percorso evolutivo intra familiare e le possibilità di integrazione offerte dal contesto sociale, i secondi per quello che riguarda gli effetti del retroterra culturale del bambino nella costruzione della relazione con le figure parentali e nell’impatto con il nuovo ambiente di vita”²¹¹, grazie anche all’aiuto e al confronto delle esperienze attraverso gruppi di sostegno.

In definitiva prevale un atteggiamento di sostegno da parte dei servizi e non di controllo. Anche la Regione Veneto predispone un buon accompagnamento, attraverso i progetti pilota²¹², che si traducono in tre strumenti²¹³: sono il gruppo, nel quale la famiglia adottiva può confrontarsi con altre famiglie che vivono le stesse esperienze in un rapporto di mutuo aiuto, l’intervento specialistico, che si concretizza in un sostegno psicologico e pedagogico nell’affrontare le dinamiche relazionali, e si favorisce l’inserimento scolastico del bambino sensibilizzando il corpo docente sulla cultura e la storia del minore.

Se si prendono in considerazione le normative regionali si possono trarre alcune conclusioni: se i servizi sviluppano una forma di accompagnamento attraverso anche l’esperienza dei gruppi di mutuo aiuto, la qualità del percorso aumenta; è importante offrire sostegno non solo ai genitori adottivi ma anche ai figli adottivi e sempre in quest’ottica potenziare le relazioni e la comunicazione tra i servizi e la scuola. Una differenza importante è rilevata nella durata dell’accompagnamento post-adottivo da parte dei servizi: molte Regioni come afferma la legge²¹⁴ seguono la famiglia adottiva per un anno, altre invece hanno aumentato questo periodo, come l’Emilia-Romagna e il Veneto. Si può osservare in conclusione che negli anni la fase pre adottiva ha ricoperto un ruolo centrale, grazie alla formazione e all’organizzazione

²¹⁰ Legge regionale 16 novembre 2001, n. 30. Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali.

²¹¹ Deliberazione giunta regionale 28 luglio 2003, n. 1495, Approvazione linee di indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali in Emilia-Romagna in attuazione del Protocollo d’intesa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 331/02. Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 3080 del 28/12/2001

²¹² DGR 16 luglio 2004, n. 2161 Progetto pilota regionale per il sostegno e l’accompagnamento della famiglia adottiva- Allegato A alla DGR N. 2161 DEL 16/07/2004.

²¹³ Pazè P., *op. cit.*, p. 28.

²¹⁴ Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori".

di prassi ben definite e strutturate: recentemente l'attenzione dei servizi e degli operatori coinvolti nell'adozione ha riconosciuto nel post adozione una fase di grandi trasformazioni e cambiamenti che si protraggono talvolta anche per molti anni dall'inserimento del bambino. L'intervento e l'accompagnamento degli operatori necessita di un'adeguata preparazione e un aggiornamento continuo perché "la famiglia è il luogo dove la protezione arriva a stento, in ritardo e con sempre maggiore fatica"²¹⁵.

3.1.2.1 Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza

La Regione Toscana²¹⁶, con legge regionale 1° marzo 2010, n.26 istituisce la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Oltre a controllare la reale applicazione della Convenzione di New York del 1989 nel territorio regionale, i compiti del garante sono finalizzati alla promozione e all'affermazione dei diritti sull'infanzia e sull'adolescenza: è una figura monocratica, che gode di piena autonomia, non è inserita in una struttura gerarchica ed è insediata nel Consiglio regionale: in particolare "è considerata la figura più idonea a garantire la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori"²¹⁷, e le sue funzioni sono svolte in collaborazione con gli enti e le istituzioni territoriali, che si occupano di minori. Poiché i minori sono coloro che non hanno capacità di rappresentanza giuridica, il garante rappresenta i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: "è in questo senso la voce di chi non ha voce. Gran parte dell'attività del garante e del suo ufficio è quindi assorbita da questo compito"²¹⁸.

Dato che il Garante non ha strumenti propri per rilevare la condizione sociale, sanitaria ed educativa dei minori, si avvale dei dati del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e per l'adolescenza e dell'Istituto degli Innocenti: "il Centro Regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza - Osservatorio minori, gestito dall'Istituto degli Innocenti dalla sua costituzione nel 2000, e impegnato nel monitorare la condizione dell'infanzia e le politiche regionali a favore di bambini e ragazzi, in linea con i principi della Convenzione dei diritti dei fanciulli adottata nel 1989 dall'Onu e ratificata dal nostro paese due anni dopo"²¹⁹.

Per quanto riguarda l'ambito sanitario collabora con l'Agenzia regionale di Sanità.

²¹⁵ Pazè P., *op. cit.*, p. 34.

²¹⁶ Grandi F., *op. cit.*, p. 80.

²¹⁷ http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico/Toscana%20LR%201%20mar%202010%20n%2026.pdf Legge della Regione Toscana 1 marzo 2010, n. 26 "Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza", Preambolo.

²¹⁸ Relazione annuale 2014 del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, *op. cit.*, Premessa.

²¹⁹ *Ibidem* p.4.

Il Garante si occupa di promuovere e tutelare i diritti e gli interessi di tutti i minori presenti sul territorio regionale, in particolare interviene nelle situazioni di disagio familiare, sollecitando le amministrazioni competenti ad attuare interventi di sostegno, che prevedono anche l'allontanamento dei minori in strutture ospedaliere e di accoglienza residenziale e semiresidenziale. Dagli studi e dalle relazioni annuali degli ultimi anni emerge che la condizione del minore in Toscana è mediamente migliore rispetto a quella delle altre regioni, "senza perciò negare le problematicità che si registrano"²²⁰, ad esempio il contesto familiare subisce sempre più mutamenti e aumenta l'instabilità familiare per il numero sempre più crescente di separazioni e divorzi²²¹.

Per quanto riguarda l'accesso ai servizi educativi, la Toscana offre percorsi che contrastano, soprattutto nella prima infanzia, le disuguaglianze: man mano che i giovani crescono però, si riscontra un alto numero di giovani che non studia né lavora e difficilmente "una generazione di giovani che rischia di essere messa da parte, emarginata e che difficilmente troverà una collocazione nel mondo produttivo"²²². Anche in merito alle adozioni la Toscana occupa una posizione di rilievo²²³ sul territorio nazionale, grazie alle attività di preparazione delle coppie aspiranti all'adozione svolte dai quattro centri per l'adozione. Nonostante il calo delle adozioni, in linea con il panorama nazionale, dovuto a vari fattori, tra cui la crisi economica e l'aumento delle separazioni e dei divorzi, la Toscana riesce ad offrire comunque un servizio e un percorso adottivo valido e tra i migliori d'Italia in collaborazione con le istituzioni territoriali, perché riesce a coprire le ingenti spese sostenute dalle coppie adottive nel percorso dell'adozione internazionale e non solo, riesce anche a promuovere percorsi di collaborazione e cooperazione tra gli enti presenti sul territorio e i quattro centri per l'adozione, che consentono di forare e accompagnare le famiglie adottive.

In questo rapporto di stretta collaborazione è presente in modo importante anche il Tribunale per i minorenni di Firenze grazie al rinnovato accordo Delib. GR 17 settembre 2012, n. 815: si conferma "quella volontà innovativa di scambio dati e numeri, ma anche di procedure di affidamento, adozione, fino a problemi e aspettative delle famiglie"²²⁴.

Accanto alle eccellenze riscontriamo la presenza di criticità.

Nei quattro centri per l'adozione, uno per ogni area vasta, cooperano varie figure professionali che si occupano dell'ambito sociale e sanitario: spesso gli operatori però non sono un numero

²²⁰ Relazione annuale 2014 del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, *op. cit.*, Premessa.

²²¹ Idem, p. 5.

²²² Idem

²²³ Sestini G., Garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Comunicato n. 792 del 3 ottobre 2013 Adozioni internazionali: Sestini, Toscana ha punti di eccellenza ma servono più centri.*

²²⁴ Idem

adeguato e la loro presenza è discontinua. “Secondo Sestini, questo è uno degli “impedimenti alla promozione dell’adozione” o “una delle cause del calo delle adozioni”²²⁵. Una seconda criticità si può riscontrare nel sostegno che i servizi sociali offrono nella fase post adottiva alla nuova famiglia: gli operatori affermano che le richieste di aiuto e accompagnamento, anche a distanza di molti anni, sono alte²²⁶ e i servizi devono essere resi più efficaci.

3.2 Prassi e linee guida per il post-adozione in Toscana, Emilia-Romagna e Veneto

La durata dell'accompagnamento post adottivo varia su tutto il territorio. Alcune regioni, come la Toscana, hanno mantenuto le indicazioni espresse nel comma 2 dell’art. 34 della legge 184/83, altre invece, come l’Emilia-Romagna e il Veneto, attraverso deliberazioni della giunta regionale e linee guida regionali, hanno promosso e sostenuto un aumento degli interventi di sostegno e accompagnamento nel post-adozione.

Nello specifico la Regione Emilia-Romagna nel 2003²²⁷ ha aumentato la durata da un anno a due, mentre la Regione Veneto nel 2008²²⁸ è passata da un anno a tre. Nei paragrafi seguenti sono descritti i protocolli e le leggi approvate dalla Regione Toscana, Emilia-Romagna e Veneto negli ultimi venti anni per promuovere il benessere sociale e non solo: in breve sono riportati i documenti che ogni Regione ha approvato per rispondere alle esigenze e alle necessità dei cittadini e di quanti desiderano intraprendere il percorso dell’adozione.

La promozione di interventi, a favore del benessere e della tutela dei cittadini, si traduce in prassi che variano da Regione a Regione, e che nel tempo sono state aggiornate e implementate: ciò avviene grazie alla collaborazione che i servizi sociali instaurano sia con enti privati, enti accreditati e servizi sanitari. In ordine sono descritti e riportati i protocolli e le leggi che regolano gli interventi in ambito sociale e adottivo della Toscana, dell’Emilia-Romagna e del Veneto: si può notare dall’iter legislativo di queste tre Regioni che negli anni hanno ricoperto un ruolo sempre più importante gli interventi integrati per garantire sia nel pre che nel post adozione un percorso adottivo volto a tutelare l’interesse del minore della famiglia adottiva.

²²⁵ Sestini G., Garante per l’infanzia e l’adolescenza, *Comunicato n. 792 del 3 ottobre 2013 Adozioni internazionali: Sestini, Toscana ha punti di eccellenza ma servono più centri.*

²²⁶ Idem

²²⁷ Dgr 28 luglio 2003, n. 1495 *Approvazione linee di indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali in Emilia-Romagna in attuazione del protocollo d’intesa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 331/2002. Modifica della deliberazione della GR n.3080 del 28/12/2001.*

²²⁸ Dgr del 6 maggio 2008, n.1132 *Approvazione del nuovo protocollo operativo per le adozioni nazionali e internazionali (art. 39 bis, legge n.184/83).*

Maggiore è la collaborazione tra questi enti, maggior efficacia acquistano gli interventi a sostegno di tutti i componenti della famiglia.

3.2.1 Prassi e linee guida per l'adozione in Toscana

Nella Regione Toscana fin dagli anni '90, la promozione e il sostegno all'adozione nazionale e internazionale hanno ricoperto un ruolo centrale, come riporta il comma 3, dell'art. 22 della LR 3 ottobre 1997, n.72²²⁹. Questa legge anticipa la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"²³⁰, che riforma l'intervento dei servizi in materia socioassistenziale "per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza"²³¹ e soprattutto "previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare"²³².

Il percorso intrapreso dalla Regione Toscana per la tutela e la protezione del minore, scaturisce dallo studio e l'elaborazione dei principi sanciti nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989: da questo testo nascono accordi e programmi di intervento, che mirano sia alla salvaguardia dei bambini che si trovano in situazioni familiari di svantaggio e difficoltà, sia alla realizzazione di un sistema di accoglienza per tutti quei bambini che hanno incontrato una nuova famiglia. Fondamentale al riguardo è la LR 20 marzo 2000, n. 31²³³ che dà avvio a un rapporto di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Istituto degli Innocenti di Firenze con l'obiettivo di realizzare studi, ricerche e approfondimenti sulle politiche di intervento per l'infanzia e l'adolescenza; inoltre contemporaneamente è istituito il Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza: le attività di questo organismo sono affidate all'Istituto degli Innocenti.

Anche la LR 24 febbraio 2005, n.41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" sottolinea non solo la necessità di creare un sistema integrato che risponda alle esigenze dei cittadini, attraverso lo "sviluppo e qualificazione degli interventi e dei servizi"²³⁴, ma, come riporta l'art. 53, comma 2, lettera f²³⁵, promuova le

²²⁹ Baggiani L., *Il sistema regionale per le adozioni e la centralità del centro adozioni, fra manutenzione e sviluppo*, p. 47.

²³⁰ <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm> Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

²³¹ Comma 1, art. 1, L. 328/2000.

²³² Idem.

²³³ Grandi F., *La cornice normativa regionale in materia di adozione*, p. 79.

²³⁴ http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico/Toscana%20LR%2024%20febb%202005%20n%2041.pdf Centro Regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza. LR 24 febbraio 2005, n.41, art. 3, comma 1, lettera j

²³⁵ Pregliasco R., *I modelli organizzativi regionali in materia di adozione internazionale*, Litografia IP, Firenze

attività necessarie ed i compiti correlati all'adozione nazionale ed internazionale.

Circa dieci anni più tardi con la L.R. 30 luglio 2014 n. 45. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, l’Assemblea legislativa regionale si impegna a modificare la norma vigente con l’obiettivo di superare il modello operativo attuale incentrato sulla Società della Salute, fermo restando il rapporto di integrazione socio-sanitaria con gli Enti locali; viste le premesse la Regione Toscana stabilisce una nuova architettura dei servizi che “debba necessariamente integrarsi con gli strumenti della convenzione zonale per l’integrazione socio-sanitaria e la governance multilivello, articolata sui livelli aziendale, di area vasta e regionale”²³⁶.

I primi anni del 2000 vedono la realizzazione dei centri per l’affido e dei quattro centri per l’adozione, DPGR 29 maggio 2002, che da allora svolgono attività di formazione, supporto e promozione, in un sistema integrato di servizi diramati in tutte le realtà territoriali, rivolti ai minori. In questo scenario di forte cambiamento la L. 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" è revisionata in due momenti: prima di tutto dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"²³⁷, e successivamente dalla L. 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”²³⁸: in collaborazione con le aziende sanitarie i servizi socioassistenziali locali sviluppano interventi di formazione e valutazione delle coppie aspiranti all’adozione, e in seguito di sostegno durante l’inserimento del minore nella nuova famiglia.

3.2.1.1 L’organizzazione del post-adozione nella Regione Toscana

Le leggi e i decreti finora citati sono fondamentali per lo sviluppo e la realizzazione degli interventi socioassistenziali, ma con il D.P.G.R. 29 maggio 2002, n. 128 “Approvazione accordo di programma per l'applicazione delle leggi in materia di adozione”²³⁹ la Regione

2009, p. 77.

²³⁶ <http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/GARANTEINFANZIA/documenti/15%203%20RELAZIONE%20DEFINITIVA%202014%20-%20Copia.pdf> Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Relazione annuale 2014, p. 277.

²³⁷ <http://www.camera.it/parlam/leggi/984761.htm> Legge 31 dicembre 1998, n. 476.

²³⁸ *Ibidem*, Legge 28 marzo 2001, n. 149.

²³⁹ Grandi F., *op. cit.*, p. 81.

Toscana realizza una rete di servizi ben definiti, attraverso azioni e interventi che mirano a sostenere la coppia aspirante all'adozione in ogni fase del percorso, in particolare strutturando attività differenti e incontri specifici per una buona formazione.

Per garantire migliori prestazioni territoriali, sono stati istituiti quattro centri per l'adozione, rispettivamente a Firenze, Prato, Pisa e Siena²⁴⁰: perciò accanto ad attività di formazione e informazione per le coppie genitoriali, l'Accordo di programma prevede che la collaborazione tra le varie istituzioni (Tribunale per i minorenni, Enti autorizzati e CAI), che ruotano attorno all'adozione, sia consolidata e sviluppata in un'ottica di accompagnamento e sostegno continuo. Nel tempo infatti sulla scia dell'Accordo di programma sono stati approvati schemi e protocolli tra le varie istituzioni, ad esempio tra la Regione Toscana e gli enti autorizzati per l'adozione internazionale nel 2004²⁴¹. Nel 2011 è approvata la Delib. GR 27 dicembre 2011, n.1198 "Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, i Comuni capofila di Firenze, Prato, Pisa e Siena, cui afferiscono i relativi Centri per l'adozione e gli Enti Autorizzati di cui all'articolo 39 ter della legge 149/2001, per la definizione delle attività e delle iniziative da realizzare congiuntamente in materia di adozione" con l'obiettivo di definire interventi, da realizzare congiuntamente, seguendo linee di sviluppo e collaborazione. Gli obiettivi che l'Accordo prefigge sono: qualificare la rete dei servizi rivolti ai minori e alle famiglie, sostenere il rapporto di collaborazione tra i soggetti istituzionali interessati e aggiornare gli strumenti operativi attraverso lo sviluppo di tavoli di lavoro che coinvolgano anche il Tribunale per i minorenni e le istituzioni scolastiche, per una maggiore accoglienza e prevenzione delle situazioni di rischio.

Sulla base di tale documento si procede all'approvazione del documento operativo Decr. dirigit. 26 marzo 2012, n. 1165 "Attività per la preparazione delle coppie aspiranti all'adozione e collaborazione tra Centri adozione ed Enti Autorizzati all'adozione internazionale"²⁴². Non solo le tematiche del GR 27 dicembre 2011, n. 1198 sono riprese ma in questo documento è focalizzata e promossa l'attenzione sulle modalità di svolgimento e preparazione degli incontri con le coppie, nonché le tematiche e il calendario per una preparazione il più possibile completa ed esaustiva.

Altri schemi di protocollo regolano i rapporti tra la Regione Toscana e il Tribunale per i

²⁴⁰ <http://www.minoritoscana.it/?q=node/368> Centro Regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza.

²⁴¹ Delib. GR 29 novembre 2004, n.1192 "Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e gli enti autorizzati per l'adozione internazionale".

²⁴² <http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/GARANTE-INFANZIA/documenti/RELAZIONE-2012.pdf>

Relazione annuale 2012 del Garante per l'infanzia e l'adolescenza p. 13.

minorenni di Firenze, in particolare con la Delib. GR 17 settembre 2012, n. 815²⁴³ la collaborazione è finalizzata all'individuazione di accordi con gli operatori che operano nell'area minori e famiglia, per programmare interventi più efficaci e mirati. Il Tribunale condivide con i servizi lo studio dei dati annuali e la gestione delle informazioni, per un confronto sulle risorse e il sistema dei servizi.

Grazie ai Piani integrati sociali regionali la tutela dei minori e il sostegno alle famiglie, anche a quelle adottive, muta profondamente: infatti dal 2001 questi piani di azione prevedono non solo interventi di supporto alle famiglie e dei minori, ma, come riporta la Delib. CR 23 dicembre 2003 n. 328, la suddivisione dei servizi per l'adozione in due livelli: il primo prevede, che attività di formazione e informazione siano svolte a livello di area vasta, mentre l'indagine socio familiare e l'affidamento preadottivo siano effettuati dai servizi territoriali.

Il D.C.R. 31 ottobre 2007, n. 113, che approva il Piano Integrato Sociale regionale (P.I.S.R.) 2007-2010, precisa tra gli obiettivi “assicurare qualità ed omogeneità ai servizi per l'adozione nazionale ed internazionale, per la piena applicazione delle competenze attribuite in materia dalla legislazione nazionale ai soggetti istituzionali coinvolti nel percorso dell'adozione”²⁴⁴ e garantire nella fase post adottiva un sostegno adeguato “al fine di supportare la famiglia nel percorso di appropriazione del “nuovo” ruolo genitoriale anche per prevenire eventuali fallimenti adottivi”²⁴⁵.

Dato che la programmazione regionale è incentrata sui principi di valorizzazione e uguaglianza di tutti i cittadini, prevenzione delle disuguaglianze e rimozione delle difficoltà, e l'adeguatezza del sistema di interventi, con la Delibera CR del 6-11-2014 n. 91. “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015” si promuovono linee guida per un modello di integrazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria “finalizzato a sperimentare un nuovo modello organizzativo basato su una maggiore integrazione e il coordinamento tra le altre azioni rivolte alle persone”²⁴⁶; si nota nel documento che viene esaltata e valorizzata la connessione tra gli aspetti sociali e sanitari, come fondamento imprescindibile del benessere di ogni persona. Dato che la salute e il benessere dell'individuo sono strettamente collegati, gli obiettivi principali del Piano perciò sono perseguire la salute e “mettere al centro la persona nella sua complessità, aumentare l'equità, perseguire sicurezza, efficacia e

²⁴³ Grandi F., *op. cit.*, p. 83.

²⁴⁴ <http://www.minoritoscana.it/?q=node/372> Centro Regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza. D.C.R. 31 ottobre 2007, n. 113.

²⁴⁵ Idem.

²⁴⁶ http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5092492&nomeFile=Delibera_n.1043_d el_25-11-2014 Delibera n. 1043 del 25-11-2014

appropriatezza come valore del sistema”²⁴⁷.

Come affermato nel capitolo precedente la strada dell’adozione è lunga e complessa, e nel caso in cui la coppia aspirante all’adozione decida di intraprendere il percorso dell’adozione internazionale, oltre a tempi di attesa spesso lunghi, i costi che devono essere sostenuti sono davvero alti. Con L.R. 19 novembre 2009, n. 70 “Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali” è istituito un fondo per l’erogazione di contributi economici “per la copertura degli interessi maturati sui prestiti contratti dalle coppie impegnate nelle procedure di adozione internazionale”²⁴⁸; la coppia aspirante all’adozione per ricevere suddetti contributi deve essere in possesso, in base a quanto prevede la l. 184/183, del decreto d’idoneità, deve aver scelto uno degli enti autorizzati e possedere “un reddito imponibile complessivo non superiore a euro settantamila ai fini dell’imposta sui redditi delle persone (IRE)”²⁴⁹.

Nel 2016 la Regione Toscana ha approvato un documento²⁵⁰ per fornire ai servizi di area sociale e sanitaria prassi e orientamenti metodologici in due fasi del percorso adottivo: la fase dell’attesa degli aspiranti genitori adottivi, la fase di affidamento preadottivo e dell’anno post adottivo. Queste linee guida rappresentano non solo il proseguimento di un altro documento²⁵¹ che guida e integra le attività dei servizi e degli enti nella fase della valutazione dei genitori adottivi, ma anche il completamento di una serie di interventi per aggiornare il sistema delle adozioni. Nelle indicazioni dell’allegato A è sottolineata l’importanza dell’equipe integrata, che acquisisce e mantiene competenze ed esperienze, e della collaborazione tra enti autorizzati, centri adozione e servizi territoriali.

Questa collaborazione è necessaria come si spiega nel documento per migliorare le prestazioni nelle diverse fasi dell’adozione, in uno scambio di informazioni volto a creare integrazione e continuità tra i vari soggetti coinvolti.

Sempre nel documento è riportato che se l’anno di affidamento preadottivo si conclude positivamente e si perfeziona l’adozione, inizia successivamente un anno di accompagnamento post adottivo che prevede *un sostegno standard* così articolato: le coppie

²⁴⁷ Relazione annuale 2014 del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, *op. cit.*, p. 277.

²⁴⁸ Grandi F., *op. cit.*, p. 79.

²⁴⁹ <http://www.minoritoscana.it/?q=node/375> Centro Regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza.L.R. 19 novembre 2009, n. 70 “Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali”.

²⁵⁰ Deliberazione di Giunta Regionale 27.12.2016 n. 1369, “Indicazioni metodologiche in materia di interventi di sostegno nell’adozione nazionale e internazionale, per le fasi dell’attesa, dell’affidamento preadottivo e del post adozione”.

²⁵¹ Deliberazione di Giunta Regionale 26 agosto 2013 n. 702, Indicazioni metodologiche per lo studio di coppia finalizzato alla valutazione e all’accompagnamento per l’idoneità nell’ambito del procedimento di adozione nazionale e internazionale.

adoptive partecipano a dei gruppi di sostegno qualora siano attivati²⁵²; incontri e colloqui di monitoraggio (almeno tre) da parte dell'assistente sociale e dello psicologo; accompagnamento nell'inserimento del minore nell'ambiente scolastico e infine un ultimo incontro di restituzione da parte dell'equipe congiunta al termine dell'anno post adottivo, che permetterà e agli operatori di stilare la relazione da inviare al tribunale per i minorenni.

Se si riscontra la presenza di fattori di rischio e particolari necessità, per quanto riguarda la costruzione del legame adottivo, può essere attivato un *sostegno mirato*, al termine del sostegno standard, calibrato sulle esigenze specifiche della famiglia.

3.2.2 Prassi e linee guida per l'adozione in Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha sviluppato negli anni protocolli e prassi per unificare gli interventi e le fasi di tutto il percorso adottivo. In base all'esperienza degli operatori è stata avvertita la necessità prima di tutto di potenziare e armonizzare la fase della valutazione e preparazione delle coppie aspiranti all'adozione. Infatti in questa Regione le coppie, prima di presentare domanda di adozione al Tribunale per i minorenni, partecipano a corsi e attività di formazione e sensibilizzazione sul tema dell'adozione organizzati dai servizi: come riportano le referenti della Regione nell'intervista²⁵³, questa prima fase di contatto tra i servizi e le coppie aspiranti all'adozione può essere definita come un fattore di protezione, perché nel tempo avviene una scrematura naturale all'interno del gruppo, per cui le coppie che decidono di intraprendere e proseguire il percorso dell'adozione sono più consapevoli e convinte. Per quanto riguarda l'accompagnamento post adottivo, i servizi sostengono le coppie per due anni, invece di uno come previsto dalla legge, e inoltre svolgono gli incontri e i colloqui di valutazione in collaborazione con gli operatori degli enti autorizzati: l'integrazione degli interventi tra i vari soggetti coinvolti nell'adozione, non solo permette di intercettare e cogliere elementi di rischio e criticità, ma permette alla famiglia adottiva di sentirsi parte di una rete di servizi a sua disposizione.

L'integrazione permette non solo di seguire in modo più approfondito tutti i componenti del nuovo nucleo adottivo, ma anche di promuovere e far circolare lo scambio di informazioni e notizie che possono chiarire e far luce su aspetti di incertezza e criticità, che ogni protagonista possiede.

Un accompagnamento maggiore permette alla famiglia di sviluppare e rafforzare i legami di attaccamento affettivi, dato che tendenzialmente il primo anno è assorbito dalle analisi e dai

²⁵² Intervista alle ricercatrici dell'Istituto degli Innocenti, in Appendice 1

²⁵³ Intervista alle referenti della Regione Emilia-Romagna, in Appendice 2.

controlli sanitari sulla salute del minore.

Nel post-adozione si forma la famiglia adottiva: non solo giuridicamente gli adulti diventano i genitori del minore, ma si assumono anche tutte le responsabilità e i doveri che la genitorialità comporta. È necessario sottolineare una distinzione tra la genitorialità giuridica e psicologica e tra l'affiliazione giuridica e psicologica: questa distinzione si traduce in un passaggio, dalla dimensione giuridica a quella emotiva-affettiva. Non si deve trascurare che nel post-adozione avviene una transizione molto importante, che non esula la famiglia dalle esperienze passate, sia che riguardino gli adulti che il minore: l'entrata del bambino nella nuova famiglia non crea un evento isolato temporalmente, ma piuttosto segna l'inizio di una condizione che cambierà tutti i componenti del nucleo familiare in un continuum tra passato e presente.

I servizi pubblici confermano l'importanza di creare durante tutto l'iter adottivo un rapporto solido improntato sulla collaborazione e sulla fiducia con la famiglia adottiva, fin dall'inizio, cosicché una volta arrivato il minore, la famiglia adottiva possa rivolgersi ai servizi con naturalezza: "risulta chiaro che nella fase del post-adozione il compito degli operatori dei servizi pubblici è tutt'altro che concluso"²⁵⁴.

La Regione Emilia-Romagna dal 2001 approva documenti in merito al tema dell'adozione: lo stesso anno la Giunta Regionale delibera un documento²⁵⁵ che definisce un periodo di preparazione e formazione sul tema dell'adozione per le coppie aspiranti all'adozione, prima dell'indagine psicosociale; stanziava una somma importante per i servizi pubblici e gli enti autorizzati in modo tale da organizzare adeguatamente il lavoro degli enti e dare avvio allo sviluppo del sistema integrato di interventi e dei servizi per l'adozione. "Infine stabilisce che la Regione Emilia-Romagna incentiverà la realizzazione di iniziative di formazione delle coppie da parte dei servizi pubblici territoriali competenti"²⁵⁶. L'anno seguente il Consiglio Regionale approva il "Progetto regionale adozione"²⁵⁷ che ha come obiettivi²⁵⁸: la realizzazione di un quadro informativo sul fenomeno, i tempi e le modalità dell'adozione; la definizione di norme e protocolli attraverso l'elaborazione di accordi tra i soggetti pubblici e

²⁵⁴ Malaguti M., *Post-adozione e prassi operative nella Regione Emilia-Romagna*, in *Il post-adozione fra progettazione e azione. Formazione nelle adozioni internazionali e globalità del percorso adottivo* (Studi e Ricerche 7) Litografia IP, Firenze 2008, p. 45.

²⁵⁵ Dgr 28 dicembre 2001, n. 3080, *Accordo 3/8/2000 della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per l'attivazione di iniziative in materia di adozioni internazionali anni 2000/2002. Piano di riparto di fondi tra i servizi pubblici e privati autorizzati. Allegato A) Preparazione delle coppie nella fase precedente l'indagine sociopsicologica*.

²⁵⁶ Pregliasco R., *Regione Emilia-Romagna*, in *I modelli organizzativi regionali in materia di adozione internazionale*, (Studi e Ricerche 9), Litografia IP, Firenze 2009, p. 19.

²⁵⁷ Dcr 12 febbraio 2002, n. 331 *Approvazione del progetto regionale adozioni e dello schema di protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, enti titolari delle funzioni in materia di adozioni, enti autorizzati in materia di adozione internazionale (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2001, n. 3020)*.

²⁵⁸ Malaguti M., *op. cit.*, p. 20.

privati coinvolti; l'aggiornamento continuo degli operatori.

Nello stesso documento si approva il Protocollo di intesa tra la Regione, le Province e gli enti autorizzati per qualificare, omogeneizzare e rafforzare una rete integrata di servizi che accompagnano e sostengono le coppie genitoriali durante tutto il percorso adottivo. Nel luglio del 2003 è approvato un documento²⁵⁹ centrale per la definizione delle prassi da seguire nel post-adozione, all'interno delle Linee di indirizzo regionali ogni parte contiene i seguenti obiettivi: realizzazione di prassi e modalità organizzative adeguate per un intervento qualificato, attraverso l'individuazione di standard di riferimento (Parte I); sperimentazione di prassi e linee di indirizzo nella preparazione delle coppie (Parte II), per lo svolgimento della valutazione (Parte III) e di sostegno e accompagnamento della fase post-adozione (Parte IV). Uno degli aspetti più innovativi delle Linee di indirizzo regionali che riguarda proprio la fase dell'accompagnamento della famiglia adottiva, prevede che questa fase così importante sia seguita dai servizi pubblici e in particolare da un'equipe formata da un assistente sociale e uno psicologo, ma non solo.

A differenza della fase che precede l'arrivo del bambino, l'equipe nel post-adozione collabora con gli operatori degli enti autorizzati, si evidenzia così l'importanza e la necessità dell'operato dei servizi pubblici in collaborazione con gli enti autorizzati nel seguire e presidiare la costruzione dei nuovi legami familiari: in questo modo i soggetti coinvolti hanno "la possibilità di svolgere un importante ruolo di sostegno alle competenze genitoriali adottive, anche nell'ottica di prevenzione dei fallimenti adottivi"²⁶⁰. Nella Parte IV si specifica come sia importante l'intervento tempestivo dei servizi nei primi anni in un rapporto di responsabilizzazione con gli enti; inoltre sono proposti strumenti metodologici per intervenire al meglio che si basano non solo sulla tempestività e la continuità dell'intervento, ma sulla costruzione di un rapporto di fiducia tra la coppia adottiva e i servizi senza esercitare una mera funzione di controllo, infatti nelle Linee di indirizzo generali si riscontra che sia "poco opportuna l'assunzione da parte degli operatori di un atteggiamento caratterizzato dalla prevalenza del controllo sul sostegno"²⁶¹.

Sempre in questa parte si fa riferimento all'importanza di un rapporto collaborativo tra i servizi pubblici e privati e si specifica che possa iniziare ancora prima del post-adozione: nel momento in cui la coppia sceglie l'ente autorizzato. Questo rapporto si deve concretizzare in forme di collaborazione e scambio di informazioni nelle fasi di sostegno e accompagnamento

²⁵⁹ Dgr 28 luglio 2003, n. 1495 *Approvazione linee di indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali in Emilia-Romagna in attuazione del protocollo d'intesa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 331/2002. Modifica della deliberazione della GR n.3080 del 28/12/2001.*

²⁶⁰ Malaguti M., *op. cit.*, 2008 p. 46.

²⁶¹ Dgr 28 luglio 2003, n. 1495.

della famiglia adottiva: i servizi pubblici individueranno il prima possibile gli operatori che seguiranno la famiglia nel post adozione e li comunicheranno all'ente autorizzato; l'ente invece si impegnerà a comunicare e aggiornare il Servizio sociale di residenza sull'incontro tra la coppia adottiva e il minore nel Paese straniero, e si preoccuperà dell'invio della documentazione sociale e sanitaria di quest'ultimo. Se i servizi pubblici e gli enti autorizzati riescono ad instaurare un rapporto di fiducia reciproca e a delineare un programma di intervento integrato, la coppia percepirà intorno a sé una reale condivisione degli obiettivi e un supporto sicuro nell'affrontare eventuali problematiche; “questo insieme coordinato di azioni avrà l'effetto rassicurante e motivante che deriva dal sentirsi all'interno di un sistema di servizi integrato ed efficiente dove le comunicazioni tra i diversi soggetti sono ben curate e continuative, i significati congruenti e dove a ogni tappa è possibile sentirsi aspettati e pensati”²⁶².

L'importanza della collaborazione tra servizi pubblici e gli enti autorizzati è ribadita anche nel Protocollo regionale d'intesa del 2004²⁶³ e suddivisa in due livelli: il livello A di adesione, prevede che gli enti autorizzati prendano atto e conoscenza dell'organizzazione e delle indicazioni in merito al percorso dell'adozione internazionale in Emilia-Romagna; il livello B invece prevede per gli enti che lo sottoscriveranno un impegno maggiore con la richiesta di una collaborazione più stretta durante la formazione delle coppie e nella definizione di politiche regionali per l'adozione.

Nel modello di post-adozione dell'Emilia-Romagna i servizi pubblici sono tenuti ad accompagnare, sostenere e controllare la famiglia adottiva per una durata di almeno due anni²⁶⁴, perché si ritiene che in questo arco di tempo, in cui il sostegno dei servizi è prolungato, la famiglia adottiva abbia più possibilità di sviluppare un legame di attaccamento forte e “una base affettiva sicura”²⁶⁵, grazie all'accompagnamento e al sostegno dei servizi pubblici. Ciò è confermato da uno studio²⁶⁶, condotto dalla Regione Emilia-Romagna, che interpreta e riporta il quadro delle adozioni nell'arco del decennio 2004-2013: dalle statistiche emerge che la durata del sostegno da parte dei servizi pubblici nei confronti dei bambini e dei ragazzi adottati supera il periodo di due anni, previsto dalla legge, nel 37,1%²⁶⁷ dei casi; un

²⁶² Dgr 28 luglio 2003, n. 1495.

²⁶³ Dgr 19 luglio 2004, n. 1425 *Protocollo regionale di intesa in materia di adozione tra Regione Emilia-Romagna, Province, enti titolari delle funzioni in materia di infanzia e adolescenza, enti autorizzati di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) della legge 476/98.*

²⁶⁴ Linee di indirizzo regionali, schema 6, Dgr 28 luglio 2003, n. 1495.

²⁶⁵ Malaguti M., *op. cit.*, 2008 p. 48.

²⁶⁶ Malaguti M., *Dieci anni di adozioni in Emilia-Romagna, dal 'boom' alla cura dei legami familiari.* Quaderno n. 38 del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza, Centro Stampa Regionale Emilia-Romagna, Marzo: 2016

²⁶⁷ *Ibidem* p. 34.

numero importante che conferma l'importanza dell'intervento degli operatori sociali e la necessità da parte dei genitori adottivi di essere seguiti nel tempo. Questo dato conferma l'importanza e la necessità di seguire la famiglia adottiva per un periodo superiore all'anno. Una delle criticità che può aumentare la richiesta di accompagnamento da parte della famiglia adottiva, può nascere quando nelle fasi iniziali dell'inserimento nella nuova famiglia, non si riconoscono le problematiche sanitarie del bambino ed è valutato in modo errato il suo stato di salute. Affinché la valutazione dello stato di salute del minore avvenga tempestivamente e in modo corretto, nel 2007 è stato sottoscritto un protocollo²⁶⁸ che raccomanda una serie di esami specifici da effettuare entro 45 giorni dall'arrivo in Italia. Inoltre nel 2009²⁶⁹ sempre per promuovere la tutela della salute dei minori la Regione ha previsto l'esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie per la durata di 24 mesi dall'arrivo del minore in famiglia. Dopo 6 anni dall'entrata in vigore si riscontra negli anni un aumento²⁷⁰ del numero delle prestazioni per utente, soprattutto nei bambini da 0-4 anni e nella classe 15-19. Le tipologie di prestazioni maggiori sono quelle di laboratorio inizialmente, ma con l'aumentare dell'età "perdono progressivamente"²⁷¹ importanza a favore di visite e prestazioni di diagnostica strumentale.

²⁶⁸ Protocollo regionale per la tutela della salute psicofisica dei bambini adottati (Prot.Reg. PG/2007/297633), approvato il 22 novembre 2007

²⁶⁹ DGR 1036/2009 *Interventi in materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli, dei minori accolti a scopo adottivo e in affidamento familiare o accolti in comunità residenziali, per l'accesso alle prestazioni sanitarie.*

²⁷⁰ Malaguti M., *op. cit.*, 2016 p. 36.

²⁷¹ *Ibidem* p. 37.

3.2.2.1 L'organizzazione del post-adozione nella Regione Emilia-Romagna

Nel post-adozione l'intervento dei servizi pubblici è fondamentale, e non solo è ribadito nelle Linee di indirizzo regionali, ma è specificato anche nel dettaglio il numero degli incontri e del monte ore che l'equipe adozioni deve svolgere sia per l'adozione nazionale che internazionale: si specifica che per l'adozione internazionale²⁷² nel primo anno di accompagnamento integrato il numero degli incontri è 6, e lo standard orario previsto è di 9 ore per l'assistente sociale e 6 per lo psicologo; per quanto riguarda l'adozione internazionale l'accompagnamento è prolungato anche nel secondo anno e si prevedono 4 incontri, e un monte ore di 6 per l'assistente sociale e 3 per lo psicologo. Poiché l'obiettivo che viene esplicitato nelle Linee di indirizzo è tutelare l'interesse del minore, i servizi sono chiamati ad affiancare i genitori per “leggere la relazione con il bambino e cercare di meglio conoscere le sue risorse e i suoi bisogni sostenendo la coppia nell'assunzione del ruolo genitoriale”²⁷³. La Regione nel disegnare i servizi dedicati al post-adozione ha voluto rendere più “intensivo e strutturato”²⁷⁴ l'intervento degli stessi, poiché la legge per quanto riguarda il percorso adottivo lascia la possibilità alle singole coppie genitoriali di avvalersi o meno dell'accompagnamento degli operatori socio-sanitari: l'obiettivo è rendere l'opzionalità dell'intervento una prassi diffusa e qualificata.

Se su tutto il territorio regionale è sviluppato un servizio competente, la coppia genitoriale non avrà difficoltà a costruire legami improntati sulla fiducia che possono proseguire in caso di necessità oltre il periodo stabilito di due anni: talvolta questo accompagnamento è prolungato perché si presentano delle difficoltà in seno alla famiglia adottiva oppure perché le Autorità centrali straniere di alcuni Paesi di origine dei bambini richiedono delle relazioni per verificare l'andamento dell'adozione anche oltre la scadenza del secondo anno. In questa fase così delicata è particolarmente indicata ai genitori la partecipazione a gruppi di sostegno tra genitori adottivi: questo tipo di esperienza è stata promossa principalmente da associazioni di famiglie adottive, che si sostengono a vicenda attraverso la condivisione di problematiche ed esperienze comuni.

L'utilizzo dei gruppi da parte del settore pubblico avviene anche durante le prime fasi del percorso adottivo: infatti “a differenza di quanto accade nelle altre regioni”²⁷⁵ in Emilia-Romagna il primo passaggio che la coppia aspirante all'adozione compie non è quello di recarsi al Tribunale per i minorenni di residenza, bensì avere un colloquio informativo con i

²⁷² Tabella A dello Schema 2, Linee di indirizzo regionali, Dgr 28 luglio 2003, n. 1495.

²⁷³ Linee di indirizzo regionali, parte IV, Dgr 28 luglio 2003, n. 1495.

²⁷⁴ Malaguti M., *op. cit.*, 2008 p. 49.

²⁷⁵ Malaguti M., *op. cit.*, 2016 p. 53.

Servizi che si occupano di adozione. Successivamente, dopo che sono stati accertati i requisiti necessari, si dà avvio all'iter adottivo ufficiale che prevede varie fasi: la frequenza ad un corso di gruppo, organizzato a livello sovra-distrettuale per un massimo di 8 coppie e una durata di almeno 12 ore; successivamente la coppia genitoriale si presenta ad una visita medica per verificare lo stato di salute (sarà poi rilasciato un certificato medico da allegare alla documentazione per il Tribunale per i minorenni). Soltanto dopo il periodo di formazione, la coppia adottiva può presentare la domanda di disponibilità all'adozione presso il Tribunale per i minorenni di residenza.

È interessante notare che il numero di coppie che inizia il corso di formazione sull'adozione è di gran lunga superiore²⁷⁶ al numero di coppie che in seguito presenta la domanda di disponibilità all'adozione al Tribunale per i minorenni: questa importante differenza è dovuta ad una buona formazione ed informazione da parte dei gruppi all'inizio dell'iter adottivo; i genitori aspiranti all'adozione spesso durante le prime fasi capiscono che questa scelta non è idonea alle loro esigenze oppure non ritengono di avere i requisiti giusti. Grazie a questa formazione iniziale avviene in via del tutto fisiologica una scrematura naturale tra le coppie, per cui quelle coppie che decidono alla fine di presentare la domanda al Tribunale sono idonee e sufficientemente preparate. Anche al punto 5 della parte IV delle Linee di indirizzo regionali non solo è riconosciuta l'importanza dei gruppi, come strumento di supporto allo sviluppo della genitorialità, ma è promossa la formazione e l'attivazione di questi da parte dei servizi pubblici: “nel gruppo si può usufruire di un ventaglio di risposte concrete derivanti soprattutto dalle soluzioni che altri genitori hanno saputo dare agli stessi problemi. Viene dunque incrementata la possibilità da parte della singola coppia di elaborare risposte efficaci alle necessità evolutive dei propri figli adottivi”²⁷⁷.

Accanto all'importanza che viene affidata al gruppo come risorsa, nel documento si ritiene necessaria la presenza all'interno dei gruppi di figure professionali adeguatamente formate (un assistente sociale e uno psicologo), che favoriscono il confronto e la comunicazione ma che soprattutto forniscono risposte qualificate e contributi conoscitivi adeguati alle domande emergenti. I temi che si ritengono opportuni da affrontare sono: i bisogni e le caratteristiche specifiche e culturali del bambino; la diversità biologica ed etnica; i cambiamenti avvenuti dopo l'inserimento del bambino e la costruzione delle relazioni intra ed extra familiari. Partendo da questi argomenti si possono sviluppare approfondimenti e temi particolarmente importanti per i genitori: si raccomanda inoltre il raggruppamento dei partecipanti per aree di

²⁷⁶ Intervista alle referenti delle Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, Malaguti M. e Donati F., in Appendice 2

²⁷⁷ Linee di indirizzo regionali, parte IV, Dgr 28 luglio 2003, n. 1495.

interesse, come genitori adottivi che hanno anche figli naturali oppure famiglie con bambini in età prescolare, e di formare il gruppo con un numero adeguato di coppie (5-10 coppie). In base ai dati della ricerca²⁷⁸ svolta dalla Regione sull'andamento delle adozioni, emerge che nel tempo la complessità delle adozioni è aumentata e anche la durata degli interventi nel post-adozione: tanto che sono superati ampiamente gli standard previsti dalle Linee di indirizzo regionali. Inoltre i dati relativi alle crisi ed ai fallimenti adottivi, dimostrano che questi casi si manifestano in forme molto acute spesso a distanza di molti anni dal perfezionamento dell'adozione.

Nonostante in conclusione le coppie aspiranti all'adozione stiano diminuendo vertiginosamente non solo in Emilia-Romagna ma su tutto il territorio nazionale, è molto importante, in un'ottica di prevenzione dei casi di crisi e fallimento adottivo, che le risorse messe in atto per le fasi pre-adottive siano comunque mantenute per garantire una preparazione adeguata delle coppie genitoriali e un'informazione il più possibile chiara e completa attraverso i gruppi e tutti gli operatori coinvolti.

Per quanto riguarda il post-adozione è necessario non solo mantenere un adeguato numero di ore da parte degli operatori, ma aumentare la durata degli interventi, in un accompagnamento di aiuto alle neo-famiglie adottive, che si traduce in una rete di scambio di informazioni tra le varie istituzioni, e nell'attivazione tempestiva e specializzata degli interventi.

Un altro aspetto importante è il continuum dell'integrazione multidisciplinare, che inizia nella fase pre-adottiva e si protrae nel tempo, e che in caso di necessità deve coinvolgere tempestivamente altre figure professionali importanti come il neuropsichiatra infantile e gli insegnanti: durante questa fase è importante la "prevenzione delle difficoltà adottive, che, come abbiamo visto, si acutizzano durante l'età adolescenziale, mettendo a volte a rischio la stessa tenuta dei legami familiari"²⁷⁹.

3.2.3. Prassi e linee guida per l'adozione in Veneto

In queste ultime pagine sono citate e descritte le linee guida e i protocolli della Regione Veneto. Questa Regione negli anni ha inserito e implementato le leggi nazionali volte a garantire e promuovere il benessere sociale: anche per quanto riguarda l'adozione nel tempo sono state sviluppate prassi e metodi per definire le fasi del percorso adottivo, il ruolo dei soggetti istituzionali che operano nell'adozione e soprattutto garantire il primario interesse del

²⁷⁸ Malaguti M., *op. cit.*, 2016 p. 66.

²⁷⁹ *Ibidem* p. 67.

minore. Come accennato in precedenza la durata dell'accompagnamento dei servizi nel post-adozione è di tre anni: il Veneto è la Regione che prevede un periodo più lungo rispetto a tutte le altre Regioni e, in base all'esperienza²⁸⁰ delle psicologhe e assistenti sociali dell'U.O. Equipe Adozioni dell'Ulss 16 di Padova, è un periodo sufficiente, che non necessita né di essere diminuito o aumentato. Le motivazioni che spingono gli operatori a non cambiare le disposizioni del Protocollo regionale del 2008 sulla durata del sostegno post adottivo sono varie, come ad esempio rispettare il bisogno di normalizzazione della famiglia; nel rispetto delle esigenze dei nuclei adottivi allo scadere del terzo anno, gli operatori dell'equipe adozioni rimangono comunque a disposizione attraverso colloqui di consulenza privati, in cui gli operatori possono guidare e consigliare i genitori adottivi nella ricerca di uno specifico servizio territoriale che risponda alle loro difficoltà; "le equipe adozioni rimangono punto di riferimento solo per problematiche peculiari dell'esperienza adottiva"²⁸¹.

L'insieme dei servizi che si occupano dell'adozione ha subito una forte sistematizzazione in tutta Italia sia a livello organizzativo che di prassi condivise dagli operatori e dalle figure professionali, dopo²⁸² l'approvazione della legge 476/1998: prima la realtà territoriale era assai diversificata e gli operatori coinvolti nell'adozione, come operatori pubblici, privati e giudici del tribunale per i minorenni, operavano in completa autonomia senza rapporti di collaborazione e integrazione.

Nell'articolo 1 della legge 328 del 2000²⁸³ è specificato quali siano i compiti e gli interventi dei servizi e all'art. 124 della LR 11/ 2001²⁸⁴ si aggiunge che non solo i servizi sociali hanno il compito di rimuovere le sacche di povertà e di marginalità, ma anche di promuovere prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie volte a promuovere il benessere dei cittadini e sociale.

Sempre nel 2001 attraverso un piano formativo sono stati coinvolti operatori pubblici del tribunale per i minorenni e degli enti autorizzati e sono state costituite 26²⁸⁵ equipe territoriali sull'adozione internazionale, composte da un assistente sociale e uno psicologo, e

²⁸⁰ Intervista all'Equipe adozioni di Padova in Veneto, Appendice 3.

²⁸¹ Parlato G., Vernillo A., Linee guida 2011, l'adozione nazionale ed internazionale in Veneto, Tipografia Dal Maso Lino S.r.l., Marostica (VI) Febbraio 2012, p. 72.

²⁸² Me S., *Post-adozione e prassi operative nella Regione Veneto*, in *Il post-adozione fra progettazione e azione. Formazione nelle adozioni internazionali e globalità del percorso adottivo (Studi e Ricerche 7)* Litografia IP, Firenze 2008, p. 35.

²⁸³ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

²⁸⁴ Legge regionale (Regione Veneto) 13-4-2001, n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

²⁸⁵ Dgr 3 marzo 2001, n. 712, "Attuazione regionale L. 31 dicembre 1998, N. 476 Ratifica ed internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1984, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri".

informatizzate²⁸⁶: inoltre sono state condivise delle Linee guida operative per definire prassi e metodologie tra i servizi pubblici e gli enti autorizzati. Questa sistematizzazione dell'intervento in materia di adozioni ha portato omogeneità e qualità al lavoro degli operatori: in particolare sono diventati una prassi gli incontri tra i referenti provinciali, del tribunale per i minorenni e degli enti autorizzati. La Regione in collaborazione con gli enti autorizzati ha organizzato corsi di informazione e sensibilizzazione: attraverso le competenze degli operatori sono stati realizzati incontri qualificati per l'importanza dei temi e delle metodologie scelte.

In merito a quanto l'art. 39 bis, c. 1, della L. 184/1983 afferma sulla realizzazione dello scambio di informazioni e comunicazione relativo alle equipe adozioni consultoriali, il tribunale per i minorenni e gli enti autorizzati, la Giunta Regionale nel 2004 delibera di approvare un nuovo Protocollo²⁸⁷ in cui si dispone la formazione di un gruppo costituito dall'Assessore alle politiche sociali, volontariato e no profit della Regione, dal Presidente del tribunale per i minorenni e da un rappresentante degli enti autorizzati firmatari del Protocollo, che si incontra con cadenza semestrale per valutare l'efficacia dei tempi e del percorso adottivo, con particolare attenzione alla fase della formazione e della sensibilizzazione.

Inoltre la Giunta regionale delibera di approvare un Progetto Pilota²⁸⁸ nel quale si stabilisce di impegnare un fondo per garantire un accompagnamento e un sostegno della famiglia adottiva più adeguato.

In questo Progetto è anche previsto che in ogni provincia sia stipulato un protocollo d'intesa tra le AULS della provincia e almeno due enti autorizzati, che abbia quattro obiettivi principali²⁸⁹ e i primi tre orientati a promuovere e sviluppare forme di sostegno e intervento per la famiglia adottiva: il primo obiettivo è il sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie adottive nelle fasi di crisi e crescita familiare (l'ipotesi è quella di accompagnare la famiglia adottiva nei momenti di maggior crisi, riducibili alle fasi importanti di passaggio del ciclo di vita); il secondo obiettivo è la facilitazione dello sviluppo di relazioni all'interno di gruppi di genitori adottivi (attraverso le esperienze di condivisione tra genitori e figli adottivi si acquisiscono gli strumenti necessari per costruire un rapporto positivo genitore-figlio); il terzo obiettivo è l'agevolazione dell'inserimento sociale e scolastico del bambino (dato che la

²⁸⁶ Dgr 21 Dicembre 2001 *Approvazione Progetto per informatizzazione équipe adozioni consultori familiari pubblici.*

²⁸⁷ Dgr 16 luglio 2004, n. 2155 *Approvazione nuovo Protocollo operativo per l'adozione nazionale ed internazionale. Approvazione nuovo Protocollo operativo per gli adempimenti della legge 31 dicembre 1998, n. 476.*

²⁸⁸ Dgr 16 luglio 2004, n. 2161 *Progetto pilota regionale per il sostegno e l'accompagnamento della famiglia adottiva – Allegato A alla DGR n. 2161 del 16/07/2004*

²⁸⁹ Pregliasco R., *Regione Veneto*, in I modelli organizzativi regionali in materia di adozione internazionale, (Studi e Ricerche 9), Litografia IP, Firenze 2009, p. 107.

scuola è il luogo privilegiato in cui i minori adottati socializzano e si integrano con altri bambini, il corpo docente sensibilizzato al tema dell'adozione, abbia comportamenti tesi a favorire l'integrazione del bambino adottato); l'ultimo obiettivo è la riduzione dei tempi di attesa per l'accesso ai corsi di informazione organizzati dall'equipe adozione prima di presentare la domanda al Tribunale per i minorenni.

La Regione ritiene importante una riduzione dei tempi di attesa, grazie alla valorizzazione di determinati principi²⁹⁰, come la superiorità²⁹¹ della tutela dell'interesse del minore rispetto al diritto dell'adulto di avere figli; una costante valorizzazione dei servizi sociosanitari ed educativi presenti sul territorio, in un'ottica di vigilanza, ma soprattutto di accompagnamento sia nella fase pre adottiva che nel post-adozione; inoltre l'intervento degli enti autorizzati può essere rafforzato ulteriormente in un rapporto di collaborazione e sensibilizzazione per una corretta formazione ed informazione delle coppie adottive.

Dopo un lungo percorso di crescita che negli anni ha visto aumentare la collaborazione tra gli operatori dei vari servizi e la chiarezza delle prassi, nel 2011²⁹² sono state stese le Linee guida sull'adozione nazionale e internazionale in Veneto, che si ricollegano alle prime e precedenti del 2004²⁹³. Le presenti Linee guida sono uno strumento utile di consultazione sia per gli operatori che per le famiglie adottive e i professionisti privati, poiché accanto agli interventi dei servizi pubblici, ricopre un ruolo non secondario il supporto del privato sociale: per garantire sussidiarietà a tutti quei bambini che non potevano più essere accuditi nelle loro famiglie. Non solo in un'ottica di vigilanza e tutela dei minori, sono state definite e approfondite tutte le fasi del percorso adottivo, ma anche in vista di una sempre maggiore collaborazione tra i professionisti, che superi i pregiudizi e le diffidenze: attività e incontri di dialogo, confronto e scambio di informazioni vanno senza dubbio a vantaggio dei bambini, delle coppie e delle famiglie adottive.

Le linee guida per la Regione non hanno solo una funzione di programmazione e controllo, ma sono uno strumento per armonizzare le attività e le prestazioni delle equipe adozioni consultoriali e garantire i medesimi servizi a tutti i cittadini; inoltre sono uno strumento di verifica e monitoraggio a livello regionale e locale della qualità delle prestazioni, per rispondere con concretezza, unitarietà e integrazione in tutto il percorso ma soprattutto nelle

²⁹⁰ Me S., *op. cit.*, p. 35.

²⁹¹ Parlato G., Vernillo A., *op. cit.*, p. 21.

²⁹² Deliberazione della Giunta Regionale n. 2497 del 29 dicembre 2011 Approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983) e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali.

²⁹³ Deliberazione della Giunta Regionale n. 4312 del 29 dicembre 2004 Approvazione Linee Guida 2005 e Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto Aziende UU.LL.SS.SS. e ANCI sulla protezione e tutela del minore.

fasi di crisi²⁹⁴.

3.2.3.1 L'organizzazione del post-adozione nella Regione Veneto

Dopo l'approvazione della legge 476/1998 è stato dato avvio ad uno sviluppo delle prassi e dei protocolli per rendere sistematica l'organizzazione dei servizi e dei soggetti coinvolti; al contempo le caratteristiche della domanda di adozione sono cambiate per vari aspetti²⁹⁵, riscontrati su tutto il territorio nazionale non solo nella Regione Veneto, che sono i seguenti: per quanto riguarda l'adozione nazionale la concreta disponibilità di bambini in stato di adottabilità è calata drasticamente negli anni, per cui la domanda da parte delle famiglie aspiranti all'adozione si è spostata verso l'adozione internazionale, per questo i decreti definitivi di adozione internazionale sono assai superiori. Un altro aspetto importante riguarda l'età dei bambini adottati, che è sempre più elevata e spostata verso la pre-adolescenza e la presenza di special needs: ovvero i minori hanno radicate esperienze di abuso, traumi affettivi spesso importanti e situazioni sanitarie particolari. Gli aspetti sopra citati possono causare situazioni di forte stress familiare che possono, se non seguite da operatori competenti e percorsi qualificati, concretizzarsi in vere e proprie crisi familiari, che si concludono in azioni estreme come la restituzione del minore e il suo collocamento in comunità: questo fenomeno "è preoccupante, perché si tratta della *punta di iceberg* di una difficoltà diffusa"²⁹⁶.

Una delle sfide più importanti per gli operatori territoriali, che il percorso adottivo presenta, è riuscire a creare continuità tra l'esperienza del preadozione e del post-adozione: soprattutto perché il percorso adottivo è impegnativo per la coppia genitoriale per quanto riguarda i tempi di attesa spesso lunghi, come i tempi di rilascio del decreto di idoneità all'adozione e il periodo che intercorre tra il conferimento dell'incarico all'ente autorizzato e il ritorno in Italia con il minore straniero. Se negli anni gli aspetti relativi al preadozione sono stati uniformati e qualificati grazie alla formazione degli operatori e ai recenti protocolli di intesa regionale, la fase dell'abbinamento²⁹⁷ è vissuta come problematica. Questa situazione di forte incertezza causata da aspetti di natura diversa, che variano da Paese a Paese, allungano terribilmente le procedure e i tempi.

La Regione Veneto nel marzo del 2006²⁹⁸ per rispondere a questa e altre difficoltà ha

²⁹⁴ Parlato G., Vernillo A., op. Cit., p. 14.

²⁹⁵ Me S., op. cit., p. 36.

²⁹⁶ Ibidem p. 37.

²⁹⁷ Pregliasco R., op. Cit., in I modelli organizzativi regionali in materia di adozione internazionale, (Studi e Ricerche 9), Litografia IP, Firenze 2009, p. 104.

²⁹⁸ Dgr 7 marzo 2006, n. 646 *Progetto attuativo degli interventi a favore della famiglia relativo alla DGR n.3981*

promosso la realizzazione del progetto *Nemmeno le balene...*, con l'obiettivo di sostenere la coppia adottiva nel fase dell'abbinamento e facilitare l'azione degli enti autorizzati che hanno aderito al protocollo regionale. Questo progetto è stato affidato all'azienda sociosanitaria di Treviso e si concretizza in tre diverse attività²⁹⁹: la prima attività comporta la costruzione di una rete, che sostenga la famiglia adottiva durante la fase dell'abbinamento, integrando le competenze di tutti gli attori del progetto, per condividere informazioni e metodologie volte a rendere la fase dell'abbinamento meno difficile per la famiglia; la seconda attività riguarda l'attivazione di un sito internet e di un numero telefonico, punti di accesso e di riferimento per tutte quelle coppie che richiedono informazioni quando si avvicinano al mondo dell'adozione, oppure perché vivono una situazione di forte crisi e per sbloccare situazioni di emergenza; la terza attività riguarda la creazione di una rete di pediatri di base, preparati sul tema dell'adozione internazionale e disponibili ad offrire consulenze una volta che la famiglia è tornata in Italia con il minore adottato. Grazie alle nuove politiche gli operatori delle équipes e dei servizi hanno riscontrato un atteggiamento meno distante da parte delle coppie adottive: con il passare del tempo i genitori che si rivolgevano ai servizi per essere valutati e ricevere informazioni, avevano tendenzialmente l'abitudine ad avere rapporti distaccati, con atteggiamenti di diffidenza e si rischiava che il servizio avesse un ruolo puramente valutativo e strumentale. Invece negli anni la fase di informazione e accompagnamento è diventata per le coppie interattiva e improntata alla conoscenza di sé e dell'adozione, in un rapporto di collaborazione con gli operatori.

Un'altra considerazione che emerge riporta in modo chiaro una distinzione tra la fase del pre adozione e del post adozione, per via delle diverse problematiche che sorgono: a prescindere che gli operatori sociali della valutazione siano gli stessi dell'accompagnamento post adottivo, la Regione³⁰⁰ ha valorizzato e promosso l'esperienza positiva e importante dell'accompagnamento come dimensione che inizia fin da subito e prosegue negli anni: l'adozione infatti non inizia nel momento in cui il nucleo familiare torna in Italia con il bambino adottato, ma piuttosto quando la coppia genitoriale si rivolge ai servizi per intraprendere un cammino di conoscenza e consapevolezza. Per incentivare e promuovere la collaborazione e il coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti coinvolti sono state strutturate forme di collegamento e accordo nel 2008³⁰¹; nello specifico sono stati

del 20.12.2005

²⁹⁹ Pregliasco R., *op. cit.*, 2009 p. 105.

³⁰⁰ Me S., *op. cit.*, p. 43.

³⁰¹ Dgr del 6 maggio 2008, n.1132 *Approvazione del nuovo protocollo operativo per le adozioni nazionali e internazionali (art. 39 bis, legge n.184/83)*.

costituiti³⁰²: sette tavoli a livello provinciale, formati da i referenti provinciali, gli operatori delle équipe adozioni e gli enti presenti sul territorio; un gruppo tecnico di monitoraggio per le attività previste dal protocollo, composto da referenti provinciali, della Regione e rappresentanti degli enti autorizzati che hanno firmato il protocollo; un tavolo regionale di coordinamento dei referenti provinciali integrato da un rappresentante del tribunale per i minorenni; infine un tavolo di coordinamento degli enti autorizzati che hanno firmato il protocollo.

Grazie alla formazione dei suddetti tavoli, il Veneto riesce ad omogeneizzare le attività e le prassi in ambito regionale, programmare attività e mettere in rete le varie esperienze di monitoraggio sia per l'attesa che per il post-adozione. Gli enti autorizzati in tutto il percorso adottivo svolgono un ruolo importante e decisivo: infatti la legge³⁰³ specifica che i servizi socioassistenziali devono collaborare con gli enti autorizzati per monitorare il nuovo nucleo adottivo almeno un anno dal rientro in Italia, e successivamente è sottolineato e specificato il ruolo³⁰⁴ che gli enti autorizzati e i servizi pubblici hanno nelle attività di sostegno al nuovo nucleo.

Circa dieci anni fa è stata svolta una ricerca³⁰⁵ dalla Regione in cui è emerso che la maggior parte dei ragazzi presenti nelle comunità per minori erano adottati: questo dato così elevato insieme alle richieste pressanti di sostegno dei genitori, ha portato all'aumento della durata del sostegno degli operatori. Negli stessi anni le coppie chiedevano ai servizi un accompagnamento maggiore, che superava di gran lunga l'anno previsto dalla legge: varie erano le motivazioni e gli aspetti dell'adozione che spingevano le coppie adottive a contattare insistentemente gli operatori dei servizi allo scadere dell'anno. Le cause che incidevano sulla richiesta di aumento della durata dell'accompagnamento, riguardavano principalmente la salute³⁰⁶ del minore: spesso le coppie adottive una volta tornate in Italia erano così tanto assorbite dagli esami e i controlli sanitari per conoscere la situazione sanitaria del minore, che non avevano tempo per coltivare e concentrarsi sulle relazioni da instaurare.

Inoltre l'arrivo sempre maggiore di bambini con special needs³⁰⁷ allungava drasticamente la durata dei controlli e gli esami. Perciò dopo aver concluso tutti gli accertamenti necessari, la famiglia si ritrovava sola ad affrontare e gestire situazioni non sempre semplici, in cui la complessità delle dinamiche e delle aspettative richiedeva un intervento sistematico da parte

³⁰² Pregliasco R., *op. cit.*, 2009 p. 102.

³⁰³ Legge 184/1983 all'art. 34, c. 2

³⁰⁴ Art. 31, c. 3, legge 184/1983

³⁰⁵ Intervista all'équipe adozioni della Regione Veneto, in Appendice 3

³⁰⁶ Idem

³⁰⁷ Idem

degli operatori; così la Regione nel nuovo protocollo³⁰⁸ ha stabilito che la durata dell'accompagnamento post-adoztivo fosse di tre anni e fosse supportata dall'attivazione di gruppi.

Anche se le prassi del post-adozione variano sul territorio nazionale, sia il protocollo del 2008 approvato dalla Regione Veneto sia il protocollo del 2004 della Regione Emilia-Romagna, prevedono un modello integrato di interventi con gli enti autorizzati. In Veneto, dopo la compilazione di un modulo somministrato dall'ente autorizzato, in Lombardia³⁰⁹ e in Piemonte³¹⁰ dopo la sottoscrizione da parte delle coppia di una lettera di consenso da inviare al Tribunale per i minorenni, la coppia genitoriale può scegliere se essere seguita dall'equipe o dall'ente autorizzato; in Emilia Romagna invece l'accompagnamento è condiviso³¹¹, attraverso un progetto concordato dalla famiglia, i servizi e l'ente autorizzato.

È interessante notare che per evitare che questo accompagnamento, non sia attivato, alcune Regioni hanno lasciato la coppia libera di scegliere, come sopra esposto, da quale ente o servizio essere seguita, e sono stati fissati dei precisi standard di intervento per superare il concetto della “non obbligatorietà”³¹², come è scritto nelle Linee di indirizzo regionali³¹³ della Regione Emilia-Romagna. Rispetto alla tipologia di interventi alcuni protocolli prevedono che le attività di sostegno alla nuova famiglia adottiva siano integrate con: gruppi di sostegno (in Veneto e in Emilia-Romagna) e attività nell'ambiente scolastico³¹⁴, per favorire una maggiore informazione e integrazione. Per quanto riguarda la durata dell'accompagnamento in alcune Regioni è aumentata a due anni in Emilia-Romagna e tre in Veneto, ma prima di tutto come afferma anche Palacios³¹⁵ è indispensabile creare una rete integrata tra enti autorizzati e servizi pubblici che non si traduca in interventi professionali scarsi o talvolta assenti, ma in un accompagnamento ben strutturato e definito. Si può affermare che l'adozione aggiunga complessità e difficoltà alle relazioni e alle dinamiche di una normale vita familiare, perché sono affrontati temi e questioni uniche in ogni momento dello sviluppo e della crescita.

³⁰⁸ Dgr del 6 maggio 2008, n.1132 *Approvazione del nuovo protocollo operativo per le adozioni nazionali e internazionali (art. 39 bis, legge n.184/83)*.

³⁰⁹ Modello E allegato alla Deliberazione GR n. VII/14043 del 08/08/2003 *Linee guida per la definizione del percorso adottivo, in applicazione del protocollo operativo coordinato, ai sensi della legge n. 476/1998, approvato con Dgr 29/12/2000 n. 2992*.

³¹⁰ Dgr 13 novembre 2006, n. 90-4331 *Integrazioni delib. GR 26 marzo 2001, n. 27-2549 – Approvazione allegato D) Linee di indirizzo in materia di adozioni per un percorso metodologico dalla fase preparatoria all'abbinamento al post adozione ed allegato E) Linee di indirizzo per l'organizzazione dei corsi di preparazione per le coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale*.

³¹¹ Malaguti M., *op. cit.*, 2013 p. 85.

³¹² *Ibidem* p. 79.

³¹³ Deliberazione della Giunta Regionale del 28 luglio 2003, IV Parte.

³¹⁴ Malaguti M., *op. cit.*, 2013, p. 81.

³¹⁵ Palacios J., *Adozioni che falliscono*, in Vadilonga F., *Curare l'adozione*, Milano, Raffaello Cortina 2010.

Sebbene le coppie adottive, che hanno ricorso all'adozione internazionale per diventare genitori, affrontino molte sfide trans-etniche, nessuna di queste è impossibile da gestire e superare: “la chiave del successo dell'adozione”³¹⁶ è avere un atteggiamento proattivo non solo da parte dei genitori ma anche da parte delle figure professionali e degli operatori che sostengono e accompagnano il nucleo familiare.

Per far questo gli operatori devono essere adeguatamente formati, in modo che si possano canalizzare risorse ed energie in interventi mirati e integrati.

³¹⁶ Brodzinsky D., *Questioni etniche nell'adozione internazionale: la preparazione e il sostegno alle famiglie adottive*, in I percorsi formativi nelle adozioni internazionali (Studi e Ricerche 20), Del Gallo Editori D.G.E Greenprinting, Spoleto 2013, p. 286.

Considerazioni finali

L'adozione è stata uno strumento, sul quale la società, in forme diverse e a seconda del periodo, ha sempre investito. In particolare con il passare degli anni e lo sviluppo di trattati e convenzioni internazionali a tutela dei minori, è cambiato il significato profondo dell'adozione: infatti se prima l'adozione serviva semplicemente a rendere genitori una coppia che non poteva avere figli, e nello specifico il loro diritto ad essere genitori era l'unico e primario interesse da garantire, adesso è il minore con i suoi diritti e le sue necessità ad essere riconosciuto come protagonista indiscusso di azioni che salvaguardino il suo benessere e la sua crescita.

La tutela del minore resta l'interesse primario per tutti gli operatori coinvolti sia nella fase del pre adozione che del post-adozione.

Specialmente nella fase del post-adozione è necessario che gli interventi e le attività di sostegno da parte degli operatori siano ancora più qualificate e organizzate per individuare i possibili fattori di rischio, che se trascurati, possono portare al fallimento dell'adozione. Ogni Regione, come riportato nel lavoro di tesi, articola e definisce l'accompagnamento in modo diverso non solo con attività differenti, ma anche in tempi che variano a seconda delle risorse e dell'organizzazione dei servizi.

Dalla letteratura e dagli studi condotti anche in altri Paesi, emerge che la durata dell'accompagnamento adottivo di un anno non è sufficiente per sostenere la famiglia nella costruzione del legame adottivo: per cui sicuramente un aumento può essere un fattore di protezione sul quale investire. Tenzialmente il periodo di maggior crisi è l'adolescenza per entrambe le parti: si creano situazioni difficili che possono sfociare anche in scontri molto violenti. In queste realtà la famiglia può rivolgersi agli operatori dei servizi ed essere seguita, ma molto spesso accade che il periodo di accompagnamento post adottivo sia concluso da tempo e i rapporti con gli operatori siano interrotti da anni.

Poiché quindi l'adolescenza è un periodo di forte crisi e l'accompagnamento post adottivo generalmente si conclude molti anni prima che la famiglia viva questa fase, una possibile proposta iniziale sembra quella di creare un accompagnamento nel tempo, che avesse una durata di molti anni e che permettesse alla famiglia adottiva di non affrontare in solitudine le possibili crisi. Dalle interviste che ho svolto, emergono difficoltà a realizzare attività di accompagnamento che arrivino anche a dieci anni: da un punto di vista economico, perché le attività richiederebbero un grande dispendio di risorse e di personale non presente; da un punto di vista sociale, accompagnare le famiglie adottive per un periodo di tempo così lungo,

avrebbe delle ricadute serie che accentuerebbero la stigmatizzazione di questi nuclei, che invece cercano nel tempo più breve di condurre una vita normale, lontano dai servizi. Non si deve dimenticare che la maggior parte delle famiglie che adottano vive un'esperienza positiva, per cui obbligarle ad essere seguite per tutti questi anni, per evitare che possano nascere situazioni di crisi, può essere controproducente.

Appurato che sostenere la famiglia adottiva per periodi molto lunghi non è proficuo, ho chiesto alle operatrici intervistate secondo la loro esperienza come può essere accompagnata nel tempo, per intervenire prontamente nei momenti di difficoltà, senza però stigmatizzarle: in che modo la famiglia può essere libera di vivere la quotidianità, sapendo però che all'occorrenza può sempre rivolgersi agli operatori. In breve come possono gli operatori dei servizi e i membri del nucleo adottivo costruire e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia, che permetta alla coppia adottiva di sentirsi sicura e accolta in una rete di professionisti, e agli operatori di essere a disposizione per poter accogliere e sostenere la famiglia adottiva?

Dalle interviste emerge che portare a tre anni, dove è possibile, la durata dell'accompagnamento post adottivo può essere sicuramente un fattore di protezione, dato che il primo anno impegna tutta la famiglia nelle analisi e nei controlli sanitari del minore, a danno del tempo utile per costruire solidi legami affettivi. Dal 2008 in Veneto l'accompagnamento offerto alla famiglia adottiva ha una durata di tre anni: le operatrici dell'equipe adozioni affermano che il periodo è più che sufficiente, sicuramente non deve essere diminuito per i motivi riportati, ma neppure aumentato per evitare di stigmatizzare la famiglia.

Da tutte le interviste emerge un pensiero condiviso: sicuramente la durata dell'accompagnamento post adottivo può essere aumentata e portata a tre anni, ma prima di tutto è importante capire che tipo di offerta proporre: su tutto il territorio nazionale le attività, gli operatori e gli enti coinvolti variano e seguono protocolli diversi, inoltre all'interno di una stessa Regione spesso gli stessi servizi non possono essere garantiti su tutto il territorio e talvolta è proprio difficile individuare e conoscere se sono presenti e in che modo sono organizzati. Sicuramente è indispensabile conoscere le risorse del territorio, e uniformare le attività il più possibile, dopo di che può essere aumentata la durata dell'accompagnamento: dopo aver individuato le risorse e l'entità del personale presente sul territorio.

Quando le relazioni si interrompono con la conclusione dell'accompagnamento, la famiglia adottiva ha la tendenza a "sparire" e non avere più rapporti con gli operatori. I servizi allora potrebbero ricostruire attivamente nuovi contatti nei momenti di forte stress, come la prima elementare, la prima media, la prima superiore: queste tappe fondamentali e di crescita nella vita del minore possono creare ansia e difficoltà che, se trascurate, peggiorano e creano

instabilità nel futuro. Gli operatori possono contattare telefonicamente le famiglie in queste particolari fasi: così non solo ne valutano lo stato attuale, ma possono riallacciare i rapporti e proporre dei colloqui per affrontare, nel caso fossero presenti, delle difficoltà o comunque per far capire che sono disponibili a fornire sostegno e aiuto. Nel caso in cui emergano difficoltà è importante che i servizi offrano delle consulenze, non solo per inquadrare le problematiche, ma soprattutto per indirizzare la famiglia adottiva da professionisti privati o a strutture pubbliche: se fra le due parti si è costruito un rapporto di fiducia e di collaborazione, si può non solo intervenire tempestivamente, ma anche suggerire e indirizzare la famiglia agli operatori specializzati, evitando perdita di tempo prezioso. Se la famiglia quindi percepisce di essere all'interno di una rete integrata di servizi, disponibili e aperti al dialogo, non avrà problemi a rivolgersi agli operatori in caso di bisogno.

Per quanto riguarda l'adozione internazionale gli enti autorizzati svolgono un ruolo davvero importante non solo nella fase pre adottiva, ma anche nel post-adozione, tanto che in alcune Regioni la famiglia può scegliere se essere seguita dagli operatori dei servizi pubblici oppure dall'ente. In Veneto se la famiglia decide di adottare con alcuni enti, automaticamente le attività di accompagnamento e valutazione post adottive possono essere svolte soltanto dagli operatori dell'ente stesso. Tante volte le famiglie preferiscono essere seguite dagli enti perché non si è creato un buon rapporto con gli operatori dei servizi. Queste scelte chiaramente hanno delle ricadute importanti nel momento che si avvertono delle difficoltà. Diventa perciò fondamentale nell'interesse della famiglia adottiva che gli enti e gli operatori dei servizi sociali non offrano percorsi distinti e separati, ma che fin da subito collaborino delineando un percorso condiviso. In Emilia-Romagna ad esempio l'assistente sociale integra le sue ore di valutazione e accompagnamento con la presenza degli operatori dell'ente autorizzato: in questo modo non solo si crea una rete integrata a disposizione della famiglia adottiva, ma lo scambio di informazioni e contributi tra tutti i soggetti coinvolti avviene simultaneamente. Un rapporto di collaborazione tra i vari operatori e tra questi e la famiglia adottiva necessita di una solida integrazione, che può essere tale solo se si costruiscono fin dall'inizio rapporti di apertura, sostegno e fiducia. Se avviando il percorso si instaurano rapporti integrati e la famiglia si sente dentro ad una rete, non avrà difficoltà a fidarsi degli operatori e non esiterà a contattarli nel momento del bisogno.

In conclusione un semplice aumento della durata dell'accompagnamento post adottivo, non è sufficiente per prevenire crisi e fallimenti adottivi. Solo se si creano rapporti di collaborazione e fiducia, i componenti del nucleo familiare non avranno problemi a rivolgersi ai servizi, indipendentemente dal momento durante il quale le difficoltà si presentino.

Bibliografia

Abruzzese S., *Il vestito nuovo dell'imperatore: inganni e paradossi dell'adozione*, in *Minorigiustizia* n.1-2003.

Aglietti M.C., Cavalli S., *Desiderare un figlio, adottare un bambino*, Armando Editore 2004.

Amandolesi A., Drago M., Franchetti M., Macchi M., Moro a., *A scuola di... adozione*, Equipe adozioni dell'ULSS 16 di Padova, Centro Regionale di documentazione e analisi sulla famiglia, coop. Sociale CITTA INVISIBILE, Novembre 2006.

Astiggiano F., Dogliotti M., *Le adozioni: minori italiani e stranieri, maggiorenni / Massimo Dogliotti, Flavio Astiggiano*; Milano: Giuffrè, 2014

Atzori A., Porfiri E., *I bambini e i loro diritti*, in *Temì*, Comitato italiano per l'UNICEF-Onlus, Roma 2001.

Avallone P., *Adozione nazionale ed internazionale*, Padova: CEDAM 2011.

Avigliano L., *L'adozione: la disciplina dell'adozione nazionale ed internazionale aggiornata ai recenti interventi legislativi e giurisprudenziali con formulario e appendice normativa*, Milano: Gruppo 24 ore, 2010.

Baggiani L., *Il sistema regionale per le adozioni e la centralità del centro adozioni, fra manutenzione e sviluppo*, Istituto degli Innocenti Firenze: 2013.

Bal Filoramo L., *L'adozione difficile: il bambino restituito*, Roma: Borla, 1993.

Bandini G., *Educare all'amore adottivo: percorsi formativi per l'accoglienza*, Pisa: ETS, 2012.

Bartole S., Bin R., *Commentario breve alla Costituzione*, con la collaborazione di Andrea Ambrosi ... [et al.], Padova: CEDAM, 2008.

Beek M., Ongari B. Schofield G., *Adozione, affido, accoglienza: una guida pratica*, edizione italiana a cura di Barbara Ongari, Milano: Raffaello Cortina, 2013.

Benet-Martinez V., Ferrari L., Manzi C., Rosnati R., *Bicultural Identity Integration of Transracial Adolescent Adoptees: Antecedents and outcomes*, in "Journal of Cross-Cultural Psychology", 45,6, 2014.

Bertazzoni A. M., *Premessa*, in *Adolescenti e adozione internazionale* a cura di Donata Bianchi e Rosa Di Gioia, Carocci Editore S.p.a., Roma 2016.

Bertetti B. Chistolini M. Rangone G. Vadilonga F., *L'adolescenza ferita. Un modello di presa in carico delle gravi crisi adolescenziali*, FrancoAngeli, Milano 2003.

Bessone M. et al., *Art. 29-34: rapporti etico-sociali*, Bologna: Zanichelli; Roma: Soc. ed. del Foro italiano, 1976.

Bianchi D., Pistacchi P., *Quando non si riesce a costruire relazioni. Il problema delle restituzioni*, Minorigiustizia, 2013 Fascicolo: 2.

Bianchi D. Ciccotti E. Di Gioia R., *Finalità e contesto dell'indagine*, in *Adolescenti e adozione internazionale*, Carocci Editore S.p.a., Roma 2016.

Bifulco R., Celotto A., Olivetti M., *Commentario alla Costituzione*, Torino: UTET giuridica, 2006.

Bisio A., Roagna I., *L'adozione internazionale di minori: normativa interna e giurisprudenza europea*, Milano: A. Giuffrè, 2009.

Branca G., *Commentario della Costituzione* / fondato da Giuseppe Branca e continuato da Alessandro Pizzorusso, Bologna: Zanichelli; Roma: Soc. ed. del Foro italiano.

Branca G., Ciprotti P., De Nova R., Ruperto C., Vismara R., *Adozione*, Enciclopedia del diritto, Milano: Giuffrè, 1987.

Brodzinsky D., *Questioni etniche nell'adozione internazionale: la preparazione e il sostegno alle famiglie adottive*, in *I percorsi formativi nelle adozioni internazionali (Studi e Ricerche 20)*, Del Gallo Editori D.G.E Greenprinting, Spoleto 2013.

Buda C., *Lo studio di coppia tra aspetti sociali e apporti psicologici*, in *I percorsi formativi nelle adozioni internazionali (Studi e Ricerche 20)*, Del Gallo Editori D.G.E Greenprinting, Spoleto 2013.

Caffulli G., *Un figlio all'altro capo del mondo: l'adozione a distanza in Italia*, Saronno: Monti, 2000.

Callegari, R., Fusacchia R., Re P., *Fallimento adottivo e crisi adolescenziale: un destino prevedibile?* In: *Interazioni* n. 2-2012.

Callegari, R., Fusacchia M.G., Re P., *Genitori e figli adolescenti: giudici, operatori e consulenti dinanzi alle difficoltà relazionali adottive, chi entra in crisi?* In:

Minorigiustizia 2013, n. 2.

Campagnoli M.C., *L'ascolto del minore: capacità di discernimento, ascolto diretto o tramite un rappresentante; obbligatorietà dell'ascolto; consenso del minore nelle ipotesi di adozione, verifica delle esigenze psicologiche nelle situazioni di crisi familiari*, Milano: Giuffrè; 2013.

Campanato, G., *L'adozione internazionale ed il post adozione: un cammino che prosegue*, In: Minorigiustizia n.2 -2010.

Cattaneo G., *Adozione*, Digesto delle discipline privatistiche Quarta edizione, Torino: UTET, 1987.

Cavallo M., *Per una famiglia adottiva*. Informazioni per le famiglie interessate all'adozione internazionale

Cavanna D., *Il fallimento adottivo*, Roma: Il pensiero scientifico, 2003.

Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, Toscana, 2005-2014 *[Documento elettronico]: dieci anni di adozioni in Toscana: analisi e prospettive sul fenomeno adottivo in Toscana, a partire dai dati del Tribunale per i minorenni di Firenze*, Firenze: Regione Toscana, 2015.

Chistolini M., Il post-adozione nelle adozioni internazionali e nazionali: aree comuni, specificità e criticità adolescenziali, in *Il post-adozione fra progettazione e azione. Formazione nelle adozioni internazionali e globalità del percorso adottivo* Litografia IP, Firenze 2008.

Chistolini M., *La famiglia adottiva*, FrancoAngeli 2010.

Chistolini M., *Valutazione e sostegno alla genitorialità sociale: come creare continuità?* in Minorigiustizia n.2-2013.

Codice civile: spiegato articolo per articolo: costituzione, adozione, divorzio, consumatore, formulario, Napoli: Esselibri-Simone, stampa 2008

Collana della commissione per le adozioni internazionali, *Percorsi problematici dell'adozione internazionale*. Istituto degli Innocenti di Firenze, 2003.

Collana della Commissione per le adozioni internazionali. *I percorsi dell'adozione internazionale. Il punto di vista delle famiglie. Indagine conoscitiva sulle coppie che hanno adottato nel 2009*. Istituto degli Innocenti. 2011. Firenze.

Collana della Commissione per le adozioni internazionali. *I percorsi dell'adozione internazionale. Il punto di vista delle famiglie. Indagine conoscitiva sulle coppie che hanno adottato nel 2010.* Istituto degli Innocenti. 2013. Firenze.

Collana della Commissione per le Adozioni Internazionali. *Verso la qualità del percorso di adozione internazionale. Report finale dicembre 2009.* Dall'esperienza agli orientamenti e indirizzi per un intervento di qualità nella presa in carico e accompagnamento delle famiglie adottive. Istituto degli Innocenti. 2010. Firenze.

Colloca P., Corbetta P., R. Ricucci, M. Tagliaventi, *Crescere assieme*, Il Mulino, Bologna 2011.

Commissione per le adozioni internazionali, *I percorsi dell'adozione internazionale: il punto di vista delle famiglie: indagine conoscitiva sulle coppie che hanno adottato nel 2012*, Firenze: Istituto degli Innocenti, 2014.

Commissione per le adozioni internazionali, *I percorsi dell'adozione internazionale: il punto di vista delle famiglie: indagine conoscitiva sulle coppie che hanno adottato nel 2009*, Firenze: Istituto degli Innocenti 2011.

Commissione per le adozioni internazionali *Verso la qualità del percorso di adozione internazionale: report finale - dicembre 2009: dall'esperienza agli orientamenti e indirizzi per un intervento di qualità nella presa in carico e accompagnamento delle famiglie adottive* Firenze: Istituto degli Innocenti, 2010.

Commissione per le adozioni internazionali *I percorsi dell'adozione internazionale: il punto di vista delle famiglie: indagine conoscitiva sulle coppie che hanno adottato nel 2008* Firenze: Istituto degli Innocenti, 2010.

Commissione per le adozioni internazionali *La qualità dell'attesa nell'adozione internazionale: significati, percorsi, servizi.* Firenze: Istituto degli Innocenti, 2010.

Commissione per le adozioni internazionali, *Il post-adozione fra progettazione e azione: formazione nelle adozioni internazionali e globalità del percorso adottivo*, Firenze: Istituto degli innocenti stampa 2008.

Commissione per le Adozioni Internazionali, *Per una famiglia adottiva*, informazione per le famiglie interessate all'adozione internazionale, Roma 2004.

Commissione per le adozioni internazionali, *Per una famiglia adottiva: informazioni per le famiglie interessate all'adozione internazionale* Firenze: Centro nazionale di

documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, stampa 2000.

Condini A. *Adolescenza e fallimento adottivo*, Milano: Masson, 1994.

Crisma M., *Affrontare l'adozione: strumenti per operatori e genitori*; presentazione della professoressa Angela Maria Di Vita Milano: McGraw-Hill 2004.

D'Andrea A., Gleijes M.G., *I fattori di rischio nell'adozione internazionale: la famiglia che "restituisce"*, Roma: Accademia di psicoterapia della famiglia, 2000.

D'Andrea A., *I tempi dell'attesa: come vivono l'attesa dell'adozione il bambino, la coppia e gli operatori* presentazione di Maurizio Andolfi, Milano: F. Angeli, 2000.

Dogliotti M., Trabucchi A., Panico Cafari R., *Adozione*, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 1988.

Fadiga L., *L'adozione*, Bologna: Il mulino, 1999.

Farri Monaco M., *Adolescenti e adozione: una odissea verso l'identità* Torino: Centro scientifico, 1999.

Favaloro M., *Trarre insegnamento dai fallimenti per rafforzare il sistema di tutela*, in Adozioni internazionali: un nucleo interculturale di affetti, ma non sempre. Storie di adozioni impossibili o fortemente problematiche, Progetto editoriale Regione Emilia-Romagna, 2007.

Ferrari L. Ranieri S. Rosnati R., *Processi di ri-acculturazione e costruzione dell'identità in famiglie con figli adolescenti e giovani adulti adottati*, in *Psicologia Sociale*, 9, 2, 2014.

Ferrari L. Rosnati R., *Adolescenti adottati e relazioni familiari e sociali*, in *Adolescenti e adozione internazionale*, Carocci Editore S.p.a., Roma 2016.

Flick G.M., *Il bambino, oggi: il diritto di avere diritti; la speranza di avere un futuro*, in *Rivista Aic*, n.2/2015.

Folgheraiter S. Ongari B., *Il bisogno di supporto degli adolescenti adottati: una ricerca*, in *Minorigiustizia* n. 2-2013.

Forni E., *A loro la parola: i figli adottati dal Terzo Mondo raccontano la loro esperienza* Casale Monferrato: Piemme, 1989.

Franzini M., *Formazione alle competenze interculturali nell'adozione internazionale*,

Milano: Angeli 2012.

Galli J., Viero, F., *Fallimenti adottivi: prevenzione e riparazione*, Armando, Roma 2001.

Galli J., *I percorsi dell'adozione: il lavoro clinico dal pre al post adozione* Roma: Armando, 2005.

Giovanni Paolo II, *Messaggio urbi et orbi di sua santità Giovanni Paolo II*, Natale 1979.

Grandi F., *La cornice normativa regionale in materia di adozione*, in *I percorsi formativi nelle adozioni internazionali*, Del Gallo Editori D.G.E. Greenprinting, Spoleto 2013.

Greco O., *L'incontro con il bambino: costruire la continuità tra passato e presente*, in *I percorsi formativi nelle adozioni internazionali*, Del Gallo Editori D.G.E. Greenprinting, Spoleto 2013.

Guerrieri A., Odorisio M.L., *Oggi a scuola è arrivato un nuovo amico: adozione internazionale e inserimento scolastico*, Armando 2004.

Guerrieri A., *A scuola di adozione: piccole strategie di accoglienza* Pisa: Edizioni ETS, 2007.

Guerriero V., Zavattini G. C., *L'adolescenza adottiva tra i genitori e il gruppo dei pari*, in *I percorsi formativi nelle adozioni internazionali, l'evoluzione del percorso e gli apporti internazionali. Attività 2010-2011*, Del Gallo Editori D.G.E Greenprinting, Spoleto 2013.

Istituto degli Innocenti, *Insieme a scuola: buone pratiche per l'inserimento scolastico dei bambini adottati* Firenze: Istituto degli Innocenti, 2010.

Jovine A., *L'abbinamento del bambino con gli aspiranti genitori adottivi*, In: CAI. - A. 6, n. 2 2009

Korczak J., *Il diritto del bambino al rispetto*, 1929, Luni, 2004.

Korczak J., *Quando ridiventerò bambino*.

Lamarque E., *Prima i bambini*, il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, FrancoAngeli Milano 2016.

Lami Adami C., *Una corretta accoglienza sanitaria al bambino adottato e alla sua famiglia*, in *Percorsi problematici dell'adozione internazionale*, collana della Commissione per le adozioni internazionali, Istituto degli Innocenti 2003.

Lorenzini S., *Adozione internazionale, genitori e figli tra estraneità e familiarità*, Bologna 2004.

Lorenzini S., *Il rischio dell'estraneità. Il valore della differenza*, in *Adozioni internazionali: un nucleo interculturale di affetti, ma non sempre. Storie di adozioni impossibili o fortemente problematiche*, Progetto editoriale Regione Emilia-Romagna, 2007.

Lorenzini S., Mancini M.P., *Adozioni internazionali Emilia Romagna un nucleo interculturali di affetti, ma non sempre*, in *Quaderno/Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza 14*, Bologna 2007.

Lorenzini S., *Cosa non è l'adozione: rappresentazioni diffuse, idee e parole scorrette / Stefania Lorenzini* In: *Infanzia: orientamenti, esperienze, discussioni sui problemi pedagogico-didattici e sulla gestione della scuola materna e degli asili nido*. - A. 37, 6 (nov.-dic. 2010).

Long J., *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*, in "Nuova Giurisprudenza Civile".

Long J., *Aspetti giuridici e protocolli operativi per le adozioni internazionali*, in *I percorsi nelle adozioni internazionali, l'evoluzione del percorso e gli apporti internazionali*. Attività 2010-2011, Istituto degli Innocenti 2013.

Macario G., *I percorsi formativi nazionali di approfondimento nel 2011*, in *I percorsi formativi nelle adozioni internazionali (Studi e Ricerche 20)*, Del Gallo Editori D.G.E Greenprinting, Spoleto 2013.

Majocchi L. M., *Ho adottato mamma e papà: storie di adozione internazionale*, Trento: Erickson, 2010

Malagutti M., *Valutare le competenze genitoriali nell'adozione: linee guida a confronto / Monica Malagutti* In: *Infanzia: orientamenti, esperienze, discussioni sui problemi pedagogico-didattici e sulla gestione della scuola materna e degli asili nido*. - A. 37., 6 (nov.-dic.).

Malaguti M., *Post-adozione e prassi operative nella Regione Emilia-Romagna*, in *Il post-adozione fra progettazione e azione. Formazione nelle adozioni internazionali e globalità del percorso adottivo (Studi e Ricerche 7)* Litografia IP, Firenze 2008.

Malaguti M., *Modelli e protocolli operativi nel post adozione*, in *I percorsi formativi*

nelle adozioni internazionali (Studi e Ricerche 20), Del Gallo Editori D.G.E Greenprinting, Spoleto 2013.

Malaguti M., *Dieci anni di adozioni in Emilia-Romagna*, dal 'boom' alla cura dei legami familiari. Quaderno n. 38 del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza, Centro Stampa Regionale Emilia-Romagna, Marzo:2016

Me S., *Post-adozione e prassi operative nella Regione Veneto*, in *Il post-adozione fra progettazione e azione. Formazione nelle adozioni internazionali e globalità del percorso adottivo* (Studi e Ricerche 7) Litografia IP, Firenze 2008.

Miliotti A.G., *Adolescenti e adottati: maneggiare con cura*, Milano: Franco Angeli; 2013

Miliotti A.G., *Ci vuole un paese: adozione e ricerca delle origini: testimonianze e strumenti per un viaggio possibile* Milano: Angeli 2011

Miliotti A.G., *A come adozione: antologia alfabetica in A per chi adotta o ha già adottato* Milano: F. Angeli, 2008

Miliotti A.G., *L'adozione oggi: un obiettivo raggiungibile: nuovi percorsi per una nuova cultura*, Milano: F. Angeli; 2003

Miliotti A.G., *Adozione: le nuove regole come affrontare meglio il "viaggio" dell'adozione*, Milano, 2002

Morozzo Della Rocca P., *Le nuove regole delle adozioni*, Napoli: ESI 2002

Mozzon G., *Genitori adottivi lavorare in gruppo dopo l'adozione*, Armando editore 2002.

Orlandi M., *Le adozioni internazionali in Italia: realtà e disciplina giuridica*, Milano: Giuffrè 2006

Orsingher L., *L'adozione: questioni sostanziali, processuali, internazionali, amministrative*. Matelica: Halley, stampa 2007

Padovani T., *Adozione e affidamento*, Digesto delle discipline penalistiche, Quarta edizione, Torino: UTET 1987

Palacios J., *Interventi professionali nell'adozione internazionale, valutazione dell'idoneità, abbinamento dei bambini alle famiglie e monitoraggio post-adottivo*, edizione italiana 2013. Traduzione italiana di Manual para intervenciones profesionales en adopción internacional, valoración de idoneidad asignación de menores a familias seguimiento postadoptivo.

- Paradiso L., *Parenting adottivo: funzioni, stili e competenze genitoriali adottive*, Trento: Tangram edizioni scientifiche, 2015
- Parlato G., Vernillo A., *Linee guida 2011, l'adozione nazionale ed internazionale in Veneto*, Tipografia Dal Maso Lino s.r.l., Marostica (VI) Febbraio 2012.
- Paterlini P., Scarpati M., *Adottare un figlio*, Mondadori, Milano 2000
- Pazè P., *L'adozione internazionale nelle normative regionali*, in *Il post-adozione fra progettazione e azione. Formazione nelle adozioni internazionali e globalità del percorso adottivo* Litografia IP, Firenze 2008.
- Pennisi O., *Il fallimento adottivo: un'analisi quantitativa sui minori "restituiti" nel Tribunale per i minorenni di Roma*, Minorigiustizia. N.2- 2013.
- Petrone M., *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Milano: Giuffrè 2004
- Piccoli G., *Fallimenti adottivi: note sul concetto, la genesi, la psicodinamica = Adoptive failures: notes on the concept, the genesis and the psychodynamic*, Roma: Borla, 2004, vol. 71.
- Piemonte. Assessorato alle politiche sociali, *Abbandono, bambini, coppie dell'adozione: materiali interattivi per gli incontri di preparazione e di in-formazione per le coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale / Regione Piemonte, Assessorato alle politiche sociali* [Torino]: Regione Piemonte, 2002
- Pili P., *Il diritto all'accesso alle informazioni sulle proprie origini in Italia: dottrina e giurisprudenza*, in *Alla ricerca delle proprie origini. L'accesso alle informazioni tra norma e cultura*. Carocci Roma 2013.
- Pomodoro L., *Prefazione*, in Lamarque E., *Prima i bambini, Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli Milano 2016.
- Pistacchi P., Salvi A., *Il processo di deistituzionalizzazione: dagli istituti per minori alle famiglie affidatarie*, in *"I bambini e gli adolescenti in affidamento familiare"*, rassegna tematica e riscontri empirici, Firenze 2002.
- Pregliasco R., *I modelli organizzativi regionali in materia di adozione internazionale*, Litografia IP, Firenze 2009.
- Pregliasco R., *Regione Veneto*, in *I modelli organizzativi regionali in materia di adozione*

internazionale, (Studi e Ricerche 9), Litografia IP, Firenze 2009.

Pregliasco R., *Regione Emilia-Romagna*, in I modelli organizzativi regionali in materia di adozione internazionale, (Studi e Ricerche 9), Litografia IP, Firenze 2009.

Quaderni di Veneto Adozioni. Nemmeno le balene. Adozioni internazionali. Come vivere l'attesa: esperienze internazionali a confronto”, atti del convegno internazionale 15 e 16 marzo 2007.

Ragaini C., Rosnati R., Salvaggio I., *Quando l'adozione fallisce: un'indagine esplorativa presso il Tribunale per i minorenni di Milano*, in *Minori giustizia* n. 2-2013.

Regione Toscana, *I percorsi dell'adozione in Toscana*, Firenze 2006.

Regione Toscana, *Adozioni nazionali e internazionali in Toscana, protagonisti, tempi, percorsi*, in collana editoriale “*infanzia, adolescenza e famiglia*”, Istituto degli Innocenti Firenze 2013.

Ricciutello C., *Esperienze traumatiche nella vita preadottiva: il punto di vista clinico* / In: *Infanzia: orientamenti, esperienze, discussioni sui problemi pedagogico-didattici e sulla gestione della scuola materna e degli asili nido*. - A. 37, 6 (nov. dic. 2010).

Rossetti, C., *Le adozioni internazionali nella Regione Toscana*, in Commissione per le adozioni internazionali, *Adozioni internazionali sul territorio e nei servizi* (Studi e ricerche. 1), Firenze, Istituto degli Innocenti, 2003

Ruo M. G., *A proposito di omogenitorialità adottiva e interesse del minore* In: *Famiglia e diritto*. - A. 22, n. 6 (giugno 2015).

Ruscello F., *Diritto alla famiglia e minori senza famiglia: (Legge 28.3.2001 n.149 riforma dell'adozione e dell'affidamento dei minori*. Padova: CEDAM, 2005

Sagliaschi S., *L'adozione: bibliografia ragionata* In: *Età evolutiva*. - 2010, n. 96.

Salvaggio I., Rosnati R., *Quando l'adozione fallisce: un'indagine esplorativa presso il Tribunale per i minorenni di Milano*, *Minorigiustizia*, n.2- 2013,

Sestini G., Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Comunicato n. 792 del 3 ottobre 2013 *Adozioni internazionali: Sestini, Toscana ha punti di eccellenza ma servono più centri*.

Stanzione M.G., *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino: Giappichelli, 2015

- Schena A., Massacesi R., Ricciardi L., *Documentare l'adozione* Firenze: Istituto degli Innocenti, 2016
- Tartari M., *Le crisi dell'adozione: rappresentazioni ed esperienze di operatori, genitori e ragazzi*, Veneto: Regione Veneto, 2011
- Trabucchi A., *Adozione I*, in Enciclopedia giuridica Treccani.
- Trezzi M., *Adolescenza e adozione: costruzione dell'identità e crisi della relazione adottiva*, in: *Minori giustizia*. n.2- 2013.
- Tuccillo G., *Il giudice minorile di fronte alle crisi adolescenziali dei figli adottivi*, In: *Minori giustizia*. n.2- 2013.
- Urso E., *Adozione*, Torino: UTET, 2001
- Vadilonga F., *Curare l'adozione: modelli di sostegno e presa in carico della crisi adottiva*, Milano: R. Cortina, 2010
- Viero F., *Fattori predittivi nei fallimenti adottivi*, Milano, F. Angeli, 2003
- Winnicott D. W., *Il bambino deprivato*, trad.it. Milano Raffaello Cortina 1986.
- Zambianchi M., Bitti Ricci P.E., Gremigni P., *Prospettiva temporale, pianificazione dell'agenda personale e adozione di comportamenti a rischio in adolescenza / In Psicologia clinica dello sviluppo*. - A. 14, n. 2 (ag. 2010).

Riferimenti normativi

Dichiarazioni e Convenzioni internazionali sui diritti umani

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993.

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959

Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Dichiarazione del fanciullo, o Dichiarazione di Ginevra da parte della Società delle Nazioni Unite nel 1924

Normativa nazionale

Costituzione, *artt. 29-31*

Leggi nazionali

Legge 19 ottobre 2015, n. 173, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare*;

Legge 10 dicembre 2012, n. 219, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*;

Legge 12 luglio 2011 n. 112, *Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*;

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001.

Legge 23 giugno 2001, n. 240, *Conversione con modificazioni del D.L. 24 aprile 2001 n.*

150, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al Tribunale per i minorenni;

Legge 28 marzo 2001, n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile";

Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Legge 31 dicembre 1998, n. 476 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, Aja 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983 n. 184, in tema di adozioni di minori stranieri”

Legge 28 agosto 1997, n. 285, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

Legge 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. (Artt. 20-21 e 37)

L. 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell'adozione dell'affidamento dei minori

Legge 5 giugno 1967 n. 431, Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale".

Decreti Presidente della Repubblica

DPR 31 agosto 2016, IV° Piano nazionale di azioni e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

DPR. n. 30 gennaio 2015, Regolamento recante attuazione dell'art., comma 1, della legge 10 dicembre 2012 n 219, in materia di filiazione;

DPR. n. 108 del 8 giugno 2007, Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali;

Decreti legislativi

D.Lgs n. 154 del 28 dicembre 2013, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, *Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. (Si veda Art. 8 in materia di adozioni e affidamenti)*;

D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53. (Artt. 26, 31, 36, 37, 45, 50, 72)*;

Decreti e Linee di indirizzo Ministeriali

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *Documento di proposta, 30 marzo 2015, Verso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei bambini e degli adolescenti*;

Ministero Istruzione Università e Ricerca, *Nota 18 dicembre 2014, n. 7443. Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati*;

Ministero della giustizia, *Decr. 15 febbraio 2013, Attivazione della Banca Dati delle Adozioni*;

Normativa regionale

Leggi Regionali

L.R. 1 marzo 2010, n. 26, *Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza*;

L.R.19 novembre 2009, n. 70, *Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali*;

L.R. 24 febbraio 2005, n. 41, *Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*;

L.R.16 novembre 2001, n. 30. *Legge 4 maggio 1983, n. 184, così' come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali.*

Legge regionale (Regione Veneto) 13-4-2001, n. 11, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,*

n. 112

Delibere di Giunta

Dgr 27.12.2016 n. 1369, *“Indicazioni metodologiche in materia di interventi di sostegno nell'adozione nazionale e internazionale, per le fasi dell'attesa, dell'affidamento preadottivo e del post adozione”*.

Dgr 5 dicembre 2016, n. 1248, *Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, i comuni capofila di Firenze, Pisa, Siena e la Società della Salute Pisana - quali enti capofila di Area Vasta cui afferiscono i relativi Centri Adozione – e gli Enti Autorizzati di cui all'art. 39 ter della Legge 184/1983 e successive modifiche, per la definizione delle attività e delle iniziative da realizzare congiuntamente in materia di adozione. Approvazione;*

Dgr 16 febbraio 2016 n. 86, *Protocollo d'intesa tra Regione Toscana ed il Tribunale per i minorenni di Firenze per la collaborazione ai fini della tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e per lo sviluppo del sistema informativo regionale sui minori;*

Dgr 10 novembre 2014 n. 996, *Sviluppo del percorso di accoglienza e di inserimento scolastico dedicato ai bambini ed ai ragazzi adottati. Schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana di Firenze;*

Dgr 25 novembre 2013 n. 1004, *Programmazione attività dei Centri Adozione di Area Vasta presso i Comuni di Firenze, Siena, Pisa e Prato;*

Dgr 26 agosto 2013, n. 702, *Indicazioni metodologiche per la valutazione degli aspiranti genitori adottivi;*

Dgr n. 2497 del 29 dicembre 2011 *Approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983) e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali.*

Dgr 1036/2009 *Interventi in materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli, dei minori accolti a scopo adottivo e in affidamento familiare o accolti in comunità residenziali, per l'accesso alle prestazioni sanitarie.*

Dgr del 6 maggio 2008, n.1132 *Approvazione del nuovo protocollo operativo per le adozioni nazionali e internazionali (art. 39 bis, legge n.184/83).*

Dgr 4 dicembre 2007, n. 3922 *Interventi a favore dell'adozione nazionale ed*

internazionale e avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo protocollo

Dgr 27 novembre 2007, n. 3827 *Piano regionale infanzia adolescenza famiglia 2008-2009: prevede l'inserimento delle attività per adozione in programmazione territoriale dei piani di zona.*

Dgr 7 agosto 2007, n. 2638 Legge 31 dicembre 1998, n. 476: disposizioni relative ai buoni interventi a favore delle famiglie sull'adozione internazionale. Anno 2007

Dgr 13 novembre 2006, n. 90-4331 *Integrazioni delib. GR 26 marzo 2001, n. 27-2549 – Approvazione allegato D) Linee di indirizzo in materia di adozioni per un percorso metodologico dalla fase preparatoria all'abbinamento al post adozione ed allegato E) Linee di indirizzo per l'organizzazione dei corsi di preparazione per le coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale.*

Dgr 13 giugno 2006, n. 1855 *Fondo regionale di intervento per l'infanzia e adolescenza. "Il Veneto a sostegno della famiglia e della genitorialità sociale" – Rinnovo del progetto post adozione*

Dgr 5 giugno 2006, n. 414 *Approvazione schema protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e il Tribunale per i minorenni di Firenze.*

Dgr 7 marzo 2006, n. 646 *Progetto attuativo degli interventi a favore della famiglia relativo alla DGR n.3981 del 20.12.2005*

Dgr 27 febbraio 2006, n. 139, *Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera e), legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41;*

Dgr 20 dicembre 2005, n. 3981 *Interventi in favore delle famiglie, progetti per il sostegno delle famiglie che intraprendono il percorso adottivo*

Dgr n. 4312 del 29 dicembre 2004 *Approvazione Linee Guida 2005 e Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto Aziende UU.LL.SS.SS. e ANCI sulla protezione e tutela del minore*

Dgr 29 novembre 2004, n.1192 *"Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e gli enti autorizzati per l'adozione internazionale".*

Dgr 19 luglio 2004, n. 1425 *Protocollo regionale di intesa in materia di adozione tra Regione Emilia-Romagna, Province, enti titolari delle funzioni in materia di infanzia e adolescenza, enti autorizzati di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) della legge 476/98.*

Dgr 16 luglio 2004, n. 2155 *Approvazione nuovo Protocollo operativo per l'adozione nazionale ed internazionale. Approvazione nuovo Protocollo operativo per gli adempimenti della legge 31 dicembre 1998, n. 476.*

Dgr 16 luglio 2004, n. 2161 *Progetto pilota regionale per il sostegno e l'accompagnamento della famiglia adottiva – Allegato A alla DGR n. 2161 del 16/07/2004*

Dgr 28 luglio 2003, n. 1495 *Approvazione linee di indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali in Emilia-Romagna in attuazione del protocollo d'intesa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 331/2002. Modifica della deliberazione della GR n.3080 del 28/12/2001.*

DGR 25 marzo 2002, n. 313, *Approvazione "Guida e strumenti operativi in materia d'abbandono e maltrattamento dei minori".*

Dgr 28 dicembre 2001, n. 3080, *Accordo 3/8/2000 della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per l'attivazione di iniziative in materia di adozioni internazionali anni 2000/2002. Piano di riparto di fondi tra i servizi pubblici e privati autorizzati. Allegato A) Preparazione delle coppie nella fase precedente l'indagine sociopsicologica.*

Dgr 21 dicembre 2001, n. 3648 *Approvazione Progetto per informatizzazione équipe adozioni consultori familiari pubblici.*

Dgr 12 novembre 2001 n. 1218, *Accordo di programma per l'applicazione delle leggi in materia di adozione tra la Regione Toscana, i Comuni capofila delle zone socio-sanitarie e le Aziende sanitarie locali;*

Dgr 23 luglio 2001, n. 798, art. 4 *Protocollo d'intesa fra Regione Toscana e il Tribunale per i minorenni di Firenze. Sperimentazione di flussi informativi nell'area dei minori.*

Dgr 3 marzo 2001, n. 712, *"Attuazione regionale L. 31 dicembre 1998, N. 476 Ratifica ed internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1984, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri".*

DGR 25 luglio 2000, n. 795 e DGR 4 dicembre 2000, n. 1288, *Approvazione "Guida e*

strumenti operativi in materia d'abbandono e maltrattamento dei minori";

Delibere del Consiglio regionale

Proposta di D.C.R. 19 dicembre 2011, n. 38, *Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015*;

D.C.R. 31 ottobre 2007, n. 113, *Piano Integrato Sociale regionale (P.I.S.R.) 2007-2010*;

Dcr 23 dicembre 2003, n. 238 *Modifica dell'allegato A alla delibera CR 24 luglio 2002, n. 122. Approvazione del piano di azione "Diritti dei minori" e del piano di azione "Inclusione sociale e contrasto della povertà"*

D.C.R. 24 luglio 2002, n. 122, *Piano Integrato Sociale Regionale 2002-2004*;

Dcr 12 febbraio 2002, n. 331 Approvazione del progetto regionale adozioni e dello schema di protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, enti titolari delle funzioni in materia di adozioni, enti autorizzati in materia di adozione internazionale (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2001, n. 3020).

D.C.R. 5 giugno 2001, n. 118, *Piano Integrato Sociale Regionale per l'anno 2001*;

Atti Presidente Giunta regionale

D.P.G.R. 29 maggio 2002, n. 128, *Approvazione accordo di programma per l'applicazione delle leggi in materia di adozione*;

Sitografia

www.aibi.it/ita

www.Anfaa.it

www.associazionegenitoriche.org

www.barinedita.it

www.camera.it

www.commissioneadozioni.it

www.comune.fi.it

www.contuttoilcuorefamiglie.it

www.famiglieperaccoglienza.it

www.genitorichannel.it

www.governo.it

www.italiaadozioni.it

www.istitutodeglinnocenti.it

www.leradicieleali.it

www.ohchr.org

www.parlamento.it

www.regione.emilia-romagna.it

www.treccani.it

www.tribunaledeiminori.it

www.unicef.it

www.vita.it/it

www.8altro.it

Intervista per tesi sulla prevenzione del fallimento adottivo di M. Diletta Cuccuini

1. Le ricerche svolte negli ultimi decenni sulle cause che portano l'adozione al fallimento hanno individuato fattori di rischio presenti nel minore, nella famiglia adottiva e nei servizi sociali territoriali; questi fattori sono strettamente connessi e influenzano l'esito positivo del rapporto adottivo. Secondo Paolina Pistacchi e Donata Bianchi³¹⁷ possono sorgere molti problemi quando la coppia adottiva non promuove il dialogo e la valorizzazione delle esperienze passate, ha un'età elevata e un livello socio-economico alto. La deliberazione di Giunta Regionale 27.12.2016 n. 1369³¹⁸, approvata dalla Regione Toscana, riporta altri fattori di rischio per quanto riguarda il minore e i servizi territoriali: l'età del minore al momento dell'adozione, la presenza di bisogni speciali e gravi disturbi del comportamento; per quanto riguarda i servizi sono individuati come fattori di rischio errori nella valutazione di coppia e scarsa o inadeguata assistenza nella fase pre e post-adottiva: questi fattori condizionano l'operato dei servizi, che non riescono ad offrire un'adeguata assistenza al nuovo nucleo familiare e a creare un rapporto di fiducia e sostegno con i genitori adottivi. In base alla sua esperienza crede che la preparazione degli operatori sia adeguata a favorire lo sviluppo di legami solidi tra i membri del nuovo nucleo, promuovere l'integrazione delle rispettive esperienze passate e far fronte alle difficoltà, nonostante la presenza dei fattori di rischio?

1.1 Sicuramente per la coppia adottiva avere la possibilità di incontrare gruppi di genitori, che vivono le stesse problematiche e difficoltà, è un'opportunità non solo di confronto ma anche di crescita familiare. Per prevenire il più possibile la nascita di problemi all'interno del nucleo familiare adottivo e intervenire dove siano già presenti difficoltà, con che cadenza e frequenza, secondo la sua esperienza, ritiene che i servizi devono organizzare gli incontri dei gruppi?

1.2 Difficilmente gli operatori dei Servizi sociali del Comune e dei Servizi specialistici di

³¹⁷ Bianchi D. Pistacchi P., *Quando non si riesce a costruire relazioni. Il problema delle restituzioni*, in *Minorigiustizia* n.2- 2013, pp. 138-153

³¹⁸ La Regione Toscana, con deliberazione di Giunta Regionale 27.12.2016 n. 1369 approva le *Indicazioni metodologiche in materia di interventi di sostegno nell'adozione nazionale ed internazionale, per le fasi dell'attesa, dell'affidamento preadottivo e del post-adozione*.

psicologia delle Aziende Sanitarie che formano l'equipe integrata si occupano solo di post-adozione. Ritiene che sia opportuno formare un'equipe specializzata, che si occupa solo di questa fase, come in Spagna, afferma J. Palacios³¹⁹, dove esistono servizi di post adozione gratuiti e specializzati, composti da una équipe integrata di psicologi e neuropsichiatri?

2Le relazioni all'interno del nuovo nucleo familiare non sempre si sviluppano in modo positivo: spesso i rapporti sono contrassegnati da aggressività, rifiuto e sofferenza fin da subito. "Il mancato formarsi dell'aggancio tra bambino e coppia adottante può essere il risultato di una molteplicità di concause che però pongono al centro l'operato dei servizi"³²⁰. L'intervento dei servizi, che si traduce in sostegno e accompagnamento, è importante e centrale durante tutto il percorso adottivo ma soprattutto nella fase post adottiva, ed è stabilito dall'art.34, c.2, legge 184/83: tale legge predispone che i servizi territoriali assistano il nuovo nucleo familiare, su richiesta dei genitori adottivi, per un periodo di almeno un anno. Data la sua esperienza nel settore, ritiene che questo periodo sia sufficiente per vigilare e accompagnare la formazione del nucleo adottivo, visto che molte difficoltà emergono fin dall'inserimento del minore nella nuova famiglia e si protraggono nel tempo? Pensa che gli operatori dei servizi territoriali possano sostenere e interagire con il nuovo nucleo familiare nell'arco di un anno in modo esaustivo, fornendo tutti gli strumenti necessari per affrontare le presenti e future difficoltà?

2.1 Negli anni le leggi e le normative regionali sull'adozione hanno subito forti cambiamenti, grazie ad accordi e protocolli d'intesa stipulati tra le varie istituzioni coinvolte nel processo adottivo. Si può affermare che ogni Regione offre un percorso diversificato in tempi ed attività alle coppie aspiranti all'adozione, che rimane comunque fedele al quadro normativo nazionale. Se la fase di valutazione pre adottiva si svolge in modo abbastanza uniforme su tutto il territorio italiano, diversi invece sono i tempi e le attività che i servizi territoriali regionali offrono nella fase post adottiva: in Toscana i servizi affiancano la coppia adottiva per un anno (art.34, c.2, legge 184/83), mentre in altre regioni questo accompagnamento ha tempi diversi; ad esempio in Emilia-Romagna l'affiancamento è previsto per almeno due anni secondo le linee di indirizzo regionali³²¹ e nella Regione Veneto³²² i servizi offrono

³¹⁹ <http://www.vita.it/it/article/2016/05/26/fallimenti-adottivi-e-se-il-post-adozione-non-bastasse/139548/>

Fallimenti adottivi: e se il post non bastasse? Di Sara De Carli, 26 maggio 2016

³²⁰ Ibidem, p. 149

⁵ La regione Emilia Romagna approva la Deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 28/07/2003 *Approvazione linee di indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali in Emilia-Romagna in attuazione del*

programmi di accompagnamento della durata di almeno tre anni. Ritiene importante per prevenire il fallimento adottivo aumentare la durata dell'accompagnamento da parte dei servizi in Toscana e per quanto?

2.2 Nonostante i servizi nella fase post-adottiva siano presenti, spesso le famiglie adottive che vivono gravi difficoltà e crisi non chiedono sostegno agli operatori né quando insorgono problemi né successivamente. Si nota che all'inizio del percorso adottivo la coppia genitoriale è molto pressante nei confronti dei servizi per iniziare e concludere al più presto le pratiche adottive; invece dopo che il minore è giunto nella nuova famiglia, tendenzialmente i genitori adottivi vivono non solo con disagio la presenza degli operatori, ma si sentono stigmatizzati dai contatti con questi e cercano di allontanarsi e interrompere i rapporti, proprio nella fase più delicata e importante per la costruzione di relazioni solide. Questo allontanamento che la famiglia adottiva mette in atto è considerato un fattore di rischio. Come possono gli operatori accompagnare il nucleo familiare in modo che la famiglia adottiva non si senta condizionata e intralciata nella sua ricerca di normalità?

protocollo d'intesa di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 331/2002. Modifica della deliberazione della G.R. n. 3080 del 28/12/200

³²² La Regione Veneto emana il Dgr n. 1132 del 06 maggio 2008 *Approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le adozioni nazionali ed internazionali (Art. 39 bis, legge 184/83)*

Appendice 1: Intervista alla dott.sse S. Notaro e L. Fagnini, ricercatrici dell'Istituto degli Innocenti, della Regione Toscana

L'approfondimento sui casi di crisi e insuccesso dei percorsi adottivi" nasce all'interno delle attività del Centro Regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza: per il ruolo che l'Istituto ha, in base alla legge 31 del 2000, è stato curato questo approfondimento all'interno di tutta una serie di attività di monitoraggio e ricerca, svolte per la Regione Toscana.

Il titolo, che non fa esplicito riferimento al concetto di "fallimento adottivo", mette in evidenza come l'indagine abbia inteso osservare, in modo più ampio, situazioni di significativa difficoltà relazionale delle famiglie post-adottive. Una scelta che implica alcuni chiarimenti dal punto di vista della definizione dell'oggetto d'indagine. Infatti, nelle adozioni che si concludono con un "fallimento" avviene una dissoluzione formale del legame genitoriale e la decadenza della potestà genitoriale; queste adozioni hanno un'incidenza, anche a livello nazionale, veramente bassa (si parla dell'1%), e oltretutto sono casi facilmente individuabili e misurabili, perché attraverso i tribunali se ne ha dato.

Ben più difficile è cercare di individuare quei casi, che sono la maggior parte, in cui è presente una crisi, quindi una forte difficoltà, anche non formalizzata, del legame adottivo nel contesto relazionale. Questa crisi è molto difficile da definire in parametri chiari perché ci sono svariati tipi di difficoltà che si concretizzano in realtà anche assai diverse tra loro: cioè ci sono bambini o ragazzi che vengono inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali, ma ci sono anche casi che non necessariamente esitano in un allontanamento; per cui, come detto, intanto cercare di individuare "cosa" andare ad osservare è un primo elemento di difficoltà.

L'approfondimento del Centro Regionale ha cercato, con il supporto dei servizi sociali toscani, di individuare quei casi in cui fossero emerse delle difficoltà piuttosto rilevanti dal punto di vista della relazione genitore-figlio, nei termini di una difficoltà di riconoscimento reciproco dei ruoli.

In questa indagine, il gruppo di ricerca dell'Istituto degli Innocenti, ha preso come universo di riferimento tutti quei casi di minori in adozione in carico ai servizi sociali, segnalati nel monitoraggio annuale del Centro regionale sui bambini in famiglia e fuori famiglia, per i quali fossero stati attivati al 31.12.2014 interventi oltre il normale iter post-adottivo.

In questo modo, sono stati inclusi nell'approfondimento un numero piuttosto ampio di casi per i quali vi è stata un'attivazione da parte dei servizi nel periodo post-adottivo. Tra questi, sono stati poi individuati e analizzati come sotto-gruppo quei casi in cui gli assistenti sociali compilanti la scheda di rilevazione predisposta ad hoc hanno rilevato essere presente una crisi, formalizzata o meno, del legame genitori-figli.

E' stato individuato un discreto numero di casi che sono stati approfonditi, anche dalla ricostruzione di alcune domande aperte sulle storie e sulle cartelle di queste famiglie: in particolare alcune domande rispetto all'esperienza dei genitori adottivi e del bambino adottato prima dell'adozione, nel corso dell'adozione e successivamente; nei termini anche di servizi che sono stati messi in campo per il sostegno nel post-adozione.

Inoltre, ci preme sottolineare come uno degli obiettivi generali di questa ricerca, che si inserisce in uno sforzo che sta facendo la Regione Toscana anche grazie al Centro Regionale, sia quello di ripensare, rinnovare e rafforzare un sistema regionale sul tema dell'adozione e del post-adozione: quindi diciamo che l'obiettivo dell'approfondimento, che ha visto anche la costituzione di un gruppo di lavoro dei referenti R.O.A.Z., è stato proprio quello di acquisire degli elementi di conoscenza per poi fare riflessioni su metodologie, buone pratiche e quelli che possono essere punti di forza e debolezza. Quindi, come dire lo sforzo è proprio quello di favorire una riflessione più complessiva, rispetto anche ai servizi.

Il rapporto sulla ricerca sarà a breve pubblicato dal Centro regionale quindi risultati, nel dettaglio, non possono essere ancora diffusi. Possiamo però anticipare come un primo dato emerso dall'indagine è che c'è una forte disomogeneità in tutto il territorio regionale rispetto ai servizi del post adozione, nel senso che non in tutte le zone ci sono gli stessi tipi di servizi: in alcune zone sono attivati, in altre no, etc. etc.; ad esempio, i gruppi post adozione sono un servizio che non è poi così diffuso, nonostante in letteratura sia considerato una delle misure e degli strumenti più efficaci, sia per i genitori che per i ragazzi.

Un altro aspetto che la ricerca ha contribuito a sottolineare è che non necessariamente le famiglie nel post-adozione sono seguite solo dal servizio sociale, rendendo, tra l'altro, più difficile intercettare i casi e studiare in modo esaustivo il percorso post-adottivo. Alcune famiglie, infatti, non sono seguite dai servizi sociali, e questo non necessariamente significa che non ci siano difficoltà; oppure accade che siano seguite dai servizi sanitari e questa informazione spesso può mancare al servizio sociale; per avere un quadro completo della realtà territoriale, andrebbero incrociate le cartelle e lo studio dei casi. E' stato effettuato un approfondimento interessante, che verrà allegato alla ricerca, nella zona di Grosseto: è stato svolto un lavoro inverso al suddetto approfondimento, cioè a partire dai dati ASL si è cercato di ricostruire un quadro delle situazioni evidenziate come crisi o difficoltà nell'adozione.

Come detto, è emersa una certa disomogeneità dei servizi del post adozione, ad esempio la Val di Cornia sembrerebbe una delle zone che più ha strutturato il servizio dei gruppi post adozione. C'è comunque da dire che, essendo questa un'indagine che ha avuto come oggetto di studio i casi, le famiglie, non è possibile in questa sede fare troppe inferenze sull'offerta dei servizi nei vari ambiti territoriali.

Rispetto al tema del supporto alle famiglie nel post adozione, sappiamo che la legge 184/83, art. 34, comma 2, afferma (in merito all'accompagnamento dei servizi per almeno un anno) che è prima di tutto indispensabile capire che tipo di sostegno si può e si deve offrire per cercare di prevenire e contrastare situazioni di crisi e di fallimento. In Spagna, afferma Palacios, ci sono servizi specifici ed esclusivi sul post-adozione gratuiti e altamente specializzati: potrebbe essere interessante seguire questo modello di intervento, anche se non è semplice da attuare al momento, perché la sostenibilità è dubbia riguardo alla disponibilità delle risorse e degli a.s..

Se facciamo riferimento al modello spagnolo, comunque, è utile sottolineare come il numero di adozioni internazionali in Spagna sia molto inferiore a quello in Italia; infatti l'Italia si aggiudica il secondo posto per numero di adozioni internazionali dopo gli Stati Uniti e, anche se negli anni sono diminuite, la Spagna comunque non ha i nostri numeri: di conseguenza imitare un modello di servizi post adottivi di un altro Paese per rispondere alle esigenze e ai bisogni del territorio Italiano, può non essere una soluzione adeguata e idonea al contesto.

Sul fronte dell'impegno a garantire servizi efficaci e qualificati, possiamo dire con certezza che favorire una formazione sempre più completa e specialistica degli operatori è molto importante e in questo la Regione Toscana sta, negli anni, investendo molto. Il supporto che i servizi pubblici, soprattutto di area sociale e sanitaria, possono offrire nel post adozione, forse potrebbero almeno in parte inserirsi nel contesto dei servizi di supporto alla genitorialità in senso ampio: è vero che è importante avere dei servizi specializzati, però tutta una serie di dinamiche e di difficoltà possono probabilmente anche essere condivise all'interno di servizi che si rivolgono alla genitorialità in generale. Offrire dei servizi che si rivolgono alla genitorialità, in un'accezione ampia, può essere una strada per mantenere i rapporti e tenere vicine quelle famiglie che invece, magari proprio nel post adozione, si allontanano dai servizi stessi, forse perché sono alla ricerca di "normalità".

La Regione Toscana negli anni ha promosso percorsi di approfondimento teorico e metodologico che interessano il fenomeno dell'adozione e ambiti specifici ad essa connessi, si pensi alla formazione nelle scuole: di recente sono stati fatti passi avanti anche a livello istituzionale con la stipula di alcuni accordi, che cercano di inserire il percorso dell'adozione, in termini di prevenzione e sostegno, anche nei contesti di vita più allargati che possono essere la scuola e i servizi alla genitorialità.

Sul versante della scuola l'idea è di andare a incidere, poiché l'ambiente scolastico è il contesto entro cui passano tutti i bambini e trascorrono molto tempo, sul riconoscimento culturale dell'adozione, che andrebbe promosso altrettanto per l'affidamento e l'accoglienza in strutture di minori; se ci fosse un riconoscimento diverso e una valorizzazione dell'adozione, i genitori forse si sentirebbero meno stigmatizzati, ma accolti.

Un altro aspetto di cui abbiamo parlato è il “perdersi di vista dopo l’adozione”, forse in parte ciò avviene anche per via dell’importante ruolo che hanno gli enti autorizzati: spesso la famiglia nell’ultima fase del percorso pre adottivo sempre più si affida all’ente autorizzato che forse in alcuni casi continua ad essere il punto di riferimento anche dopo. Perciò è possibile che in caso di difficoltà e richiesta di supporto nella fase post adottiva, qualche famiglia scelga di rivolgersi all’ente autorizzato (laddove gli enti offrano un servizio del genere), poiché, magari, si è creato un legame di vicinanza e fiducia con lo psicologo o con gli operatori dell’ente e le famiglie fanno riferimento a loro; quindi in questo senso, appare cruciale continuare ad investire una rete integrata di servizi nel post adozione.

E’ auspicabile, dunque, considerare una presa in carico integrata: forse molte famiglie che non si rivolgono ai servizi sociali, sono in carico all’ UFSMIA per cui il bambino può essere seguito per aspetti diversi, non dal servizio sociale, ma comunque dal servizio sanitario (da sottolineare la difficoltà nel ricostruire una realtà assai frammentaria).

Nonostante l’obiettivo della ricerca non fosse capire quali sono i servizi più efficaci per il post adozione, si può affermare dalle informazioni reperite che un servizio integrato è una soluzione valida in un’ottica preventiva. Non è assolutamente semplice creare questo tipo di integrazione, perché in alcuni contesti il servizio sociale e quello sanitario hanno molte difficoltà, anche strutturali, ad incontrarsi e a collaborare: dalla studio emerge che ci sono casi in cui si fa più leva su una presa in carico integrata e casi in cui lo si è fatto meno, ma tendenzialmente è necessaria una presa in carico congiunta perché i casi presentano realtà multiproblematiche. Dato che difficilmente è presente nella relazione adottiva un’unica difficoltà che riguarda una sola area di intervento (difficoltà nel comportamento o di ordine psicologico), l’aspetto della presa in carico integrata diventa fondamentale. Una maggior durata della presa in carico del servizio nel periodo post adottivo non necessariamente, o quanto meno non come misura unica, garantirebbe una prevenzione dell’insorgenza di crisi dei legami adottivi. La questione, piuttosto, è come rendere attraente e potenzialmente utile agli occhi delle famiglie un contatto con il servizio pubblico per più tempo, anche oltre l’anno.

Il pregiudizio nei confronti dei servizi da parte delle famiglie sembra esistere: questo è un altro elemento che non permette di continuare una relazione con i servizi. Nella fase pre adottiva durante lo studio di coppia, l’operatore ha un ruolo valutativo e “asimmetrico” nei confronti dei genitori e perciò tendenzialmente nel post adozione è comprensibile che la famiglia abbia più difficoltà a riallacciare i rapporti; in questo senso, il gruppo potrebbe essere una risorsa importante perché i genitori si sentano circondati da persone come loro, cioè pari.

Nonostante in Italia la situazione stia cambiando lentamente, ci sono trasformazioni maggiori nella formazione e nel coinvolgimento degli operatori stessi nel darsi dei modelli indicativi,

cioè la situazione non è statica anzi molto in movimento e come molte idee sono state superate, tante altre hanno bisogno di tempi più lunghi (per esempio non è facile combattere i pregiudizi).

Per quanto riguarda il pre adozione in tutta la realtà nazionale sono state uniformate le procedure, i contenuti e le linee guida, invece in merito al post adozione la situazione è molto varia: infatti la ricerca svolta dagli Innocenti avrà come obiettivo ultimo quello di dare delle indicazioni che possono essere utili e uniformi a sviluppare dei percorsi adeguati al contesto; ovviamente a livello territoriale delle differenze esistono perché sono presenti realtà e bisogni diversi, organizzazioni diverse etc... ma l'intento della Regione è quello di dare delle indicazioni il più possibile chiare ed omogenee. Questo lavoro di approfondimento, quindi, è nato anche per acquisire degli elementi che possono portare a una riflessione più approfondita sul tema e all'individuazione di linee guida e indicazioni operative per i servizi che si occupano di adozione. Anche in relazione all'ipotesi di introdurre, al pari di altre regioni italiane, una dilatazione del periodo di accompagnamento da parte dei servizi nei confronti delle famiglie nel post, come possibile elemento di protezione, occorrerebbe capire come i servizi intervengono, perché altrimenti rischierebbe di divenire semplicemente l'assorbimento di un dovere, in cui gli a.s. stilano una relazione in più e adempiono un obbligo: il problema è capire come svolgere questo tipo di accompagnamento, prima di stabilire quanto deve durare; in sostanza la durata diventa relativa se si esce dalla visione del monitoraggio e della valutazione. Dal momento in cui la durata dell'accompagnamento è concordata dalla famiglia e dai servizi, è importante offrire un servizio prima di tutto competente e successivamente individuare le tempistiche: non il contrario; se il servizio offre un aiuto su più fronti, la famiglia finché può mantiene i rapporti più che volentieri.

E' difficile organizzare un percorso di accompagnamento e monitoraggio ad esempio fino all'adolescenza, pensando che sia il periodo di particolare crisi. A tal proposito, da ricerche recenti è emerso che l'adolescenza non è l'unica periodo durante il ciclo di vita di una persona che ha un'esperienza di adozione alle spalle in cui posso emergere difficoltà o disagi personali. Infatti, molti casi di crisi individuale e poi familiare, possono manifestarsi anche dopo l'adolescenza, ad esempio quando gli adottati diventano genitori e devono uscire dal nucleo familiare.

Dunque, non è realistico e forse pertinente pensare che con un semplice monitoraggio, per di più prolungato nel tempo, si possano prevenire o intercettare possibili difficoltà. E' forse più opportuno concentrare gli sforzi nella proposta di servizi, come possono essere i gruppi post adottivi, di sostegno alla genitorialità o in particolari fasi di sviluppo.

Dal punto di vista giuridico i casi di crisi dei legami genitori-figli che scoppiano dopo la

maggior età sono difficili da seguire e monitorare, se non all'interno di un singolo fascicolo del Tribunale.

Ciò che emerge dallo studio curato da Bianchi e Di Gioia (2016) in realtà è che c'è un elevato livello di benessere, quindi le situazioni di crisi sono davvero minime e ridotte (da notare che le famiglie che hanno scelto di partecipare all'indagine, sono un campione auto-selezionato e, probabilmente, hanno risposto famiglie prevalentemente in situazione di benessere). L'adozione, quindi, nella maggior parte dei casi continua ad essere una grande risorsa per i bambini che hanno bisogno di una famiglia e per i genitori che desiderano vivere l'esperienza della genitorialità. Studiando i casi emerge che gran parte delle crisi, non sono riconducibili all'adozione ma all'adolescenza perciò molte crisi vanno interpretate proprio come crisi adolescenziali, semplicemente tipiche di questa fase del ciclo di vita. Più in generale, forse, sono carenti dei servizi specifici per questa fase.

Tra i fattori di protezione, che emergono da più ricerche, si sottolinea l'importanza della qualità della comunicazione intra-familiare.

Il tema della ricerca delle origini, sta subendo un forte cambiamento di lettura: mentre in passato il desiderio di rintracciare e conoscere le proprie origini veniva considerato quasi come un segnale di una non piena accettazione del proprio percorso adottivo, oggi questo sta cambiando, soprattutto laddove questo desiderio viene condiviso e supportato da una buona comunicazione tra i membri della nuova famiglia adottiva.

Dunque, rafforzare servizi che valorizzino e supportino tali risorse familiari, può senza dubbio concorrere a strutturare quel sistema di servizi alla genitorialità in generale e al post-adozione in particolare capace di supportare adulti, bambini e ragazzi a vivere in modo positivo l'esperienza adottiva.

Appendice 2: Intervista alle dott.sse M. Malaguti e F. Donati della Regione Emilia-Romagna

I fattori di rischio nei minori, nella famiglia e nei servizi espressi nella prima domanda potrebbero essere meglio dettagliati in base all'esperienza dei servizi, che diversamente da noi operatori della Regione hanno il contatto diretto con gli utenti: coppie, enti autorizzati e servizi. Il nostro incarico lavorativo non prevede un contatto diretto con i minori e le famiglie, ma piuttosto di coordinamento e informazione di secondo livello.

Ad ogni modo dal coordinamento con gli operatori e dalla loro esperienza, si può affermare che hanno un ruolo molto importante e determinante sullo sviluppo psicofisico le esperienze pregresse del minore: soprattutto lo stato di deprivazione, abbandono e la mancanza più o meno consistente di notizie riguardanti la sua storia passata; se non si riescono a reperire informazioni al riguardo diventa davvero difficile per il minore ricostruire i pezzi della sua storia e il “buco nero” interiore, formato dall'assenza di informazioni, non solo rimane con il passare del tempo ma diventa sempre più pesante. Ciò spiega perché i fallimenti adottivi e le crisi si possono verificare anche nei bambini adottati appena nati, in contrapposizione alle correnti che affermano che se adottato alla nascita un bambino non corre il rischio di crisi e fallimenti. Anche se nel caso di bambini non riconosciuti alla nascita e adottati da piccolissimi, non si hanno a disposizione (nella maggioranza dei casi) informazioni (relative ai loro genitori biologici), sarebbe comunque opportuno, anzi necessario (in funzione del benessere futuro del bambino, e a tutela del suo superiore interesse) reperire e conservare quanti più elementi e notizie al riguardo. Questi dati potrebbero essere utili a livello pratico, nella fase della c.d. “ricerca delle origini”, o per aiutare l'equilibrata crescita del bambino, e in determinati casi utili al lavoro dei professionisti e all'impegno di cura e sostegno della famiglia.

Sicuramente la formazione, l'esperienza e la competenza specifica nell'adozione degli operatori possono costituire un fattore di protezione (difficile a dire se anche di prevenzione) dei casi di crisi e fallimenti adottivi; poiché ci sono fattori difficilmente controllabili, come ad esempio il reperimento di tutte le informazioni relative alle esperienze passate del minore, è necessaria una rete di operatori competenti, esperti e anche un congruo monte ore di lavoro per potersi occupare di questi temi, con l'obiettivo di sviluppare interventi ed attività mirate, che rendono l'approccio della prevenzione più efficace.

Per quanto riguarda la presenza degli stessi operatori durante tutto il percorso adottivo, in Emilia-Romagna la situazione non è omogenea in tutta la regione: in alcuni territori non c'è continuità nelle diverse fasi, quindi la valutazione di coppia è condotta dall'equipe adozioni centralizzata, con la garanzia di esperienza e competenza, invece l'accompagnamento nel post-

adozione è affidato agli operatori del territorio, per cui non si ha la certezza di avere un servizio altrettanto competente; mentre in altri territori gli operatori sono gli stessi. Dato che negli anni è stato riscontrato che questa discontinuità tra gli operatori non garantisce lo stesso livello qualitativo di prestazioni, sarebbe forse opportuno centralizzare maggiormente anche il post adozione, perché servono anche in questa fase operatori esperti e formati adeguatamente. Superati i due anni del post-adozione, le future richieste di sostegno da parte della famiglia adottiva ricadono su una rete generale di servizi dedicati alla tutela dei minori, che non sono tendenzialmente esperti e aggiornati in materia di adozione: se quindi un neurochirurgo, uno psichiatra infantile o uno psicologo clinico generico (a volte sono della salute adulti, salute mentale) non ha una competenza specifica nell'adozione, non può non solo individuare correttamente l'origine del problema del bambino, ma anche guidare e aiutare la famiglia a decifrarne i comportamenti. Non possono offrire un supporto mirato e specifico, come fanno tutte le persone che hanno bambini con handicap o particolari problemi: poter avere una psicoterapia o comunque un accesso psicologico mirato non è sempre facile, perciò la competenza e la professionalità degli operatori è sicuramente un fattore di protezione importante.

Anche nelle linee guida regionali viene indicata la necessità di équipe specialistiche, con a.s. e psicologi specializzati, e la Regione punta molto su questo: infatti al momento è in corso l'organizzazione di una formazione per gli operatori delle équipes adozioni, proprio perché avere una formazione specifica sull'adozione va ben oltre l'essere assistente sociale, psicologo e ciò che si apprende nei corsi di laurea; l'aggiornamento è fondamentale, visto che si parla molto della ricerca delle origini, dell'apertura comunicativa delle famiglie, temi collegati alla famiglia di origine e l'adozione e i social network, temi che vent'anni fa non si trattavano e su cui anche gli esperti devono aggiornarsi.

Rispetto alla cadenza e alla frequenza con cui i gruppi possono essere organizzati, esistono diversi modelli, è difficile stabilire una prassi valida per tutti: certamente li riteniamo così fondamentali per i genitori che sono promossi anche dalla Regione; non sono resi propriamente obbligatori perché non è possibile, ma sicuramente caldamente consigliati perché sono una modalità di lavoro che in Emilia-Romagna ha preso piede e su cui si ottengono secondo gli operatori dei risultati soddisfacenti e positivi (specialmente sul singolo lavoro della coppia per quanto riguarda il pre e il post-adozione). Anche se esiste una certa disomogeneità nella possibilità per le famiglie di frequentare i gruppi di sostegno post-adottivo, ed essi non sono diffusi in modo capillare su tutto il territorio, in diverse zone comunque sono stati attivati gruppi per genitori nel post-adozione: anche in questo caso come già espresso per la formazione degli operatori, si potrebbe fare molto di più se ci fossero più risorse, anche in

termini di personale.

Potrebbe essere una risorsa che il gruppo di mutuo-aiuto avesse una conduzione di tipo professionale, almeno nel periodo iniziale di formazione. Sono presenti effettivamente in alcuni territori delle associazioni che si prestano e cercano di portare avanti questi gruppi di aiuto tra genitori. La presenza dell'operatore è utile e fondamentale, perché può suggerire di risolvere le questioni e le difficoltà circoscritte e semplici all'interno del gruppo, e invece se c'è bisogno di un intervento specialistico, attuare una strategia differente, con un approfondimento specifico e rinviare il caso a una determinata area di competenza, o a strutture specialistiche oppure a un'equipe specializzata per problemi particolari: se l'operatore conduce il gruppo può intervenire in modo tempestivo e proficuo nel riconoscere e prevenire le situazioni di maggior rischio. Se invece il gruppo è condotto solo da volontari potrebbero nascere delle difficoltà nel tempo sul modo di condurre gli incontri, i temi da trattare e come risolvere le difficoltà emerse; una buona strategia potrebbe essere la seguente: se un gruppo di genitori di post-adozione dopo un paio di anni di conduzione mista o professionale vuole continuare a frequentarsi perché lo ritiene utile e trasformarsi in un gruppo di auto mutuo-aiuto, il professionista può esser chiamato al bisogno, nel caso in cui vogliono affrontare temi o percorsi particolari.

La funzione del gruppo è molto importante soprattutto perché, quando la famiglia una volta conclusa l'adozione non ha più rapporti con i servizi, trova nei gruppi, sostegno e aiuto nei momenti di crisi e difficoltà. Un'idea che stiamo sviluppando con alcuni operatori per seguire il più possibile la famiglia senza però imporre l'obbligo di frequenza negli anni, dato che è impossibile offrire gruppi che seguano la famiglia per sempre o comunque anche solo fino all'adolescenza, è sviluppare e offrire degli incontri *nei momenti critici e di snodo del ciclo vitale*: ad esempio sostenere i genitori all'inizio della prima elementare, della prima media e della prima superiore, in quelle tappe critiche, di passaggio del ciclo di vita evolutivo. Questi momenti sono occasioni di confronto e sostegno per riallacciare i rapporti tra le famiglie adottive e gli operatori. Poiché siamo consapevoli comunque che i servizi non possono mantenere una copertura perenne nei confronti della famiglia, sarebbe opportuno promuovere e offrire ai genitori adottivi alcune offerte di accompagnamento meno strutturate ma, all'occorrenza continuative nel tempo, in modo da poter fornire alternative valide alle richieste di aiuto che dovessero essere manifestate anche dopo molti/alcuni anni dall'adozione, come i gruppi di mutuo-aiuto per genitori adottivi (per esempio con figli adolescenti), attraverso i quali le coppie possono rimanere in collegamento con altre famiglie o se lo desiderano anche per tempi lunghi e questa rappresenta per i genitori adottivi una rete di confronto per trovare insieme le soluzioni e gli approcci con i loro figli, a partire dai comportamenti degli altri genitori che sono risultati più efficaci.

Per quanto riguarda il periodo di accompagnamento post-adoztivo di un anno (previsto dalla normativa nazionale), in generale non è sufficiente, è chiaro però che se ci sono dei casi molto positivi questa durata è adeguata. In certi casi, fornire comunque alla famiglia adottiva dei recapiti o un indirizzario a cui rivolgersi per necessità o semplicemente per un confronto già potrebbe essere sufficiente. Comunque l'ideale sarebbe avere un'offerta integrata di servizi potenziati in questi primi due anni, in modo omogeneo su tutto il territorio e nel frattempo dare avvio ad un rapporto fiduciario tra gli operatori che seguono la famiglia e la famiglia con il bambino, cosicché terminati questi due anni, nel caso di bisogno, tramite telefonata o colloqui e incontri si riesca ad indirizzare la famiglia o ai servizi territoriali o anche agli stessi enti autorizzati.

Gli enti che hanno una sede operativa nella Regione Emilia-Romagna sono una quindicina e presenti in modo disomogeneo nel territorio. Un'altra opportunità di sostegno è rappresentata dal sistema dei servizi di aiuto e sostegno rivolto alla genitorialità in generale perché a volte un problema che si sviluppa nell'adolescenza potrebbe essere tipico di questa fase, per cui è importante che i genitori partecipino anche a corsi rivolti ai genitori di adolescenti; altre volte è opportuno rivolgersi agli esperti di adozione perché magari temi come l'abbandono appartengono esclusivamente all'adozione. Nella fase preadottiva può accadere che i genitori adottivi si affidino maggiormente e instaurino un buon rapporto con gli operatori degli enti autorizzati. Perciò risulta utile coinvolgere l'ente autorizzato in un percorso integrato per creare una rete di servizi più efficaci a cui i genitori possono rivolgersi nel presente e nel futuro. Una buona comunicazione tra i diversi interlocutori che offrono sostegno e accompagnamento nel post-adozione è alla base della costruzione di un rapporto valido e duraturo, perché alcune famiglie adottive si rivolgono esclusivamente all'ente autorizzato oppure altre vogliono essere eseguite solo dai servizi, e siccome a volte non c'è un sufficiente scambio di informazioni e comunicazione tra enti autorizzati e servizi, c'è il rischio di avviare percorsi paralleli e indipendenti che non prevedono interventi integrati. La comunicazione e la collaborazione tra enti e servizi dev'essere sviluppata, per costituire una rete integrata di servizi a cui la famiglia possa fare sempre riferimento, ma anche rafforzata per evitare che in situazioni con scarsità di risorse la famiglia non vada a ripetere uno stesso incontro a distanza magari di poco tempo; sarebbe utile una sinergia tra questi operatori per snellire le procedure dei servizi ed intervenire tempestivamente.

All'interno della cornice legislativa nazionale le singole regioni hanno la possibilità di avvalersi di strumenti di organizzazione interna quali i protocolli operativi regionali in materia di adozione, all'interno dei quali si declinano le diverse prassi e interventi in materia di adozione che possono quindi variare da regione a regione.

In questo modo ogni regione può quindi, nel proprio territorio, cercare di implementare in maniera estensiva e migliorativa gli standard previsti a livello nazionale.

Sicuramente l'adozione come altri temi legati alla tutela minorile richiede un livello di integrazione dei servizi di tipo socio-sanitario (perché senza lo psicologo viene a mancare una parte molto importante), perciò anche le politiche di promozione della salute potrebbero svolgere un ruolo attivo (insieme ai servizi sociali) per garantire e tutelare la salute psico-fisica del minore adottato (o per prevenire l'abbandono in Italia).

Per garantire il benessere del minore in Emilia-Romagna è presente un protocollo per la tutela della salute dei bambini adottati, il quale prevede che il bambino possa usufruire delle prestazioni sanitarie nel post-adozione attraverso l'esenzione dal pagamento del ticket per due anni dall'inserimento in famiglia; perciò al di là delle equipe adozioni, se la famiglia necessita di rivolgersi al neuropsichiatria o ad altri servizi neurospecialistici può usufruire di un piccolo aiuto per un paio di anni.

In aggiunta a quanto detto poter aumentare la durata di sostegno e accompagnamento post adottivo in due o tre anni sicuramente è un ulteriore fattore di protezione; anche se la durata degli interventi diventa relativa, nel momento in cui si percepisce come prioritario mantenere i rapporti e l'aggancio con la famiglia: cioè essere presenti al momento del bisogno e richiamarla durante questi momenti importanti di snodo del ciclo di vita. Soprattutto è compito degli operatori sviluppare questo aggancio e sottolineare la possibilità che ogni famiglia ha di poter contare sui servizi, perché nel post-adozione non essendoci un rapporto di obbligatorietà come nella fase preadottiva è più difficile mantenere i contatti. Questo aggancio si costruisce già nella fase di valutazione quando gli operatori che fanno un'indagine psicosociale seguono anche il post-adozione: in questo modo si costruisce un rapporto di fiducia. Esiste qualche rischio quando nonostante il parere negativo sull'idoneità adottiva da parte dei servizi e del Tribunale per i minorenni, la famiglia riceve l'idoneità in Corte di Appello: a quel punto la famiglia (in caso di adozione) avrà qualche resistenza a farsi seguire durante il post-adozione e avrà imbarazzo a rivolgersi ai servizi per chiedere aiuto, in caso di necessità. Mentre occorre che le famiglie sappiano che anche se insorgono delle difficoltà, c'è una rete intorno che le sostiene.

Rispetto a quanto detto sulla disomogeneità inter-regionale esistono differenze anche tra le percentuali di coppie dichiarate idonee nei diversi tribunali, c'è un grande gap tra Regione e Regione. Per quanto riguarda le Regione Emilia-Romagna si può affermare che la percentuale delle coppie che ottiene l'idoneità è alta perché il percorso adottivo è capovolto rispetto a tutte le altre Regioni: il primo accesso della coppia avviene con i servizi, e dopo viene presentata la disponibilità all'adozione al Tribunale per i minorenni, per cui chi presenterà la propria domanda ha già fatto un lungo lavoro di preparazione e ricevuto informazioni, oltre che aver

terminato con i servizi l'indagine psico-sociale. Queste coppie che ottengono l'idoneità sono un sottogruppo del totale, perché durante la formazione avviene una scrematura naturale o per autoselezione oppure nella fase di restituzione della relazione le coppie adottive che si accorgono che non è positiva possono decidere di non presentare neanche la domanda al tribunale.

La regione Emilia-Romagna, rileva dal 2002 i casi di fallimento adottivo. Negli anni l'indagine ha assunto obiettivi più qualitativi. Nel 2002 si cercava soltanto il numero dei casi, negli anni successivi i questionari contenevano domande più specifiche come l'età al momento dell'adozione e l'età al momento del fallimento, se si trattava di adozione nazionale o internazionale, il sesso, l'origine più informazioni qualitative per capire meglio come intervenire. Quando un allontanamento del minore dalla famiglia adottiva si verifica nei primi anni di adozione è meno difficile quantificare i casi di fallimento adottivo perché sono le stesse equipe adozioni, incaricate del post-adozione che possiedono il dato.

Più difficile rilevare i casi di crisi o le difficoltà adottive quando sono passati più anni se non quando la famiglia si rivolge ad altri servizi territoriali agli enti autorizzati o a psicologi privati che poi non si interfacciano con i servizi e quindi il servizio adozione non sempre è informato. Oppure capita che i comportamenti ribelli dei minori come, uso di sostanze, fughe da casa non vengano identificati come problematiche in qualche modo da ricollegare all'adozione, ma soltanto alla fase adolescenziale. I gruppi di aiuto post-adottivo sono importanti anche quale intervento di prevenzione delle crisi e difficoltà adottive, sia per i genitori che per i figli: per la loro efficacia preventiva andrebbero diffusi su tutto il territorio regionale. In quasi tutte le province esiste la possibilità di partecipare a dei gruppi di genitori adottivi, con caratteristiche diverse però da territorio a territorio.

Il DGR 1495/2003 afferma che la famiglia adottiva si interfacci con i servizi in 6 incontri il primo anno e 4 il secondo. Inoltre in alcuni territori, gli interventi pubblici vengono integrati con gruppi a conduzione professionale anche con l'aiuto degli enti autorizzati. Dallo standard normativo alla pratica ci sono delle variazioni nell'applicazione, in ogni caso occorre pensare ad un sistema di interventi di sostegno post-adottivo integrati e in rete, dove ognuno fa la sua parte, quindi accanto al ruolo dei servizi occorre pensare ad un buon coordinamento degli interventi di enti autorizzati e associazionismo familiare.

Appendice 3: Intervista all'equipe adozioni di Padova, coordinata dalla dott.ssa A. Moro, della Regione Veneto

Dal 2001 la Regione Veneto ha istituito l'equipe adozioni, con l'obiettivo di integrare il più possibile il servizio pubblico e quello privato accreditato, cioè gli enti autorizzati. La Regione ha promosso fortemente il lavoro congiunto: non solo per dare alle famiglie prassi ben definite, ma anche per chiarire e specificare i ruoli e i compiti nell'accompagnamento post adottivo; per agevolare il lavoro dei servizi e l'organizzazione delle attività, la famiglia adottiva, una volta rientrata in Italia, compila un modulo in cui specifica se essere seguita dai servizi o dall'ente autorizzato.

La legge nazionale prevede che l'accompagnamento nel post-adozione sia di un anno, ma circa dieci anni fa grazie ai risultati di una ricerca condotta dalla Regione Veneto questa durata è aumentata a tre anni: i ricercatori hanno studiato il numero di adottati nelle comunità per minori, e hanno scoperto che la percentuale era particolarmente elevata, circa il 3%. Addirittura i risultati di una ricerca informale svolta in precedenza su una serie di comunità in Veneto e in Campania hanno riscontrato una percentuale ancora più alta, il 12%.

Oltre ai dati delle ricerche, l'aumento della durata dell'accompagnamento nel post-adozione è avvenuto anche per rispondere alle richieste dei genitori, i quali comunicavano agli operatori che dopo un anno non si sentivano sufficientemente adeguati: i bambini che giungevano in Italia avevano sempre più problemi e le famiglie nel primo anno si trovavano completamente assorbite dal fronte sanitario. La costruzione del legame adottivo perciò avveniva tendenzialmente molto dopo l'arrivo del bambino.

In base a questi dati la Regione ha ritenuto necessario non solo aumentare la durata dell'accompagnamento post adottivo da uno a tre anni, ma anche implementare le attività di prevenzione, cogestite sia dai servizi che dagli enti autorizzati: dal 2004 la Regione sviluppa e promuove progetti copartecipati su tutto il territorio, in particolare sul tempo dell'attesa. Per circa dieci anni gli interventi dei servizi in collaborazione con gli enti hanno rafforzato e facilitato lo svolgimento delle procedure.

Per molti anni nel post-adozione sono stati organizzati gruppi paralleli: in un gruppo si incontravano i genitori adottivi e in un altro i minori adottati divisi per fascia d'età. Nonostante l'organizzazione e lo svolgimento degli incontri richiedessero un elevato numero di operatori e un impegno importante di risorse, gli operatori hanno ritenuto le attività dei gruppi molto utili per comprendere la sofferenza e le fatiche dei genitori adottivi, mentre per quanto riguarda il gruppo dei minori, è stato più complesso instaurare un rapporto di scambio e conoscenza. Poiché gli incontri erano svolti presso la struttura sanitaria, gli operatori hanno cercato negli

anni di individuare altri locali per condurre le attività con l'obiettivo di dare una connotazione di tipo sociale al lavoro e non stigmatizzante in un processo di normalizzazione: negli anni le risorse destinate alla realizzazione dei gruppi sono diminuite e l'ultimo gruppo parallelo è stato condotto nel 2013. Le attività prevedevano formazione e supervisione congiunta, e i servizi hanno lavorato e collaborato con gli operatori degli enti: questi operatori esperti e qualificati hanno permesso la costruzione di solide relazioni improntate sulla fiducia, necessaria per affrontare i casi più complessi.

Negli ultimi anni si sono intensificati gli interventi per i preadolescenti e gli adolescenti, ed è stato riscontrato un numero sempre maggiore di bambini portatori di special needs: con queste premesse è diventato sempre più complesso e difficile organizzare un solo gruppo parallelo adeguato e idoneo a tutti, perché, la diversità delle necessità e delle problematiche di ciascuno generavano bisogni così differenti, da richiedere un accompagnamento specifico e personalizzato.

Dal 2013 sono stati organizzati gruppi solo per gli adolescenti adottati, l'anno seguente un gruppo solo per gli adolescenti adottati che rientravano nella fascia dai 15 ai 18 anni e attualmente i partecipanti del gruppo hanno un'età inferiore. Seguire prima i ragazzi più grandi è stato molto utile per comprendere e intercettare le difficoltà e i bisogni dei più giovani: il gruppo è un contesto di crescita molto importante perché offre l'opportunità ai ragazzi e ai genitori, di analizzarsi e confrontarsi sulle difficoltà relazionali che nascono durante l'adolescenza dei figli. Di solito i servizi organizzano un primo incontro informativo comune sia per i genitori che per i ragazzi: dopo di che sono avviati i gruppi paralleli; al termine dello svolgimento del gruppo dei minori, gli operatori organizzano un incontro generale in cui restituiscono ai ragazzi le esperienze e le idee emerse.

Per quanto riguarda la realizzazione di un sistema integrato, il Sert e il Contatto Giovani hanno preso parte a due dei sei incontri degli adulti, mentre solo lo psicologo del Contatto Giovani ha collaborato nel gruppo dei giovani: queste forme di integrazione sono molto utili, non solo per i servizi nello svolgimento delle attività, ma soprattutto per i ragazzi nella conoscenza di altre forme di aiuto e sostegno presenti sul territorio, oltre all'equipe adozioni. I gruppi di cui stiamo parlando sono attivati nell'adolescenza quindi ben oltre i tre anni di accompagnamento post adottivo.

Al momento le adozioni a rischio giuridico nazionale occupano e preoccupano principalmente gli operatori dei servizi sociali: non sono adozioni, ma affidi complessi che durano molti anni; per questi casi particolari è richiesto un accompagnamento specifico agli operatori in collaborazione con i servizi di tutela, che va ben oltre lo scadere del terzo anno. Inoltre questi percorsi richiedono un impegno maggiore agli operatori dei servizi, rispetto alle adozioni

internazionali perché non sono sostenuti né accompagnati dall'ente autorizzato.

I gruppi sono importanti non solo per i ragazzi, ma anche per i servizi perché gli operatori attraverso il dialogo riescono ad individuare la presenza e la gravità delle difficoltà dei ragazzi ed attivare se necessario percorsi di accompagnamento più specifici, grazie alla presa in carico da parte di servizi specializzati. Gli incontri dei gruppi perciò sono molto utili, perché gli operatori hanno la possibilità di conoscere le problematiche dei ragazzi, di intervenire tempestivamente ed evitare che la famiglia si rivolga ai servizi soltanto quando il legame adottivo è compromesso.

Si potrebbe ipotizzare una presa in carico prolungata nel tempo da parte dei servizi competenti per quei casi più critici, ma si presentano varie problematiche tra cui una di tipo etico: queste famiglie certamente sono speciali e il legame adottivo necessita di interventi di sostegno e accompagnamento a volte anche nel tempo, ma devono essere seguite attraverso modalità idonee in un processo di normalizzazione.

Quando le famiglie si rivolgono ai servizi sociali, perché sono nate delle difficoltà o sono in corso delle crisi, è possibile che gli operatori leggano le problematiche e le ricolleghino principalmente al tema dell'adozione, allo stesso modo se i genitori si recano nei consultori o al reparto di neuropsichiatria infantile è probabile che gli aspetti critici e di forte dolore del minore non siano analizzati tenendo conto dell'adozione, ma siano soprattutto ricercati elementi riconducibili ad altri ambiti; in alcuni casi perciò gli operatori tendono a ricollegare ogni difficoltà all'adozione, in altri si normalizza la situazione a tal punto che non si salvaguarda più l'adozione nella sua specificità. Nel caso in cui allo scadere dei tre anni, la famiglia adottiva si rivolga ai servizi, gli operatori offrono delle consulenze.

Un buon lavoro integrato, per prevenire e intervenire nelle situazioni di crisi, prevede la promozione di una cultura di sensibilizzazione sull'adozione e sull'affido, che passi anche dalla scuola: se gli insegnanti sono coinvolti attivamente in una rete di servizi, possono comunicare tempestivamente agli operatori la presenza di difficoltà nei ragazzi. Anticipare e individuare perciò quei fattori che possono scatenare crisi all'interno della famiglia adottiva non solo è importante per salvaguardare il legame adottivo, ma permette anche al Comune di stanziare fondi per quelle sacche di povertà e marginalità che più hanno bisogno: l'inserimento in struttura di uno o due minori, in Comuni piccoli, può portare all'esaurimento del bilancio sociale. Inoltre questo inserimento non ha nessun tipo di vantaggio per il minore non solo perché è difficile individuare la comunità migliore, dato che questi casi sono spesso ibridi, ma anche perché al momento non esistono strutture educative e di decompressione delle situazioni di crisi.

Nonostante i servizi possano organizzare delle attività anche sporadiche per mantenere i

contatti con la famiglia, ci sono comunque dei genitori che tagliano i rapporti con il servizio pubblico, con gli enti e vogliono essere famiglie normali: ed è vero che non si può accompagnare la famiglia adottiva per molti anni, cercando di prevenire e intervenire nelle crisi che possono nascere, ma al contempo non è semplice affiancare questi nuclei, restando comunque un punto di riferimento. Nel contesto nazionale le coppie adottive sono coppie di una classe sociale medio-alta e con un buon livello di istruzione, in grado di trovare le risorse e le risposte alle difficoltà. È necessario avere come obiettivo quello di attrezzare le coppie ad intercettare i segnali di crisi per rendere la famiglia non solo in grado di chiedere aiuto, dopo aver riconosciuto e accettato la situazione di crisi, ma anche di trovare le risorse al proprio interno: questa capacità di saper affrontare e superare le difficoltà e le crisi è un aspetto così importante e necessario che viene approfondito durante la valutazione di coppia.

Al momento gli operatori conducono un gruppo aperto, per le famiglie con minori da 4 a 8 anni, solo per gli adulti. Può partecipare anche un solo genitore, perché non sono vincolati entrambi alla presenza: non è necessario che partecipino a tutti gli incontri, perché ogni incontro ha un tema diverso, che è scelto dai genitori, perciò possono aderire all'incontro che preferiscono e che più li riguarda. Questa è un'attività svolta a prescindere dal momento in cui è arrivato il bambino in Italia, cioè indipendentemente dal fatto che la famiglia sia seguita nei tre anni post adottivi.

A causa di un eccessivo carico di lavoro, la mancanza di operatori (dato che ne servono almeno 4 nei gruppi degli adulti e almeno il doppio nei gruppi dei minori), e l'impossibilità di trattare temi legati all'adozione a causa di un numero sempre più elevato di bambini con patologie e disturbi, gli ultimi gruppi paralleli sono stati organizzati nel 2013. Poiché le richieste di aiuto da parte delle famiglie sono sempre più specifiche e arrivano con il sopraggiungere dell'adolescenza dei figli, e non possono essere proposti percorsi in gruppo perché non soddisfano pienamente tutte le richieste, nel periodo successivo ai tre anni di accompagnamento, i servizi offrono delle consulenze private, ovvero momenti di condivisione e confronto privati. Sicuramente, dato che il percorso adottivo è diviso in fasi ma tutte legate e collegate tra esse, se i rapporti tra gli operatori e i genitori sono positivi fin da subito, in caso di bisogno e confronto la famiglia non si vergognerà a chiedere delle consulenze. Comunque se la famiglia non ha instaurato dei buoni rapporti con i servizi sociali, liberamente può rivolgersi agli enti autorizzati oppure a servizi privati, per cui sul territorio le famiglie hanno altre e varie figure a cui rivolgersi.

Partendo dal presupposto che i servizi sociali non prendono in carico casi adottivi complessi e a rischio, possono comunque diventare un punto di riferimento per le famiglie, per indirizzarle al servizio più idoneo e suggerire professionisti privati: indicare tempestivamente figure che

possono essere d'aiuto in quella specifica crisi, può essere un fattore di protezione, perché si evita alle famiglie tutto il processo di ricerca sul territorio. Perciò nel periodo successivo all'accompagnamento post adottivo, è importante che la famiglia abbia la consapevolezza che può sempre rivolgersi agli operatori per delle consulenze: in questo modo non è necessario aumentare i tre anni di accompagnamento post adottivo.

Ringraziamenti

Al termine di questo percorso desidero ricordare tutte le persone che mi hanno permesso di concludere gli studi e di maturare non solo come professionista, ma soprattutto come persona: a loro va la mia gratitudine e il mio affetto. Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno sostenuta non solo nei momenti felici, ma anche di difficoltà: spero di crescere e di raggiungere nuovi traguardi importanti nella mia vita con loro accanto.

In queste poche righe vorrei ringraziare prima di tutto il prof. Leonardo Bianchi, relatore della tesi: grazie al suo supporto e alla sua guida ho potuto svolgere con impegno e soddisfazione tutto il lavoro di tesi. Proseguo con il personale dell'Università che tre anni fa mi ha permesso di vivere un'esperienza di vita bellissima per dieci mesi, il viaggio studio Erasmus in Irlanda. Nella stesura della tesi e nella formulazione delle considerazioni finali un particolare ringraziamento va a tutte le operatrici che hanno deciso di rispondere con grande disponibilità e professionalità all'intervista da me elaborata, nello specifico la dott.ssa S. Notaro, L. Fagnini, F. Donati, M. Malaguti, V. Fabbri, A. Moro e l'equipe Adozioni Veneto. Grazie alla loro esperienza, ho potuto conoscere e capire in modo più approfondito, come sviluppare il rapporto di accompagnamento e sostegno da offrire alle famiglie adottive nel post-adozione. Un particolare grazie a tutte queste professioniste che hanno saputo ascoltare le mie opinioni e le mie proposte, facilitando la formulazione di una proposta di tesi il più possibile concreta e realizzabile.

Da quanto ho iniziato il lavoro di tesi, l'Istituto degli Innocenti ha ricoperto un ruolo davvero importante: in particolare le bibliotecarie della Innocenti Library non solo mi hanno accompagnata nella ricerca del materiale, ma anche incoraggiata con attenzioni e sostenuta proprio durante la scrittura. Un ringraziamento speciale voglio dedicare a queste donne che per tutti questi mesi mi hanno accolta con il sorriso e una parola di conforto anche nei momenti più duri.

Un ringraziamento unico va alla mia famiglia ed in particolare ai miei genitori Francesco e Chiara, perché non hanno mai smesso di credere nelle mie capacità: senza di loro non avrei potuto realizzare questo sogno e viaggiare in tutto il mondo. Vorrei ringraziare: mia sorella Letizia, che con il suo esempio e il suo sostegno mi ha permesso di crescere come persona, grazie anche per le bellissime esperienze condivise insieme. Grazie ai miei fratellini Giovanni e Marco, che non sono più dei bambini ma dei ragazzi grandi e maturi: ricordo sempre con gioia la prima volta che avete preso l'aereo da soli per venirmi a trovare in Irlanda. Un grazie speciale va alle mie nonne Annamaria e Elisetta, che con il loro esempio mi hanno insegnato a lottare fino in fondo per ciò in cui si crede, e mi hanno dimostrato con il loro matrimonio e la

loro vita che nessuna difficoltà è mai troppo grande. Grazie a tutti gli zii, le zie, i cugini e le cugine, che rendono ogni giorno della mia vita speciale e meraviglioso.

Da sette anni circa coltivo un rapporto speciale con le suore dell'ordine delle serve di Maria Riparatrici: è impossibile racchiudere tutto l'affetto e il sostegno, che mi hanno dato in questi anni e soprattutto non le ringrazierò mai abbastanza per le esperienze missionarie in Togo, in Albania, in Spagna e in Italia. In particolare un grande grazie va a S. Giovanna: non solo mi ha permesso di crescere nella fede, ma mi ha accompagnata e mi accompagna tuttora in tutti i momenti della mia vita. Grazie perché sei sempre stata un porto sicuro a cui tornare, una guida premurosa a cui rivolgersi e un sostegno certo su cui fare affidamento. Anche se ci conosciamo da poco tempo, un ringraziamento speciale va alla mia insegnante di inglese Stella, che ha sempre creduto in me e mi spinge ad essere migliore ogni giorno.

In questi anni tante sono state le persone che ho incontrato e che mi hanno arricchito: ma un grazie speciale va ai miei amici. A Silvia, che nonostante le diversità e gli impegni è sempre stata al mio fianco: grazie infinite per i momenti vissuti insieme a Firenze e Dublino, e grazie per avermi incoraggiata e sostenuta a condividere con mia sorella il viaggio a Ibiza. A Irene, che con la sua dolcezza e determinazione mi spinge ad essere migliore e mi insegna a non arrendermi di fronte alle difficoltà, grazie per l'allegria e la spensieratezza dei giorni trascorsi a Francoforte. Alla Tere, che nonostante le incomprensioni e le divergenze è rimasta sempre con me: grazie per non aver smesso di credere nella nostra amicizia. Alla cara Erika un grazie sincero, perché mi ha sempre incoraggiata a vedere la vita da un'altra prospettiva. A Roberto, che con la sua comicità ha reso la nostra amicizia speciale. A tutte le amiche che ho conosciuto in Irlanda durante il viaggio Erasmus: Silvia, Giorgia, Debora e le spagnole, che hanno reso indimenticabile e incredibile un'esperienza di vita lontana dall'Italia e dagli affetti. A Sara B., per tutte le esperienze estive condivise da adolescenti e per l'affetto che negli anni non è mai diminuito. A Martina, che rende speciale la quotidianità con i suoi messaggi affettuosi.

Infine per ultimo ma non per importanza un ringraziamento davvero speciale va a Marco: questi ultimi due anni trascorsi insieme sono stati importanti perché mi ha insegnato a sognare, mantenendo il contatto con la realtà; a vivere situazioni di forte stress senza lasciare che queste mi turbassero; ad organizzare la vita in piccoli obiettivi da raggiungere passo dopo passo. Ho imparato grazie a lui che soltanto con pazienza e perseveranza si possono ottenere i migliori risultati nella vita, e che da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano.

Concludo con una citazione di Santa Teresa di Calcutta, per superare le difficoltà e credere nel futuro:

Il giorno più bello? Oggi
L'ostacolo più grande? La paura
La cosa più facile? Sbagliarsi
L'errore più grande? Rinunciare
La radice di tutti i mali? L'egoismo
La distrazione migliore? Il lavoro
La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento
I migliori professionisti? I bambini
Il primo bisogno? Comunicare
La felicità più grande? Essere utili agli altri
Il mistero più grande? La morte
Il difetto peggiore? Il malumore
La persona più pericolosa? Quella che mente
Il sentimento più brutto? Il rancore
Il regalo più bello? Il perdono
Quello indispensabile? La famiglia
La rotta migliore? La via giusta
La sensazione più piacevole? La pace interiore
L'accoglienza migliore? Il sorriso
La miglior medicina? L'ottimismo
La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto
La forza più grande? La fede
La cosa più bella del mondo? L'amore

